

LETTERA
DI
FRANCESCO MARIO PAGANO

A' Dottissimi Signori
Padre M. Fr. Diodato Marone
Primario Lettore di Teologia
e D. Francesco Conforto
Primario Lettore di Storia Sacra e profana
Nell'Università de' Regj Studj
e Teologi di S.M.
Avverso
le imputazioni fatte a' Saggi Politici.

A Voi, miei dottissimi, e veneratissimi Signori, è ben noto, che Monsignor Cappellano Maggiore, zelantissimo Prefetto della Regia Università degli Studj, dal foro, ove per tanti anni alla difesa della vita e libertà de' Cittadini mi sono versato, chiamandomi alla Cattedra del Dritto criminale, mi ha di straordinario onore ricolmo, e con indissolubile catena di spontanei benefizj avvinto. Io per naturale mia tempra (permettetemi pure una lode, alla quale per avventura non ho parte alcuna) sono a' benefizj sensibile molto e grato. Quindi da per voi, senza che io vel ridica, intendere potrete qual fu la mia tristezza, e quale amara ferita alla mia delicatezza recò il turbamento, che nel viso ravvisai del mio benefattore, al cui orecchio era giunta omai la funesta voce della calunnia dell'erronee, ed empie proposizioni a' miei *Saggi Politici* imputate per opra de' miei insidiosi nemici, de' quali principale oggetto si fu di spargere una pestifera nebbia sull'animo di Monsignore, onde la sua benefica serenità verso di me venisse turbata e spenta. Ecco come il vile interesse colla maschera del finto zelo per mezzo della cabala versa ognora il micidiale veleno sull'onestà, e sulla virtù. Essendomi però giunto a notizia, che da Monsignore, incorrotto Giudice, l'esame dell'anzidette erronee proposizioni da' miei libri estratte siesi commesso alle vostre Signorie, non lieve conforto mi arreca la fiducia, che la luce della verità e dell'innocenza debbia pur dileguare le tenebre dell'ignoranza, e della malignità. E che mai temer dee l'accusato, quando ne' suoi Giudici all'onestà, ed alla virtù s'accoppiano pure i più sublimi e vasti lumi del sapere, alla vera pietà la più pura evangelica dottrina? A voi dunque, che siete i Giudici della mia produzione, della quale dopo le penose fatiche di tanti anni ho raccolto l'amaro frutto di una fiera persecuzione, a voi, che ad ogni altra voce, che a quella della verità, avete chiuso l'animo, io dirigo questa mia lettera per giustificarmi contro i miei calunniatori, i quali servendo all'interesse con sopraffina malignità hanno agitate le deboli menti degl'imbecilli, traendoli nel loro partito, dispendendo per la Città un numeroso vespajo, che sotto fallaci sembianze di pietà va lacerando il mio nome, e diffamandomi presso gli ordini

tutti, spacciando per mie le più ree bestemmie, che nell'animo mio, della più pura cristiana dottrina tenace custode, non ho annidate giammai. Ed io affermatamente vi assicuro, che ne' miei libri ombra di coteste orrende empietà non si ravvisa, come colla lezione di quelli chiaramente ravviserete.

Quaranta erronee proposizioni in un Elenco raccolte mi vengono imputate, delle quali altre credono i miei dotti e pii censori, che sieno espressamente nelle mie parole contenute; altre poi, che derivino per giuste, e legittime illazioni da' principj da me adottati e stabiliti. Per servire alla brevità, le proposizioni tutte, le quali col maggior disordine, e confusione vengono riferite (né ve ne meravigliate pure, l'ordine è delle anime belle, degli spiriti chiari, e sinceri) a cinque principali imputazioni ridurremo: alla prima, di panteismo e fatalità: alla seconda, di materialismo: alla terza, di aver impugnata la verità della naturale, e della rivelata Religione: alla quarta, delle dottrine alla Monarchia ed Aristocrazia opposte: alla quinta, della corrotta morale ne' miei *Saggi* sparsa. Voi all'udire così atroci bestemmie per avventura inorridite. Ma preparatevi pure, miei Signori, a ravvisare una nuova logica, un nuovo metodo di ragionare, né ad Aristotile, né a Lok, né ad altri mai noto. Preparatevi a ravvisare ne' miei zelanti persecutori una inudita lealtà ed insuperabile buona fede, per la quale sconvolte, e cambiate sovente si sono le mie parole. Diamo principio dall'imputazione del panteismo.

La prima proposizione, dalla quale vien dedotto il panteismo, si è per l'appunto quella, che nell'Elenco in ordine è la prima, cioè a dire: *che la Divinità è un essere supremo, perfettissima ragione, ed espansiva dell'immensa sua felicità, e dell'infinito suo bene nelle creature*. Riconosco per mia una tal proposizione, ed affermo tanto esser lungi, che ella rinchiuda empietà alcuna, che piuttosto la contraria io giudico scellerata, ed empia: cioè che Iddio, o non sia perfettissima ragione, o che non dispanda la sua felicità e bontà nelle sue produzioni, per quanto elle ne sieno suscettive, e capaci. Qual orma, e qual lieve vestigio quivi di panteismo? Forse nella voce *espandere*? Oh gran bontà, o piuttosto malignità! L'espansione della divina sostanza nella natura, o sia l'emanazione, e propagamento dell'esser divino, non già la diffusione delle sue virtù e qualità, forma il panteismo. Ma mi vergogno di arrestarmi per poco su tale opposizione.

Né gli altri luoghi, che da' miei *Saggi* si citano, provano d'avvantaggio¹. In essi, o non si parla di cosa, che a tal proposito faccia, ovvero si dice, che i primi selvaggi Uomini (e si favella, come in tut-

ta l'opera, delle nazioni gentili) avendo personificate le forze motrici della natura, le adorarono poi, come eziandio i grandi corpi dell'universo, che più vivamente scossero le di loro immaginazioni. Con sì fatta nuova logica a Cook ed a tutt'i Viaggiatori, i quali ci narrano le strane oppinioni de' barbari del nuovo mondo, si dovranno attribuire come proprie credenze quelle tanto mostruose tradizioni.

Non voglio però tacere, che i miei Censori non tacciono di esser probabile soltanto, che siesi da me il panteismo adottato. Non essendo adunque ciò pur certo, vale a dire, potendosi della mia opinione almeno dubitare, non era egli convenevole e giusto, non era della cristiana carità, che nel dubbio si presumesse a favore di un onesto Cittadino, e non si oltraggiasse della più atroce, e crudele ingiuria? O al più s'interrogasse sul dubbio, affinché il suo sentimento chiaramente profferito terminasse ogni qualsiasi controversia? Tal era il regolare procedimento. Ma cotesta guerra, veneratissimi Signori, non è figlia dello zelo, ma dell'interesse, e di un odio nascoso, che contro me serpeggia.

Di fatti quanti mai sono i luoghi dell'opera mia, che maliziosamente si tacciono da coloro, i quali ne hanno ben anche le virgolette annotate, quanti son mai que' luoghi, i quali con chiara luce dimostrano, che la divinità sia un essere purissimo, incorporeo, perfettissima ragione? Quindi della corporea e prodotta natura differente e diverso? Ne reco un solo luogo tratto dal primo *Saggio* nella pag. 62. *Una mente tutta intelligenza ed incorporea deve tutto produrre per mezzo delle seconde cagioni, che sono le naturali forze, delle quali la sua intelligenza e volontà è origine e fonte.*

Passo alla seconda parte della prima imputazione contenuta nelle proposizioni 8, 13, 18, dell'Elenco, cioè a dire, che alla provvidenza siesi da me la fatalità sostituita, affermandosi, che una necessaria catena di cagioni ed effetti sia l'adamantino legame dell'Universo, la di cui durata siesi eterna. In quanti luoghi de' miei *Saggi* della provvidenza si parla? Ne accenno alcuni soltanto. Nel secondo volume, p. 246, dicesi: *l'ordine dalla provvidenza stabilito*; e nella seguente pagina: *la provvidenza adopra le salutari fisiche catastrofi*. Nel luogo sopra arrecato io chiaramente attesto, che nell'universo operasi tutto per lo mezzo delle seconde cagioni, delle quali la volontà divina è l'unico fonte. E nell'istessa proposizione, da' miei divoti persecutori estratta, si afferma, che di quella fatale catena Iddio è il primo anello. Cotesta fatalità adunque il medesimo è, che la divina volontà e provvidenza, la quale tutto movendo, tutto regola e dirige.

E ben chiaro l'additano le mie parole a chi di malignare non abbia talento. Né mi avrebbero dell'uso di tal voce ripreso i miei Censori, se in vece de' casuisti studiassero su' Padri, in vece di calunniare s'ingegnassero di arricchire il loro spirito delle necessarie cognizioni. Odano S. Agostino²: *Qui omnium connexionem, seriemque causarum, qua fit omne, quod fit, fati nomine appellant: non multum cum eis de verbi controversia laborandum, atque certandum est: quando quidem ipsum causarum ordinem, et quamdam connexionem Dei summi tribuunt voluntati et potestati ... ipsam itaque praecipue Dei summi voluntatem, cujus potestas inseparabiliter per cuncta porrigitur, eos appellare fatum sic probatur.* Né solo da riprender non trova S. Agostino questa fatal connessione di cagioni, quando la volontà divina ne sia il mobile primo, ma benanche riconosce la *necessità*, della quale però il principio sia l'intelletto divino³.

Come del cieco fato degli erranti Gentili non son io il difensore, così pari torto mi si fa, quando l'opinione dell'eternità del mondo mi s'imputa.

Affermo ben io, e credo di averlo eziandio dimostrato, che le politiche cose, le società tutte compiano un costante, e regolare giro, e lo compiranno ognora, essendo invariabili così le leggi morali, come le fisiche sono, così regolato e stabilito il politico corso, come quello de' planetarj sistemi; poichè gli uomini sentono, pensano, ed oprano nel modo stesso, quando ritrovansi nelle circostanze medesime. E per l'ordine dell'Universo in certo stabile periodo ricorrono le medesime fisiche, e morali circostanze. Quindi additando le leggi del costante sviluppo dello spirito umano, ho tessuta la storia dell'umanità. Riconosco per mio un tal sistema, e me lo vendico a ragione: comeché abbiano affermato, ch'esso sia uno sviluppo soltanto di quello del Vico, alcuni ignoti rettili, che strisciano per lo fangoso suolo della repubblica letteraria, de' quali la venale penna ha prestato l'opera all'invidia ed alla calunnia, spargendo in un oscuro giornale sotto finte lodi una rabbiosa schiuma contro di un'opera di un loro concittadino, che dagli esteri letterati ha riscosse ben anche non volgari lodi. Il sistema Egizio e Platonico, da Vico richiamato alla luce, ha ricevuto da me nuova dimostrazione: leggi diverse, nuovi mezzi del civile sviluppo si sono stabiliti. Per mezzo di un'analisi fisica della terra, di un esame fisico-morale dell'Uomo (provincia al Vico intatta) si sono le vere vestigia fissate de' progressi e cangiamenti della razza umana. In guisa che mio un tal sistema si può meritamente dire, come a ragione dell'immortale Newton vien detto il sistema solare; comeché quello pria fosse stato di

Pitagora, poi di Copernico, e di Galileo. Ma riconoscendo per mio cotesto sistema, non riconosco per mia la dottrina dell'eternità del mondo. Cotesto politico corso, cotesto morale periodo sarà perpetuo, come il giro de' pianeti: cioè a dire, per quanto vi sarà l'Universo, e sarà in tal maniera, vi sarà ben anche un tal costante politico giro. Costoro, che le parole di un misero e vile mortale non sanno interpretare, saranno poi gl'interpreti dell'ascoso incomprendibile arcano dell'Altissimo? Sanno forse essi quanti milioni di secoli per le ignote vie del tempo dovranno trascorrere, pria ché l'Universo dalla voce di Dio venga disciolto e distrutto? Se può dunque l'Universo per lungo ed inconcepibile spazio di tempo ancor durare, impropria non è la voce *perpetua*. Avvegnaché nel senso di lunghissima durata venga adoprata altresì la voce *eterna* nelle sacre scritture. Nel primo cap. dell'Ecclesiaste dicesi: *Generatio advenit. Generatio praeterit. Terra autem in aeternum stat.*

Ecco svanita per intera la prima imputazione. Venga alla luce omai la seconda nelle proposizioni 9, 10, 11, e 12 contenuta, cioè a dire, *che lo spirito umano sia l'energia, e la modificazione della macchina*. Ciò che deducono da molti luoghi de' miei *Saggi*⁴, ne' quali si afferma, che osservansi nella natura due principali fenomeni, senso, e moto: onde argomentansi due potenze diverse, sensiente l'una, e motrice l'altra. Or, secondo l'avviso di cotesti esimi ragionatori, la potenza di sentire da me menzionata non può essere, che l'effetto della meccanica disposizione del corpo. Ma sappian pur essi ciò, che i vostri alunni sanno eziandio, che per la facoltà di sentire, cioè di *rappresentare le forme, e le immagini delle cose*, s'intende ben anche quella di astrarre, giudicare, e ragionare. Che non è la materia, che sente, ma bensì lo spirito. Che sentire, giudicare, e ragionare sono differenti modi di operare della facoltà medesima. Quindi i latini *mentis sensa* chiamarono i pensieri⁵. E noi Italiani *sentenza e sentimento* diciamo il parere, l'opinione, il giudizio. Laonde dicendosi potenza di sentire, s'intende la spirituale sostanza: e ben tutto ciò dimostrano diversi luoghi dell'opera mia, tra' quali alcuni ne arreo soltanto. Nell'*appendice al primo Saggio a pag. 6 e 20* dicesi, che la sensazione sia la rappresentazione de' movimenti nella macchina prodotti. Quindi ella affermarsi dal moto differente e diversa. E nella pag. 10 è palese la distinzione dello spirito, e del corpo, e nella pag. 11, parlando della sensazione, m'esprimo così. *La sensazione adunque e la ragione son due opposte operazioni, o piuttosto una, e la medesima azione della stessa facoltà, che opera in due contrarie maniere.*

In tutti gli altri passi nell'elenco citati si va analizzando la grande influenza de' temperamenti diversi sullo spirito. Ond'essi mi attaccano con siffatto concludentissimo argomento. *Il corpo ha influenza sullo spirito. Lo spirito adunque è la modificazione del corpo.* E di ugual peso è l'altro argomento somigliante a questo all'intutto. Facendosi l'analisi delle prime voci de' Greci ancor barbari, e de' Romani si osserva, che le idee di coloro denotanti gli spiriti rappresentarono materiali sostanze. Quindi *colla logica* della calunnia si ragiona: *Pensarono in tal maniera i primi selvaggi dello spirito. Pensa adunque così l'Autor de' Saggi.* La conclusione poteva essere più legittima, dicendosi: *Selvaggi furono i primi Greci. Dunque feroci, e selvaggi sono i Censori de' Saggi.*

Inoltre si adduce per argomento del materialismo un passo del secondo Tomo nella pag. 2, nella quale dell'Uomo si dice, che *nel seno del nulla ritornerebbe cotesto nobile vivente, s'egli non avesse il dritto di nutrirsi de' prodotti della terra.* Rispondo col tema della predica del primo dì di quaresima. *Memento homo quia pulvis es, et in pulverem reverteris.* In polvere, in nulla l'Uom ritorna, non già l'anima, parte principale dell'Uomo. E dove il delitto non si trova, quando vi si voglia in ogni conto ritrovare?

È tempo di venire alla terza imputazione, la quale rilevasi dall'estratte proposizioni 2, 3, 19, 20, 21, 22, delle quali la somma si riduce.... Oh Dio, quali bestemmie da mascherati increduli profferite si sono colle mie parole! Qual atra nebbia all'innocenza si avvolge! ... Si riduce a questo: *Che l'idea della Divinità, e della Religione sia figlia dell'imbecillità; un politico ritrovamento de' deboli, per difendersi contro i forti; ch'ella nacque e crebbe micidiale, superstiziosa; che niuna rivelata Religione siavi mai stata.*

Quanto ben s'avvisò colui, che dipinse la menzogna a varj colori fregiata. Ella con se stessa discorda. Si contraddice ognora. Nelle proposizioni da' miei caritatevoli Censori estratte non si ripete, che la Divinità sia capo e principio della fatale catena delle cagioni, e degli effetti? Non mi s'imputa da costoro nella quarta proposizione dell'Elenco l'errore, che altro culto della Divinità non si ammetta da me, tranne quello, di riconoscere ed imitare le divine perfezioni? Quando io adunque riconosco un culto, una Divinità, perfettissima ragione, e primo anello dell'universal catena, come giudicar mai posso falsa l'idea della Divinità, e politico ritrovamento la Religione? O Tu Essere supremo, che nell'infallibile tuo tribunale giudichi me, ed i miei accusatori, o Tu, che leggi i più celati sentimenti de' nostri cuori, Tu ben

conosci e scorgi con quanta insidiosa perfidia la verità, e l'innocenza si attacca.

Egli è pur vero, che ne' miei *Saggi*⁶ si afferma, che nell'Uomo stupido e brutale il sentimento, e poi la ragione, e le idee dell'ordine, e della Divinità vennero destate da' grandi, maravigliosi, e terribili fenomeni della natura, e che per la violenza de' più forti si avvisarono i deboli di aver ricorso al sacro asilo della Religione. Ma nell'opra mia si parla sempre, delle nazioni Gentili, avendomi proposto di esporre le origini, e progressi delle profane Società, delle quali il corso alle naturali Leggi dalla provvidenza venne abbandonato. Non ho parlato dell'Ebreja nazione, la quale per insolite vie fu da Dio condotta.

Quando si afferma, che *primus in orbe Deos fecit timor*, cioè che dagl'insoliti timori da terribili fenomeni destati nacque l'idea della Divinità, e con essa la Religione, si adopra allora l'istesso argomento di S. Paolo, cioè che dalle cose fatte, o sia da' fenomeni si argomenta l'occulta mano del Fattore. I fenomeni della natura, la debolezza umana furono le cagioni occasionali, ed i mezzi nell'ordine dell'Universo collocati per isvegliare le idee delle nascose verità all'uomo già imbrutito, e nella materia immerso. Il sentimento del bisogno, dell'imperfezione, cioè della nostra finita natura, è l'occasione, il veicolo, e 'l mezzo, che naturalmente ne guida a conoscere l'Essere infinito, e perfetto. L'idea dell'imperfezione, e del finito è correlativa a quella dell'infinito Essere perfettissimo, e l'una, e l'altra rinchiude. Nella pagina 87 del *primo Saggio* io tutto ciò chiaramente dispiego, soggiungendo, che non già un cieco movimento dell'animo, (cioè l'errore) ma benvero un sentimento interno (figlio della natura, e della verità) guidò l'uomo alla ricerca della Divinità.

Non potendosi adunque senza chiuder gli occhi alla luce del vero sostenere, che io la naturale Religione abbia impugnata, or veggasi pure, se la rivelata abbia posto in dubbio. Ragionando dell'opinione degli antichi filosofanti, che l'Uomo fosse dalla terra, madre comune de' viventi, sviluppato, come gli altri germi tutti, della rivelazione espressamente favello⁷. *Se una luce del Cielo giù non fosse discesa ad illuminare nostre cieche menti, chi avrebbe diversamente pensato?* Ed altrove⁸: *Ma ciò si può affermare, non solo nella falsa supposizione delle antiche nazioni, e de' filosofi gentili, ma nella verità eziandio della nostra divina religione.* In questi luoghi io la Rivelazione apertamente affermo; dove poi la nego? Con una sopraffina malizia, con una raffinata calunnia ovunque io parlo delle gentili superstizioni, ed espressamente dico, *gentile religione*⁹, gli

Autori dell'Elenco frammettono alle mie parole, *ebraea*, e *cristiana*. Potrei io appellarne alla Legge Cornelia *de falsis*, alla Remnia *de Calumniatoribus*. Ma no, la cristiana carità, la quale al mio cuore, piucché a' zelanti miei persecutori, vivamente favella, m' ispira ad implorare in diloro perdono, esclamando col divino Maestro: *Nesciunt quid faciunt*.

Ma voi impugnate la sacra storia, dicono costoro, che piamente cercano la mia rovina. Affermate, che a' bruti simili furono i primi uomini, che diverranno di nuovo selvaggi. Sì: Io parlo de' primi fondatori delle gentili nazioni. La sacra storia gli riconosce ancor per tali. Dopo la Babelica dispersione essi perdettero col lume della vera religione quello della natural ragione. Diverranno secondo il politico corso selvaggi coloro, che il lume della nostra santa credenza non guida e regge per lo dubbio cammino della vita. Tante infelici nazioni, che l'Asia e l'Affrica, e 'l nuovo mondo, e parte ancor di Europa accoglie, le quali chinano ancora le ginocchia a' lucenti astri del mondo, faranno il naturale corso, che le gentili nazioni già fecero, se un miglior raggio non le rischiarì.

In oltre voi negate altresì, soggiungono, il diluvio universale, affermando, che quello il solo Oriente abbia allagato¹⁰. Nel luogo citato non si parla affatto del diluvio da Mosè descritto, ma bensì di quello, di cui fanno parola le orientali tradizioni de' Persi, degl'Indiani, de' Caldei ed altri. Leggasi il Cap. V del primo *Saggio*. Più filologia, più filosofia, più buona fede, zelanti miei critici. Affermano davvantaggio, che s'abbiano per superstiziose da me le oppinioni, che i diluvj, ed altri somiglianti flagelli, sieno mandati da Dio per ammenda de' falli degli Uomini, come eziandio parecchie altre credenze¹¹. Apertamente il contrario da me si afferma intorno a' diluvj nel luogo sopra citato del II volume, p. 246. *L'ordine dalla provvidenza stabilito, che costantemente la storia dell'umanità compruova, si è di emendare la corruzione de' popoli colla barbarie de' conquistatori, di riparare l'indebolita natura umana colla mescolanza delle più vigorose e barbare nazioni, le quali per lo più son quelle, che conquistano le deboli e corrotte. E sì fatte vicende durano finché universalmente corrotta l'intera umana specie, o qualche gran parte della terra, la provvidenza adopra le salutari fisiche catastrofi, che riminando gli Uomini allo stato selvaggio, alla natia forza e bontà li richiamano.* Ma quante volte, oh Dio buono, lo dovrò pur ridire? Ne' luoghi tutti nell'Elenco citati parlasi sempre delle società profane, de' loro cominciamenti e progressi, delle strane superstiziose oppinioni de' Gentili, le quali a' loro istituti ed ordini, sacri, e civili diedero l'ori-

gine. Perché poi alla nostra santa Religione, ed a' venerandi Ministri di quella malignamente adattare le cose dette a proposito de' Gentili? E con una logica della logica distruttrice conchiudere: *son tutte queste necessarie illazioni*¹²? Quali distinte, e chiare idee del necessario, del probabile, del dubbio hanno questi valenti ragionatori?

Ma come mai si potrà sofferire dall'Uomo più moderato la già citata quarta proposizione estratta da' *Saggi*, nella quale mi si addossa il reato di sostenere, che in altro non consista il culto, il quale a Dio si deve, che nel riconoscere ed imitare le sue divine perfezioni, e specialmente la giustizia, e la beneficenza¹³. In primo luogo nella mia proposizione mancano le voci *in altro*, e nell'estratta caritatevolmente, e con tutta la buona fede vi si trovano soggiunte. Or della mia proposizione, quale è nel mio libro, qual altra mai può esser più retta, più evangelica, più pura? Ella è dettata colle parole medesime de' S. Padri. *Noi siam persuasi, che Iddio non abbia di mestieri dell'offerte delle corporee cose, veggendo che tutte le cose sieno suo dono. E crediamo ch'egli ami soltanto coloro, i quali imitano le sue virtù, la moderazione, la carità, la giustizia.* Non è questa la medesima nostra proposizione? E pur ella è di S. Giustino martire nell'Apologia a pro de' Cristiani. *Chiunque a' divini precetti ubbidiente si dimostra, costui rende culto al vero Dio, a cui coll'innocente vita, e colla virtù si sacrifica.* Son queste parole di Lattanzio¹⁴. Cento altri luoghi potrei recare; ma che mai fanno di mestieri?

*At nos virtutes ipsas invertimus, atque
Sincerum cupimus vas incrustare.*

Dall'anzidetta evangelica proposizione, come da erroneo principio, vengono poi dedotte *le necessarie conseguenze* nella quinta proposizione contenute, ed a me imputate, cioè, che Iddio non sia datore d'ogni bene, che non debbasi implorare il suo onnipotente soccorso, ch'egli non debba riscuoter culto ed omaggio dalle sue creature. Quando io propongo ad imitare agli Uomini la divina beneficenza, quando io la Divinità definisco per l'Essere espansivo nelle Creature della sua infinita bontà e felicità, come poi mi s'imputa, che io affermi non essere Iddio d'ogni bene datore?

*... Pergis pugnancia secum
Frontibus adversis componere.*

Oh Dio d'ogni bene datore, donate pure a' miei inimici i santi lumi del vero, e del giusto. Come riprovasi da me l'implorazione del divino ajuto, quando nel luogo stesso io dico, che colla giustizia, e colla virtù l'Uomo dee meritare il favore del Nume?

A delitto mi viene eziandio ascritto, che molti riti, usanze, e pratiche cristiane paragono a quelle de' Gentili. Ma chi non sa, che molte immagini ed ombre de' sacri ebrei, e cristiani riti ebbero i Gentili, che dagli Ebrei appresero? Cioché i Padri hanno confessato, e con un torrente di maravigliose erudizioni hanno fra gli altri Uezio, e Bochart dimostrato. Chi altro, fuor de' miei critici, ignora, che da' primi Padri e fondatori della nostra Santa Religione, molte gentili usanze vennero adottate, e da profane, ch'erano in pria, furono poi rese sacre? D'ugual peso è l'imputazione di aver chiamati *feroci divoti*, e *pii sanguinarj* i duci e prenci delle Crociate. Da cattolicissimi scrittori quel trasportato zelo de' crocesegnati si biasima eziandio; ed empia poi tal proposizione nella mia bocca si ritrova.

Deducendo gli avversari miei *le necessarie di loro conseguenze*, formano molti esatti sillogismi da servir d'esempio a coloro, che l'arte di ragionare vogliono apprendere. Perché così ottimi esemplari non si disperdano, eccovene un elenco. *L'autor de' Saggi come superstiziose riguarda le sacre usanze de' Pagani, le acque lustrali, e simili cose: dunque pensa che superstizioso sia il sacro rito del battesimo. Le prime famiglie de' Greci e de' Romani dal ratto ebbero principio: dunque il matrimonio non è di divina istituzione*¹⁵. *Nella elezione delle Vestali, e di altri Sacerdoti gentili usavasi il rito del ratto. Dunque il Sacerdozio cristiano è figlio d'istituto umano, e nato dal ratto*¹⁶. Con questo modo di argomentare ritroveranno in Giovanni Gersone l'Alcorano.

Per corona della terza imputazione mi mettono in bocca un vaticinio del prossimo estermio della cristiana Religione. Fra tanti titoli di panteista, fatalista ed altri, de' quali mi hanno generosamente onorato, mi mancava il solo nome di Pseudo-Profeta. Le mie parole son queste¹⁷. *Già nel silenzio dei misterj, e nella sacra solitudine al profano chiusa si preparava la luce della verità, che passando attraverso le mura dell'augusto tempio a poco a poco irraggiar dovea il bujo della barbarie, fiaccando l'idra di un adorato errore.... Lo stabilimento di sì fatti misterj in ciascuna nazione è nello spirare dell'ultimo periodo della barbarie, prima del qual tempo non ne son esse capaci. I mistici filosofi, mentre atterrano lo spirante cadavere della barbarie, accelerano il giorno della coltura, e dell'umanità.*

Colle medesime parole poteano farmi ogni altra cosa predire, o la carestia, o i numeri del lotto. Ma gli uomini eruditi, che non sono né vili calunniatori, né critici maligni, chiaramente ravvisano, che io parlo de' misterj d'Iside, di Mitra, di Cerere, di Orfeo. Erodoto, Cicerone, ed altri ci hanno tramandato, che i misterj conferirono non poco alla coltura delle nazioni, ed in conseguenza al distruggimento della barbarie. Son queste le parole dell'Orator filosofo¹⁸. *Tuque Ceres et Liber, quorum sacra, sicut opiniones hominum, ac religiones ferunt, longe maximis atque occultissimis caeremoniis continentur, a quibus initia vitae atque victus, legum, morum, mansuetudinis, humanitatis exempla hominibus et civitatibus data, ac dispertita esse dicuntur....*

La medesima cosa si afferma da me. I tropi usati dello *spirante cadavere della barbarie*, e gli altri, che con vivacità ci rappresentano la barbarie de' secoli, con malignità vengono interpretati per lo sterminio della cristiana Religione. E citansi in compruova di codesta maligna interpretazione i versi d'Orazio premessi da me al primo volume.

*Multa renascentur, quae jam cecidere, cadentque,
Quae nunc sunt in honore.*

Il Poeta in quelli versi parla delle vicende delle lingue. Io delle politiche rivoluzioni. I miei censori credono, che Orazio ed io profetizzato abbiamo la caduta della cristiana Religione, prendendo Orazio in iscambio dell'Abbate Gioacchino, famoso scrittore di somiglianti profezie.

Non minore zelo di buoni Cittadini, e fedeli sudditi, che di religiosi Uomini ha destato l'ardore de' miei dottissimi ed imparziali censori. Nella quarta imputazione, facendo sempre uso verso di me della loro innata carità, mi addossano il reato di aver biasimato l'Aristocratico, e Monarchico governo, lodando soltanto la democrazia ne' miei *Saggi*. Prima di chiamare ad esame l'estratte proposizioni, leggete in grazia, miei Signori, alcuni luoghi dell'opera mia intorno al Monarchico governo. Nel II volume a pag. 141, dopo l'analisi de' tre governi, cioè Monarchico, Aristocratico, e Popolare, che io egualmente chiamo regolari e perfetti, m'esprimo così. *Ma la coltura, e la perfezione della società esser può dovunque fiorisca qualsiasi de' tre divisati regolari governi, o che il sommo impero venga amministrato da un solo, o da più, o dall'intero popolo, o che sieno mescolate tra loro coteste semplici forme di governo. Basta solo, che la civi-*

le libertà vi sia rispettata, che dalle leggi sia protetta, e difesa, che placido, e tranquillo in piena sicurezza riposi il cittadino, e de' suoi dritti adopri a suo talento, regnerà sempre ivi l'ordine e la pace, le scienze, e l'arti. Ed a pag. 142 dello stesso II vol.: *Due sono adunque le proprietà d'un perfetto e regular governo, o sia quello di un solo, o di pochi, o di molti.* Ed a pag. 96 dello stesso vol.: *Per lo più i primi Re furono i capi della plebe, i Tribuni del popolo. Vindici de' dritti di un'oppressa plebe, argine e scudo agl'infelici contro l'orgoglio d'una feroce nobiltà, facendo la causa comune, fecero anche la propria, e del diadema regale si adornarono la fronte.* La vostra moderazione, la vostra vera carità cristiana non vinca questa volta la giustizia, e confessi pure, che più atra tempesta di rea calunnia non si formò giammai da' torbidi venti dell'invidia, e dell'interesse. Quando così chiaro si parla, le interpretazioni possono aver mai luogo? Ma a parte a parte vengano disaminate l'estratte proposizioni. Nella XXXIII affermano, che per mia opinione la Sovrana autorità sia nata dalla forza, e non altro sia il legittimo titolo di quella, che la forza stessa. Non son io, è la storia, che ci dimostra, che nelle più poderose destre passò sempre lo scettro. Ma non segue da ciò la maligna illazione, che la forza sia il solo legittimo titolo delle Sovranità. Il tacito consenso de' popoli seguito dopo l'invasione, la pubblica utilità, legge suprema, la quale i popoli determinò a consentire al già stabilito governo, legittimarono le violente invasioni. Non cito né ragioni, né autorità. Queste non provano per voi. Quelle vi sono pur troppo note. Per i miei avversari l'une, e l'altre sarebbero inutili.

Cotesta risposta si dà ben anche alla XXXIV¹⁹ proposizione, nella quale ripetesi l'istesso, soggiugnendosi solo, che a mio sentimento il governo monarchico offenda la naturale libertà, la quale nello stato popolare conservasi soltanto. I sopra addotti luoghi mi giustificano abbastanza, e palesano la calunnia. Ma io piuttosto voglio credere, che su questo proposito abbia maggior parte avuta l'ignoranza, che la malignità. Hanno per avventura i miei benevoli censori confusa *libertà politica e civile*. La prima non si può ritrovare, che nella democrazia, la seconda ritrovasi in ogni regolare governo, come si è il regno, e l'aristocrazia. Io gli rimetto al famoso autore dello *Spirito delle leggi*, dal quale istrutti su di tale distinzione si rimarranno forse di censurarmi. Per la felicità de' popoli, per la perfezione della Società è necessaria la libertà civile, la quale è riposta nella tutela, che prendono le leggi de' dritti di ciascuno. A questa libertà civile aspira il filosofo. La libertà politica amasi soltanto, ove ritrovasi per la forma del governo stabi-

lita. Nella proposizione XXXV ridicendosi l'istesso, non si richiede novella risposta.

Se poi i Principi Normanni furono violenti conquistatori, se di rapine arricchirono sé, e la S. Chiesa, lo leggano pure ne' più cattolici scrittori, Ludovico Muratori, e Pietro Giannone. Ma da ciò per tanto non segue, che i susseguenti Principi col più legittimo titolo non avessero tenute le di loro conquiste. Il tacito consenso de' popoli, la pubblica utilità convertirono la rapina in legittimo possesso, la forza in dritto, e col suggello della giustizia autenticarono l'acquisto della violenza.

Mio reato si è pure l'impugnare, come essi dicono la proposizione, che l'autorità de' Principi nasca da Dio²⁰. Voi nol crederete affatto. In tutti i luoghi citati da' *Saggi Politici* non si dice una sola parola intorno a ciò; e riscontrandoli, chiaro lo vedrete. È questa una delle felici solite *necessarie illazioni*. Come avrei detto, che non viene da Dio l'autorità suprema? Iddio vuole la perfezione e la felicità degli uomini; vuole adunque la società, vuole la sovranità, senza la quale non vi potrà mai essere società di sorte alcuna. Son queste verità stabilite, e pienamente dimostrate ne' miei *Saggi*.

Si conchiude la quarta imputazione con la seguente proposizione erronea ben anche in politica. *La vera nozione della legge non si ritrae dagli erronei codici degli Uomini, ma dagli eterni e immutabili esemplari della natura*²¹. Che son forse i Licurghi, i Soloni non soggetti agli errori? Papiniano, Paulo han mai l'infalibilità pretesa? La seconda parte di cotesta erronea proposizione è di quelle per illazione dedotte, e vien così nell'Elenco espressa. *La natura ci parla per mezzo dell'interesse*. Conseguenza dedotta al modo usato. Ma io pur l'ammetto. Zelanti miei critici, rispettabilissimi censori, sappiate al fine, che i Filosofi per interesse non intendono soltanto quel fulgido oro, che voi veramente disprezzate, ed avete a vile, ma tutto ciò, ch'è l'oggetto de' nostri umani desiderj, ben anche la gloria, e la virtù.

L'ultima imputazione riguarda la buona morale offesa. Nella XVII estratta proposizione censurasi, che la società delle donne eziandio senza il fisico bisogno, o sia anche *fuori dello stato conjugale* (parentesi degli accorti censori) è da per sé necessaria²². In quel luogo parlasi dell'interno sentimento dell'ordine e della bellezza, che in noi produce un bisogno morale, il quale non altrimenti si soddisfa, che colle bell'opre di gusto, e colla innocente conversazione delle vaghe donne, di spirito, e di talento fornite. Ma i miei censori non credono, che si possa mai colle donne affatto conversare, se non per l'esercizio del fisico bisogno. E come al fisico biso-

gno hanno apposta la parentesi del matrimonio, al bisogno morale credo, che hanno sostituita quella della fornicazione. Gli uomini onesti e moderati conversano colle belle donne, che hanno spirito e talento, soddisfacendo al moral bisogno di un'onesta spiritosa utile compagnia, senza che a saziare il fisico bisogno abbiano il pensiero.

Parimenti si censura la mia proposizione²³ nella XV dell'Elenco estratta, nella quale si afferma, che la conversazione del bel sesso, e la vita galante, isviluppa i delicati sentimenti, e desta le più belle passioni. Si fa il solito giochetto di parole, si aggiugne alla voce *galante l'effeminata*, che per i miei censori è sinonimo della prima. Soffrite in grazia, o miei umanissimi Signori, di leggere quell'intero luogo, e giudicate poi, se siavi riprensibile cosa. Le donne, io dico, presso de' popoli polita, meglio educate, coltivando lo spirito, agli Uomini son oggetto di stima, e si rendono non meno per la bellezza, che per le galanti maniere e i tratti di spirito, interessanti; e mescolando l'amicizia e l'amore destano le più utili passioni. Io parlo quivi de' legittimi amori; e i critici miei hanno sempre per la testa gl'incestuosi e adulteri amori di Edipo, e di Egisto.

Di simil fatta è la XVI proposizione, nella quale mi si rinfaccia, che ho chiamata la beltà *luce beatificante, raggio celeste*, che penetra lo spirito, e vi diffonde un dolce consolante e divino piacere. O sacri ingegni del Petrarca, del Casa, e del Bembo venite in mio soccorso. Voi, che arricchiste la poesia delle vaghe e sublimi platoniche idee del bello, rispondete per me colle vostre armoniose e dotte rime. Ma no: Per i miei censori sarà meglio citare il poeta del secolo.

*È la beltà del Cielo
Un raggio che innamora.*

Creder non posso, che ignorino questa leggiadra anacreontica, avendola per avventura più di una volta udita cantare sul cembalo da qualche beatificante bellezza, loro non del tutto ingrata e dispiacevole.

L'uomo naturale, cioè selvaggio, non filosofo, non cristiano, è vendicativo. Alla vista del nemico, caduto sotto il suo braccio, brilla la gioja nel suo cuore. È la XIV proposizione erronea in morale. Non voglia il Cielo, che come i miei censori con sì atroci ingiurie hanno offeso me penetrato da' dolci sentimenti della filosofia, e di quella divina cristiana morale, che io con trasporto adoro ed amo, avessero offeso un qualche selvaggio, e fossero poi nelle sue mani giunti. Si avvedrebbero allora, se vendicativi sono gli uomini per

natura. Quando non v'ha legge civile, non magistrato alcuno, l'offeso vendicasi da per sé, e punisce l'offensore. Vendetta e pena sono l'istesso nello stato di natura. E presso i giuriconsulti *publica vindicta* è la pena de' pubblici delitti.

Dopo la fedele esposizione de' fatti, giudicate se io son colpevole, se tal fiera persecuzione io merito, avendo soprattutto il mio libro alla pubblica censura delle due potestà esposto. Ed avendolo dato fuori munito della Real permissione, e secondo il costume anche dell'ecclesiastica licenza. Ecco le mie accuse, e la mia discolpa. Mi difenda l'innocenza, la vostra virtù, la incorrotta giustizia di Monsignore. Io sono apertamente calunniato. Si alterano i sensi delle mie proposizioni. Mutansi le parole. Si citano luoghi, ne' quali non ragionasi affatto di ciò, che mi viene imputato. Si adopra una logica della ragione distruttrice. Le più innocenti proposizioni vengono censurate per ree ed empie. Non solo a me si fa la guerra, ma si fa ben anche al progresso delle buone lettere, e delle cognizioni. E chi vorrà mai più coltivare con tanto pericolo le scienze, diffondere i lumi con tanta fatica acquistati, se il compenso delle lunghe vigilie dev'essere poi una fiera e atroce calunnia? Sotto il giusto governo del più clemente Sovrano, al cui trono d'appresso siede la filosofia, e nella voce de' suoi Ministri gli favella, nel secolo della ragione, nella già dotta Italia si vogliono da privati malevoli spegnere l'arti, e le scienze, mentre dalla Sovrana destra versansi premj e favori, onde liete quelle germogliano all'aura della Reale sua protezione e cura. Or voi, che siete incorrotti custodi della vera e pura evangelica dottrina, l'ornamento dell'Università Napoletana, coloro, a' quali la Sovrana confidenza ha degnamente appoggiata la gelosa carica di Teologi di Corte, leggete, esaminate, e col coraggio, che inspira la virtù, difendete l'innocenza, e la ragione.

¹ Tom. I, Sag. I, pag. 62, 82, 87, 89, 91. App. al primo sag., pag. 41, 50. Tom. II, p. 7.

² De civitate Dei lib. V, cap. VIII.

³ Lib. cit. cap. IX.

⁴ Tom. I, App. al primo saggio, pag. 41 e gl'interi cap. X, XI, XII. Tom. II, pag. 7, 113, 119, 199.

⁵ Cicerone, III, de Orat. *Sensa mentis et consilia* etc.

⁶ Tom. I, Sag. II, pag. 66, 75, ed altrove.

⁷ Cap. XX, primo Saggio, pag. 62.

⁸ Pag. 70.

⁹ Sag. I, pag. 50.

¹⁰ Prop. 7 dell'Elenco, Sag. I, pag. 98.

¹¹ Prop. 5, 6, 19, luoghi citati dai Saggi. Tom. I, Sag. I, p. 52, 85. App. al I Sag., p. 50, 53, 63, 64. Sag. II, pag. 18, 65. Sag. III, p. 22, 29, 39. Tom. II, p. 37, 52, 53.

- ¹² Prop. 22 dell'Elenco.
¹³ Sag. II, pag. 71.
¹⁴ Lib. VI, cap. IV, delle divine istituzioni.
¹⁵ Prop. 28 dell'Elenco.
¹⁶ Prop. 30 dell'Elenco.
¹⁷ Prop. 32 dell'Elenco, pag. 8, Tom. II.
¹⁸ Lib. V, in Verrem § 72.
¹⁹ Vol. II, p. 100, 140.
²⁰ Prop. 35 dell'Elenco, luoghi citati.
²¹ Tom. I, Sag. III e IV, p. 18, 28, 39; Sag. II, p. 36, 73. Prop. 36 dell'Elenco, luoghi citati. Tom. II, p. 129, 131.
²² Tom. I, Sag. II, p. 33.
²³ Tom. II, p. 163.

CONSIDERAZIONI
SUL PROCESSO CRIMINALE

*Sed dum veritati consulitur, libertas
corrumpebatur.*

Tacit. Lib. I. Annal.

AL R. CONSIGLIERE
SIGNOR CAVALIERE
D. LUIGI MEDICI
DE' PRINCIPI D'OTTAIANO.

Gentilissimo Sig. Cavaliere; Eccovi le mie considerazioni sul processo criminale. Alle vostre replicate richieste, a' vostri rispettati comandi ubbidisco alfine. Elle sarebbero eternamente rimaste nell'oblio sepolte, se la vostra autorità non ne le avesse a viva forza tratte.

Io era fermamente deliberato di non imprimere più alcuna delle mie produzioni. Vi è pur noto l'amaro frutto, che ho ricolto da' miei Saggi politici, travaglio di tanti anni. Una fiera persecuzione, che la calunnia ordì, è stato il compenso delle mie lunghe vigilie. E benché i dotti uomini dell'Italia, e altresì di oltremonti abbiano di distinti elogj onorata la mia opera, che non ha oprato in Napoli la calunnia per turbar la mia pace, e recare una mortal ferita alla mia intera fama? Ma voi l'avete pur voluto; ed ecco sotto gli occhi del publico quelle osservazioni, che per molti anni ho fatte nell'esercizio della mia criminale avocazione. In esse, se non ravviserete il profondo politico, il dotto giureconsulto, vi scorgerete per certo il zelante cittadino, l'amico dell'uomo, ma il placido amico.

Un autore, il quale non ha sposato, che il partito della verità, che altro interesse non ha, fuor che il publico bene, offender deve sovente gl'interessi privati di molti, de' quali si attira addosso l'inimicizia, e la maldicenza. Un filosofo, che dal suo umile ed oscuro gabinetto osa levar la coraggiosa mano per atterrare un colosso, che il pregiudizio, e l'opinione hanno innalzato nel corso di molti secoli, non può trovare i suoi partegiani in coloro, che usando la memoria per ragione, e l'autorità per evidenza nelle decisioni di Afflitto, e di Riccio cercano i principj della publica ragione. Gli schiavi dell'abito e dell'esempio saranno i miei dichiarati nemici. Ma la verità, che solo anima la mia penna, il bene dell'umanità, la gloria

del Sovrano, che scaldano il mio petto, mi dan coraggio a disprezzare l'ignorante disprezzo, e la calunniatrice invidia. Quando la filosofia per la bocca degl'illuminati ministri osa avvicinarsi al trono, quando ella dai più amabili de' Sovrani viene placidamente accolta, non vi ha timore alcuno nel modestamente proporre l'ingenua verità.

Oso adunque colla fiaccola della filosofia correr per entro le tenebre del Foro; intrepidamente oso tentare le profonde piaghe, che inferno e guasto rendono l'universale criminal sistema di Europa; oso di attaccare le regnanti oppinioni, consacrate dalla penna de' forensi, e adottate talora dalla veneranda autorità delle leggi; e la riforma ben anche ne oso proporre. Non sono le mie considerazioni il solo prodotto della sterile meditazione, ma soprattutto dell'esperienza. *Pars maxima fui*. Se talora discendo alle più particolari cose del nostro Foro, mi scusi pure il sacro dovere di cittadino.

Voi intanto, che siete tra il felice e breve numero di que' benefici spiriti, che amano la patria, e la coltura della nazione, voi che all'estese cognizioni del foro unite le sublimi teorie politiche, al fianco del Pretore collocando i filosofi, gradite questo monumento di amicizia, e di rispetto, questo tributo, che vi rendono le lettere, memori ognora, che per la protezione del gran Lorenzo, e di Papa Leone elle dalla notte della barbarie risorsero alla nuova luce della coltura; e permettete, che mi dica per sempre

Obligatiss. serv. ed amic.
Franc. Mario Pagano.

AL LETTORE

INTRODUZIONE

L'Uomo, cotesto animal superbo delle produzioni della sua mano, e del suo ingegno, che fissando le leggi del moto misura l'invariabile corso de' pianeti, e colle sue varie e penetranti vedute regola la sorte degl'imperi, un tempo nudo ed irsuto errò per le orride foreste, si ricoverò nelle tane, e ne' cavi degli alberi nell'inclemenza delle stagioni, e co'indistinti mugiti palesò i rozzi e pochi sentimenti del cuore. O preda delle fiere, o vittima del furore de' suoi nemici sovente del suo sangue tinsè le selve native. Un'ingenita forza, ed una morale attrazione lo sospinse alla società, cercando in quella una più sicura e tranquilla vita, un più agiato ed opulento vivere, uno sviluppo maggiore dello spirito e del cuore. Ecco i tre grandi oggetti, ecco i tre principali scopi del vivere sociale.

La criminale legislazione rende l'uom tranquillo e sicuro; l'economia opulento ed agiato; e le scienze, e l'arti gli formano e sviluppano lo spirito. Se ti sospinga mai la fortuna su i lidi d'un popolo ignoto, e se brami tu sapere, se il brillante giorno della coltura ivi dispana la sua benigna luce, o pur se le tenebre dell'ignoranza, e della barbarie l'ingombrino d'orrore, a cotesti tre grandi oggetti rivolgi il guardo, e ti sarà subito palese il civile stato dello sconosciuto popolo. Apri il suo codice penale, e se ritrovi la sua libertà civile garentita dalle leggi, la sicurezza e tranquillità del cittadino al coverto della prepotenza e dell'insulto, francamente conchiudi, ch'egli sia già colto e polito. Se le sue campagne lungi di offrire immensi deserti dimostrino i frutti dell'industria e del sudore, se i prodotti della fertile terra sien preparati e lavorati dalla mano dell'industre artefice, se i fiumi costretti a servire all'utilità dell'uomo, se i porti, che offrono mobili città su l'acque, annunziino il florido suo commercio, e l'opulenza, è dato già il secondo gran passo verso l'apice della coltura.

Finalmente rimira lo stato dell'arti e delle scienze, che mentre migliorano lo spirito, dispancono novello lume ed alla legislazione ed all'economia. Se l'arti e le scienze in vece di essere un vano gergo, un gruppo d'inutili cavilli, un pedantesco lusso di fastosa erudizione, sieno il prodotto dello studio e dell'osservazioni della natura, lo spirito nazionale già grande e perfetto è divenuto.

Ma dove l'uomo non è, né sicuro, né tranquillo, ivi né industrie, né ricco, né saggio esser potrà giammai. La civile coltura e grandezza è una sublime, e vasta pianta, di cui la radice è la libertà civile, l'opulenza è il tronco, le scienze e l'arti sono i rami, i quali al tronco, ed alle radici rendono pur coll'ombra loro quel vigore, che da esse ritraggono. E cotesta libertà civile vien costodita dalla criminale legislazione, e da pubblici giudizj, l'oggetto più principale, e più interessante di quella. Il criminale processo, stabilendo la forma de' pubblici giudizj, è la custodia della libertà, la trinciera contro la prepotenza, l'indice certo della felicità nazionale.

Capo I. – *Della libertà civile.*

La società, la di cui formazione precedé tutti gl'immaginati patti sociali o taciti, o espressi, fu figlia del bisogno. La naturale imperfezione dell'uomo, l'insufficienza sua per la propria felicità, l'impeto, che al ben essere ognor lo sospinge, lo strascinarono a cercare de' suoi simili la società, la quale riparando a' suoi bisogni, lo rende felice, per quanto la sua natura comporta¹.

Chi dice società, dice altresì legge, senza della quale non può veruna società giammai sussistere. Lo stato selvaggio e barbaro degli uomini è lo stato della guerra privata, della distruzione, del caos morale. Ivi ciascun adopera le naturali forze dello spirito e del corpo, esercita le sue native potenze per quanto l'appetito lo sprona².

Gli oggetti da soddisfare gl'illimitati suoi desiderj o non bastano, o dagli stessi gli oggetti medesimi vengono desiati, e quindi la collisione, la guerra, la dissociazione, l'universale distruggimento.

Ma l'architetto supremo della natura, che vuole la conservazione delle specie tutte, le quali ha colla divina sua mano nell'universo sparse e piantate, per mezzo dello sviluppo de' suoi bisogni medesimi, e delle naturali facultà, sospinse l'uomo alla società, e lo ridusse sotto il freno di quell'eterna legge, scritta nel codice dell'Universo, scolpita nella luce de' Cieli, nel corso de' Pianeti, e nel fondo del cuore umano. Legge unica ed eterna, che applicata al moto

de' corpi forma l'ordine fisico, considerata in rapporto degl'individui tutti componenti l'ampia famiglia del genere umano, dicesi Legge di natura, relativamente alle diverse nazioni, come particolari individui annoverate, chiamasi la Legge delle genti, e finalmente adattandosi ad una particolar società è la Legge Civile.

Cotesta legge è la limitazione degl' esercizj delle naturali potenze³. Dalla quale limitazione nasce la pace, la concordia, e la società. E di cotesta limitazione altra non è la norma, che la conservazione insieme combinata di ogni individuo, e della specie intera: cosicchè ciascuno possa a sua voglia usare le sue facultà, come e quanto né a sé, né ad altrui noccia.

Nel fisico sistema dell'Universo la vicendevole resistenza de' corpi produce la limitazione, ed in conseguenza l'equilibrio, e l'ordine. La pena nell'ordine morale è quanto la resistenza nei corpi. Gli esseri sensibili ed intelligenti, perché liberi, possono violentare ed essere violentati. Ma la pena è la resistenza, l'argine, la limitazione del libero ed illimitato esercizio delle naturali facultà, la mantentrica della società, la madre dell'ordine, la difenditrice delle Legge, o la Legge medesima.

I dritti adunque sono le medesime naturali potenze e facultà circoscritte e limitate dalla Legge, giusta la norma della comune utilità, o sia della felice conservazione dell'intero corpo sociale. E ciascuno cittadino può sicuramente adoprare le sue forze, e dispiegare gli esercizj delle sue potenze tutte secondo l'anzidetta limitazione.

La libertà civile nella facultà consiste di potere valersi de' suoi dritti senza impedimento alcuno. Ella è la facultà, come dice Cicerone, di far tutto ciò che ci piace, purché dalla Legge non venga vietato. Non può impedirsi interamente col fatto, che cotal libertà non si offenda talora col delitto. Tale è la Legge, come si è detto, degli esseri liberi. Ma ben ciò non adopera, che ove son delitti, già non siavi libertà. Ella si perde soltanto allora, che impunemente il cittadino offender si può, che certa e stabile pena non arresti, o punisca l'offensore. Quando la Legge lascia i dritti del cittadino alla violenza esposti, quando colla pubblica forza non gli difende, protegge, o vendica almeno, non è più sicura la libertà civile.

Il dritto, che garentito non vien dalla forza, è nullo e vano. Nello stato selvaggio e barbaro la forza privata sostiene il dritto di ciascuno. Nella città la pubblica forza del sommo impero protegger dee i dritti del cittadino.

Ma se la Legge fornisca il mezzo, o ad un cittadino privato, o ad una intera classe ed ordine dello stato, ovvero al Magistrato istes-

so di opprimere gli altri col braccio della pubblica forza, che deve tutti ugualmente difendere, non solo omettendo, ma commettendo altresì, spegne la libertà civile.

Né solo col fatto, ma colla potenza eziandio di poterlo fare, anche che non si arrechi violenza alcuna, offendosi la libertà. La sua delicatezza si è pur tale e tanta, che ogni ombra l'offusca, ogni più lieve fiato l'adugge. L'opinione sola di potere impunemente essere oppresso ci dispoglia della libera facultà di valerci de' nostri dritti. Il timore attacca la libertà nella sua sorgente istessa. È un veleno nel fonte infuso, onde scaturisce il fiume. Là dove l'esterna forza impedisce soltanto l'esercizio della libertà.

Fa dunque di mestieri, che la Legge c' ispiri l'idea della sicurezza, ed alimenti così lo spirito della civile libertà. Dove il cittadino non può essere impunemente oppresso, dove ei non può soffrire violenza alcuna, s' egli pria non l'abbia altrui recata, ov' egli è persuaso e sicuro, che inviolabili sono i suoi dritti, sacrosante le proprietà, ivi all'ombra delle leggi respira le dolci aure della libertà civile, e gode il soave sentimento della tranquillità, germoglio della sicurezza.

¹ Veggasi il terzo de' nostri Saggi Politici.

² Veggasi il secondo de' Saggi Politici.

³ Veggasi il quinto dei Saggi Politici cap. 13.

Capo II. – *La mancanza del processo e le soverchie dilazioni distruggono del pari la libertà civile.*

Premesse coteste verità, non fa di mestieri il dimostrare, che ove trionfa l'impunità; il cittadino non è né libero, né tranquillo, ché un pronto ed esatto gastigo de'rei forma la pubblica sicurezza. Per opposto, se per indagare e punire i delitti sciolgansi soverchiamente le mani al giudice, ond' ei molto ardisca, ed illimitatamente adoperi, se la legge gli somministri il mezzo, per cui o il cieco zelo, o la malvagità coverta del manto del giusto possa attentare su i dritti del cittadino, abusare del sacro deposito del pubblico potere, la libertà e l'innocenza, i due gran numi, che devono sovr'ogni altra cosa rispettare le leggi, non saranno giammai sicure.

Ma se inutili e soverchi legami freneranno il giusto zelo d'un illuminato giudice, l'impunita reità attaccherà la pubblica sicurezza, il primo e grande oggetto della società.

Fa dunque di mestieri, per quanto mai si possa, di accoppiare e riunire insieme due contrarj estremi: cioè a dire: *pronto ed esatto*

punimento de' rei, e libertà civile. Ecco un difficile ed interessante problema per l'umanità. *Ritrovare il giusto mezzo, che unisca insieme due contrarie ed opposte cose, cioè pubblica sicurezza, ed esatto castigo de' rei, cosicchè entrambe l'una all'altra non si opponga, ma co-spirino insieme allo stesso fine.* Cotesto è il grande oggetto d'un regolato processo, e lo scopo delle nostre presenti ricerche.

Capo III. – *Necessità del processo.*

Quella serie e quell'ordine di giudiziarie azioni, e quel metodo, secondo il quale il giudice si dee condurre nella ricerca del delitto e del reo, e quindi nella di lui condanna, si è il criminale processo. Ne'saggi e moderati governi le leggi ne hanno sempre mai ordinata la forma, prescritte le solennità. Elle gelose custodi de' sacri inviolabili dritti del cittadino comandano, che niuno sia punito, cioè a dire, che niuno sia dispogliato del menomo suo dritto, fuor che per un misfatto, con un legittimo processo provato. Contente elle non sono della sola convizione del giudice, ma richiedono altresì tal pruova, che ogni ragionevole uomo esser ne debba convinto, la quale sia certa, stabile, permanente, vale a dire, che in perpetui, ed inalterabili monumenti consista. Vogliono che nelle stabilite forme l'intero giudizio si compia, e fra inviolabili confini il procedimento del giudice venga rinchiuso. Quindi non solo determinano la pena di ciascheduno delitto, ma benanche la quantità e la qualità della pruova, l'ordine ed il metodo di acquistarla, di accordare le difese all'accusato, e di profferire tutti i decreti infino alla sentenza finale.

Egli è pur vero, che le formalità ed un esatto processo prolungano i giudizj, ma esse pur sono le trinciere, ed i baluardi della libertà civile. *Non si dica* (per servirmi dell'espressioni del chiaro Blakston nel codice delle leggi criminali Inglesi) *che le forme arbitrarie di giustizia sien più pronte, e per conseguenza più convenevoli. Sarebbero esse senza dubbio da preferirsi, se la giustizia non ne soffrisse danno. Ci sovvenga pure, che le dilazioni de' giudizj, ed altri leggieri mali nella nostra forma di giudicare, sono quel prezzo, che ogni libera nazione nelle cause capitali paga per la sua libertà.*

Gridi il popolo ignorante e dolgasi a suo talento della lunghezza de' giudizj, dalle necessarie formalità prodotta, ed a' popolari lamenti accordino eziandio le di loro voci i sedicenti dotti. Ma saggio pensatore si guardi bene di profferire sì fatte politiche eresie. Per custodire il più prezioso de' civili dritti, dico la libertà, egli è ne-

cessario il freno della regolarità del processo, che arresti l'illimitato arbitrio del giudice, ond'egli impunemente non possa valersi del sacro ferro di Temide alle sue mani affidato per istrumento delle sue ree passioni. L'ordine ed il tempo intiepidiscono i violenti effetti. Essi ingigantiti vengono dal rapido operare, raffreddati dalla lenta ragione. La regolarità degli atti sforza il giudice a segnare il dritto cammino, e violata fornisce un argomento della sua malvagità, o dell'ignoranza. Il perenne monumento del processo si è una permanente pruova, o della giustizia, o dell'iniquità del giudice, che delinquente non potrà sfuggire l'infamia, che il pubblico gli minaccia, e il gastigo, che il Sovrano, custode delle leggi, gli riserba.

A sì fatte verità i sedicenti saggi opporranno per avventura l'autorità di un sovrano filosofo, dico di Platone, il quale opinò, che non dovessero le leggi minutamente descrivere l'ufizio del giudice, e l'andamento, che nell'adempire al sacro suo ministero dev'ei serbare; giudicando sufficiente cosa di trascegliere ottimi Magistrati, i quali eseguissero da per loro tutto ciò, che convengasi fare, onde la verità e la giustizia avessero luogo. Nel nono dialogo delle Leggi ei così dice. *Ove i giudizj al meglio, che si potrà, saranno bene ordinati, ed i giudici bene istituiti, e con ogni diligenza trascelti, a ragione saranno tralasciate molte cose intorno alle pene, ed allo stato de' condannati.* Da sì fatte parole si raccoglie, come ei mi pare, che Platone riprovi le leggi, che in ciascun caso volessero a' giudici prescrivere le minute regole, non già, ch'egli condanni un generale stabilimento nell'ordine giudiziario. Ma se questo sublime filosofo fu di contrario avviso, fa di mestieri riconoscere, che ei ben sovente trasportò nel fisico mondo, al disordine pur troppo soggetto, le belle idee del metafisico universo.

Rare volte avviene, che gli uomini avendo il potere nelle mani, sien ritenuti dalla virtù di non farne abuso. Il gran potere corrompe la virtù piuttosto, ch'ella non gli sia di freno. Quindi il nostro acutissimo Italiano politico ben si avvisò, allorché disse, che un saggio legislatore debba nella sua città tali ordini porre, che tolgasi agli uomini la facultà di mal operare, riducendoli nello stato di poter nuocere il meno, che sia possibile, ed imponendo loro la necessità di ben operare. Ei fa d'uopo aver d'avanti gli occhi, quanto agevole cosa sia, che corrompansi gli uomini, e si dipartano dalle rette istituzioni.

Oltre d'una sì fatta considerazione dee aversi presente eziandio ciò che di sopra si è detto, cioè che ogni potere, tranne quello della legge, sia della libertà nimico, e distruttivo. Ed è questa tanto più

sicura, quando sia minore l'altrui facoltà di nuocere; poiché qualsiasi opinione d'uno arbitrario potere aggrava lo spirito ed inceppa la volontà.

Per frenare adunque l'arbitrio del giudice ei fa di mestieri, che venga dalla legge ordinato tutto ciò, che allo stabile e regolar procedimento de' giudizj si appartiene, venga dico fissato il processo.

Capo IV. – *Le soverchie dilazioni, e formalità dan luogo all'impunità.*

Ma l'istesso processo garante della libertà, e della pubblica sicurezza esser ben può la funesta cagione, onde rimanendo impuniti i delitti, o con lentezza essendo puniti, pericoli la pubblica tranquillità. Le soverchie dilazioni, le molte, ed inutili formalità prolungano il giudizio, ed un facile scampo somministrano all'accorto reo. Quando esige la legge lunghe, e molte formalità, facile cosa ella si è, che ne venga tralasciata qualcuna. Ed ecco la nullità del processo, ed ecco aperto un ampio varco al reo, onde deluda la legge, e schivi la pena.

Inoltre una lunga serie di atti legittimi domanda altresì lungo tempo. Quindi la pena non sarà mai pronta, ed immediata al delitto. L'esempio più non muove, e la gravezza del misfatto si cancella dalla memoria. All'orrore del delitto, al tacito interno piacere della giustizia, al salutare timore della pena mirasi succedere la pietà dell'infelice, ed occulto odio contro il Magistrato, e la legge. Onde né certa, né pronta essendo la pena, germoglieranno i delitti, e ne verrà la pubblica tranquillità turbata. Per sì fatte ragioni la mancanza di un processo, o la sovrabondanza delle formalità nuoceranno del pari alla libertà civile, ed alla pubblica pace. Ciò che nel seguente capo verrà vie più chiaramente confermato e stabilito.

Capo V. – *Dell'impunità, e del soverchio rigore od arbitrio del Giudice.*

Una più distinta analisi ne farà meglio conoscere gli estremi, che debbonsi nello stabilimento di un regolar processo schivare, onde più agevole ne riesca poi l'intendere come si possa ritrovare un metodo che quelli insieme combini, onde si abbia lo scioglimento del proposto problema. La legge per conservare a' cittadini

la libertà civile deve vigorosi e forti ostacoli opporre, acciocché chicchesia non possa volendo dispogliare il cittadino de' suoi inviolabili diritti. Cotesto è per l'appunto l'oggetto della preservativa giustizia, che dicesi altresì polizia. Ma se sormontando i frapposti ostacoli taluno adoperi pur la forza, violando i dritti altrui, dee la legge vendicar l'offeso, e lo stato. Cotesta pubblica vendetta è appunto la pena, la quale è la perdita d'un dritto per un dritto violato. Ella è diretta ad arrestare l'impeto delle violenze, a rendere i cittadini sicuri. Ove sono impuniti i delitti, ivi regna ognora l'indomita licenza, ivi, come s'è detto di sopra, può essere impunemente de' suoi dritti il cittadino privato, ivi non godesi libertà, non si conosce sicurezza, non si gusta tranquillità. L'impunità adunque direttamente distrugge il principale oggetto della società civile.

Fa pertanto di mestieri, che provvegghino le leggi, che niuno delinquente s'involi alla meritata pena, chiudendogli ogni via di salvezza, e facendo all'animo suo presente il pronto ed immediato gastigo. Un pronto, certo, ed immediato gastigo è il solo argine, che innalzar conviene contro al torrente de' delitti. La volontà vien sempre determinata dall'urto del più efficace motivo. Quindi il timore di certo e presente gastigo bilancia il motivo, ch'alletta al delitto. Se lieve speme d'impunità scemi il valore alla pena, se al titubante animo del reo offra pure una via da potere scampare, o nell'occultazione della pruova, o nell'irregolarità del processo, o nel favore del giudice, il timore della pena inefficace diviene, e l'interesse che sprona al delitto, fa pender a suo pro la bilancia.

Ma schivandosi lo scoglio dell'impunità, prima distruttrice della libertà civile, non si dee spinger nell'opposto, urtare, dico, nell'eccesso del rigore. Un soverchio impegno di punire i rei, un eccessivo rigore, un precipitoso gastigo si menano dietro di necessità funesti effetti. Ove una legge in caratteri di sangue impressa comanda, che il più leggiadro fallo non resti impunito, che ogni delitto dalle tenebre, nelle quali la fatalità l'involge talora, al chiaro giorno de' giudizj sia necessariamente tratto; che un momento non divida la pena dal delitto, ivi fa pur d'uopo, che nelle mani del giudice ella confidi un arbitrario ed ismoderato potere. La prontezza dell'esecuzione esclude la formalità, e sostituisce al processo l'assoluta volontà dell'esecutore. La rigorosa ricerca dell'occulto delitto non si adempie, che per mezzo d'un illimitato potere, e di necessarie violenze ed attentati su la libertà dell'innocente. E sì fatto ed illimitato potere d'un terribile inquisitore non può esser soggetto ai legami d'un regolare processo.

In tale stato la libertà civile non può in conto alcuno allignare. Noi non saremo giammai stanchi di ridire, che dove i dritti civili possono essere impunemente offesi, che dove regnavi una forza, che non sia già quella della legge, la qual privata forza o ci tolga di fatti, o almeno possa impedire il libero esercizio della nostra volontà, ivi la pubblica sicurezza è perduta del tutto.

Quindi per costante principio stabilire si può, che a misura, che più grande sia l'arbitrio del giudice, sia men sicura la libertà civile. Con sì fatta stabile norma misurare si può la libertà, che ogni popolo gode. Felice e fortunato quello, ove infinito sia il poter delle leggi, e limitato assai quello del giudice; ove costui sia il semplice braccio e la voce della legge, anzi la legge istessa animata e parlante, e niente di più.

Capo VI. – *Periodo e corso del processo criminale
secondo le diverse civili vicende.*

Volendo sciogliere l'interessante problema di combinare il pronto ed esatto gastigo colla pubblica sicurezza, consultiamo la storia, censura de' secoli trascorsi, e norma insieme dell'avvenire. Osservando o gli errori altrui, o le savie istituzioni de' trapassati tempi potremo ben regolare le nostre. Ogni altro sentiero, che si batta, ne guida per certo alle vane e fantastiche regioni del fanatismo e dell'errore. Ma pria di tessere la storia del nostro processo, diffondiamo un passeggero lampo della politica ed universale istoria del processo presso le nazioni tutte, secondo le varie vicende civili. Il processo fa quel corso medesimo, che compiono le nazioni tutte ne' diversi loro, ma stabili periodi. Le barbare nazioni non conoscono affatto processo¹. Le di loro cause o si decidono col ferro alla mano, o col parere ed arbitrio d'un senato composto da' capi della nazione, e d'un re, duce nella guerra, giudice e sacerdote nella pace. Senza formalità alcuna e senza ordine prescritto, con un verbale processo, udendosi su due piedi i testimonj si dà fuori all'istante la decisiva sentenza. Mancano ivi le leggi regolatrici del processo². In una nazione barbara ancora la ragione non ha per anco ricevuto il suo intero sviluppo, e quindi le verità, le quali sono il prodotto del calcolo de' più remoti rapporti, non s'intendono per nulla. Per la qual cosa le barbare nazioni amano una pronta giustizia, ed alle loro semplici idee conformi; attendono alla sola realtà del fatto, ed alla naturale pruova. Non veggono la necessaria serie

de' funesti disordini, che nascono da un pronto, e dispotico giudizio, non intendono il rapporto del processo alla libertà, la necessità d'una pruova legale, stabile, e fissa; poiché non hanno idea vera ed esatta della libertà civile. Il di loro governo è fluttuante ognora tra il dispotismo e l'anarchia, essendo tra loro altri servi, altri assoluti padroni. Essi colla spada alla mano, e al prezzo del proprio sangue sostenendo l'indipendenza vivono nello stato di continua desolatrice guerra. Di questo rapido ed abbozzato quadro veggansi le pruove ne' nostri saggi politici.

Quando poi coltivasi più la Società, e da barbara civile e politica diviene, sviluppassi la ragione, si stabilisce un moderato governo, e vengono fissate le vere idee della libertà civile; si conosce allora la necessità d'un regolare processo; le leggi ne dettano la forma, e ne stabiliscono le utili e necessarie formalità, le quali, frenando l'assoluto arbitrio del giudice, non lasciano luogo alcuno alla pernicioso impunità.

Ma per la natura delle cose umane il florido stato d'ogni colta, e libera nazione si corrompe a poco a poco. La ragione sviluppata, assottigliandosi soverchiamente, diviene sofistica, e cavillosa. La raffinata sensibilità del cuore, la soverchia delicatezza del sentimento aprono la via alla debolezza, discacciano la maschia virtù. Colla virtù si perde la fede, l'interesse personale succede al zelo del pubblico bene, la nazione corre alla sua decadenza³. Le formalità del processo, si moltiplicano, le solennità cresciute danno luogo alla cavillosa eloquenza, al pernicioso arbitrio d'un giudice deferente. Il processo in somma diviene inestricabil tela, insidiosa rete, nella quale i piccioli e poveri cittadini vengono arrestati, ma i grandi ed i potenti rei rompendola ne fuggono via.

Una nazione corrotta, che dalla coltura passa nel lusso, nell'ozio, e nella viltà, per l'ordinario corso delle civili vicende ne' nostri politici Saggi ampiamente espone, cade sotto il pesante giogo del dispotismo. Cotesta è l'epoca della fine del processo. Tacciono e vanno in oblio le leggi. La volontà del despota, e di que' pochi, a' quali comunica il suo potere, è l'unica norma, che regola le pene ed i giudizj. In tale stato la libertà civile è spenta. Il processo più non esiste.

La corruzione del processo è per lo più l'occasione degli arbitrarj giudizj; poiché i principi vedendo l'abuso, che del processo si fa dagli ordinarj giudici, presentandosi agli occhi loro la fatale scena, che l'impunità offre in ogni dì, vengono costretti di richiamare a sé, ed a' loro delegati ministri la giudicatura, da' quali senza le so-

lite formalità si amministrano *de plano* i giudizj secondo l'equità e la giustizia naturale. Ed in sì fatta maniera lo stato de' giudizj ne' suoi principj ritorna, per quel necessario e fatale rivolgimento delle nazioni tutte nel di loro politico corso.

Le nazioni sotto il dispotismo son quasi lo stesso, che furono nella di loro prima barbarie⁴; e quindi ritornano i giudizj nello stato medesimo.

Concludiamo adunque cotesto discorso. La mancanza totale de' giudizj annunzia selvaggi, o al più le prime associazioni delle barbare città. Una rozza maniera di giudicare è l'indice d'una società, che ancor colta non è. Il regolare e legittimo processo è il prodotto d'una saggia legislazione, della nazionale coltura, e del moderato governo. Un processo, che alle dilazioni ed a' cavilli apre un ampio varco, che abbandona le redini all'arbitrio del giudice nel tempo istesso, che sembra di frenarlo, è l'indubitato argomento della vicina decadenza di una corrotta nazione. L'arbitrario procedimento senza formalità e senza processo è l'indice, e l'istrumento insieme di un fatale ed illimitato dispotismo.

¹ Veggasi il secondo e terzo de' nostri Saggi Politici.

² *Arbitria principum pro legibus erant.* Giust.

³ Veggasi il nostro Saggio VII.

⁴ Veggasi la distinzione fatta da noi della barbarie originaria delle nazioni che precede la coltura, e della barbarie di decadenza nel primo Saggio cap. X.

Capo VII. – *Periodo e corso del processo romano sino a' nostri tempi.*

Veggasi ora, se cotesta generale e politica storia convien col corso, che il processo criminale da' Romani infino a' nostri giorni fece. Diasi delle vicende de' giudizj una rapida storia, un fuggitivo aspetto, per quanto a noi pur faccia di mestieri.

Nei primi tempi della romana Republica, come benanche ne' cominciamenti delle greche città e dell'altre tutte, secondo che ne' nostri *saggi politici* si è dimostrato appieno, la forza e l'armi decidevano d'ogni controversia. Le antiche formole del tempo della violenza, le quali ne' giorni della più splendida romana coltura conservaronsi ne' giudizj, ne sono ben troppo evidente pruova¹. Quelle espressioni medesime, che dinotarono prima il contrasto eseguito col bastone, vibrato dalle robuste, e nude braccia de' selvaggi abitatori dell'Avventino, significarono dipoi i giudiziarij, e legali

combattimenti fatti coll'acume di Scevola e colla lingua di Tullio. L'asta, con cui i litiganti terminavano prima i loro sanguinosi piati, di poi adoperata fu dal Pretore per fare abbassare la testa de' litiganti al sacro impero della pubblica legge. Quando gli antichi riti si aboliscono, quando il tempo muta le vecchie usanze, la posterità attaccata a' primieri costumi, il popolo, nel quale la morale inerzia più grave si scorge, serba i nomi almeno de' spenti costumi, e delle abolite usanze.

Allorché lo spirito de' fieri Romani si andò pian piano civilizzando, e cominciò a formarsi un più regolare governo, il re alla testa di un aristocratico senato, quindi i consoli², che presero il luogo de' re, e successivamente ne' comizj il popolo, quando l'aristocrazia nel popolar governo si cangiò, senza processo, e senza formalità decideva le civili, e le criminali cause. Ma stabilendosi di giorno in giorno in quella repubblica una più regolare costituzione, la facoltà legislativa rimase nel popolo già divenuto sovrano, i consoli ritennero la potestà esecutiva, e quella di giudicare passò ne' pretori, e quesitori delle cose capitali, a' quali dal popolo prima in ciascuna occorrenza, annualmente poi fu delegato l'impero, quando le perpetue questioni vennero stabilite³. Quindi fissò la legge l'indispensabile ordine, e le certe formalità de' giudizj. E pubblici giudizj quelli furono detti, de' quali l'ordine, e la forma, la qualità e quantità della pruova dalle leggi stabilita venne⁴, ne' quali conoscevasi de' pubblici delitti, che offendono direttamente lo stato, e più debole ed infermo rendono il corpo morale. Ne' privati giudizj poi, che non avevano né certa, né stabile forma venivano i privati delitti giudicati, cioè quelli, che i privati dritti ledevano soltanto.

Espongasi adunque prima di ogni altro il processo, che ne' pubblici giudizj adoperato fu ne' tempi migliori e nel florido stato della romana repubblica. Il processo romano antico ci presenta l'immagine di una guerra con ogni solennità eseguita. Esso avea principio dalla dichiarazione dell'attacco, dall'intimazione del giudizio, la quale faceasi, citandosi il reo.

Dopo di che avanti del pretore, cui era addossata la questione o sia la cognizione di quel tale delitto⁵, proponevasi l'accusa con un formale libello. E cotal atto dicevasi la *dilazione* del nome, e del delitto⁶, e ben anche far talun reo, *reum facere*.

Il libello, la carta di accusa, o sia l'istanza dovea rinchiudere due parti. L'accusa propriamente detta professione, ed iscrizione *in crimen* con cui dichiaravasi il delitto, e la pena, che in esecuzione

della tal legge intentavasi all'accusato. *Io fo reo Milone, p. e. della morte di Clodio, e l'accuso in virtù della legge Cornelia de Sicariis.*

La seconda parte dell'istanza abbracciava l'obbligazione dell'accusatore di perseverare nell'accusa sino alla sentenza finale, e di dover soffrire la pena all'accusato minacciata, qualora nell'accusa si scorgesse la calunnia. E dovea ben anche l'accusatore dar malleadori, che garantissero la sua obbligazione. Questa seconda parte veniva detta *subscriptio in crimen*.

Il pretore capo del giudizio, se l'accusatore aveva il dritto di accusare, se il reo poteva essere accusato, riceveva il libello dell'accusa, il quale nel pubblico erario veniva conservato. L'anzidetto libello era trascritto in una tavola, la quale sospendevasi nel pubblico. E tal atto chiamavasi *recipere nomen rei, referre inter reos*. Dopo di che dicevasi *esse in reatu*.

Il nome del reo da tutti leggeasi scritto nella sospesa tavola, finché ne fosse di là cancellato o per mezzo dell'abolizione, o dell'assoluzione. Ciò, che diceasi *eripere, eximere, subtrahere ex reis*.

Dopo che il nome dell'accusato era nelle pubbliche tavole scritto, se egli era assente citavasi per *trinundium*, cioè per tre mercati, che celebravansi da nove in nove giorni. La citazione facevasi per *edictum*, cioè affigendosi l'ordine nel foro. Essendo o da principio presente per la richiesta, e citazione fattagli prima, come si è detto, dall'accusatore, ovvero presentandosi dopo le citazioni per *edictum*, la prima funzione, che adempivasi dal pretore, era la scelta de' giudici, la quale di ordinario faceasi nel seguente modo. In ciascun anno venivano elette tre, e di poi sino a cinque decurie di giudici. Ognuna di questa ne conteneva mille. I nomi di essi erano in un'urna rinchiusi. Il pretore ne tirava a sorte il numero dalla legge prescritto. L'accusatore, ed il reo ne davano per sospetti quanti pur piaceva loro: Ricusati i primi si tiravano di nuovo le sorti, ed era libera ognor la sospezione, finché potesse rimanere il numero dalla legge in quel giudizio prescritto. In tal maniera, come dice Cicerone *pro Cluentio*, non giudicavano, che coloro, nella scelta de' quali erano i litiganti di accordo. In certi casi elegevansi dalle parti stesse i giudici, però dal rollo delle centurie. Dopo l'elezione e la ricusa de' giudici, se non proponevasi dal reo eccezion dilatoria, il primo atto giuridico era l'interrogazione *ex lege*, la quale in ciò consisteva. L'accusatore proponeva la sua intenzione, cioè l'accusa. Il quesitore o il giudice della questione interrogava il reo, se avea infranta la legge Cornelia p. e., Pompeja, od altra secondo l'accusatore asseriva: Se il reo

confessava, il giudizio era terminato. Il reo confessò aveasi per convinto. Se avesse negato, o proposta eccezione, contestavasi la lite, cioè aprivasi il giudizio, cominciava il combattimento legale, il reo mutava la veste, prendeva quella de' rei, fornivasi di avvocati. Davasi subito il termine all'accusatore ed al reo per far l'uno, e l'altro l'inquisizione, cioè per cercare, ed ammanire quella pruova, che dovea nel giudizio produrre. Come nel nostro giudizio civile immediatamente dopo di essersi presentato il libello, o sia l'istanza, concedevasi il termine. E lo spazio o sia termine concesso per la legge Licinia e Giulia era per lo più di trenta giorni, scorsi i quali doveansi l'accusatore e il reo presentar nel giudizio. Ma secondo il bisogno e le circostanze dilatavasi, ed anche veniva talor ristretto. Lo troviamo abbreviato fino a dieci, prolungato a 100 giorni, quanti per l'appunto se ne concessero a Cicerone per fare l'inquisizione nella Sicilia contro Verre. Qualche volta fu prolungato ben anche ad un anno⁷.

Nel corso del termine concesso l'accusatore, e il reo faceva l'inquisizione, o sia ricerca della pruova, che a suo pro faceva. Cercava i testimonj e procurava i documenti, e gli elogj. Instruiva in somma il processo, e tutto ciò l'accusatore faceva, che adempiono presso di noi gl'inquisitori. L'accusa presso i romani era una pubblica carica, e l'accusatore veniva considerato come pubblica persona, cioè come magistrato della patria. Quindi nascevano le contese tra più, che desideravano l'accusa medesima, le quali in un preliminare giudizio detto *divinatio* venivano decise.

Avea il reo però il dritto di apporre un ispettore, un custode all'accusatore, onde si evitasse la corruzione de' testimonj, ed ogni frode nell'inquisizione che si potesse mai fare. Cecilio, che a Cicerone contese l'accusa di Verre, voleva almeno esser aggiunto per custode all'oratore di Arpino: E costui spargendo al solito sull'avversario i suoi pungenti sali, gli rispose: Di quanti custodi per le mie casse avrò di mestieri, se Cecilio diamisi per custode?

Nel giorno destinato all'accusa, che *praedicta dies* dicevasi, dal banditore citavasi il reo, e l'accusatore. Se non compariva il reo, trattavasi da contumace, annotavansi i suoi beni, ed eran dopo l'anno confiscati.

Se mancava l'accusatore era punito per lo *senatusconsulto* Turpiliano *extra ordinem*.

Se mai l'uno e l'altro era presente, l'accusatore assistito da' suoi avvocati proponea di nuovo l'accusa: Il reo si difendea.

L'accusa e la difesa faceasi in due maniere, o per meglio dire avea due parti, l'altercazione e l'orazione continua. L'altercazione consistea nella rassegna delle pruove⁸. Ciascuno producea i suoi testimonj, i documenti, gli elogi delle comunità, interrogava e confutava i testimonj della parte contraria. La grand'arte degli avvocati consistea nel disaminare i proprj testimonj, e quelli della parte avversa. Gli antichi retori, e soprattutto Quintiliano han dato molti precetti intorno a cotesta materia allora interessante assai. Sì fatta interrogazione de' testimonj, detta *testium percunctatio* avea per oggetto il ricavare dalla bocca de' contrarj testimonj, ciocché facea per la propria causa. Lo sforzo dell'ingegno rendeva a farli contraddire con involupate domande, onde vergognosamente mentissero e di menarli con lontani raggiri a confessare ciocché essi aveano prima negato. Tutta l'antica arte sofistica de' Greci fu ne' loro giudizj da' Romani chiamata. I Greci sottilizzarono ne' portici; i Romani nel Foro. I proprj testimonj poi si doveano in guisa interrogare, che non si desse presa al nemico di vantaggiosamente valersi del detto loro.

Nell'orazione continua, la quale era l'altra parte dell'accusa, l'oratore co' fulmini dell'eloquenza indeboliva la fede de' testimonj, che interrogando avea dinanzi confusi, ed estenuando le pruove contrarie esagerava le proprie. In Cicerone abbiamo due illustri documenti delle parte altercativa in *Vatinium*, e nella prima orazione in *Verrem*.

Più giorni erano destinati alla discussion della causa. Nella prima contenevasi la prima azione, in cui dopo l'accusatore parlava il reo. La seconda azione facevasi nel terzo giorno dopo la prima discussione. In questa seconda volta il reo era primo a dire, di poi l'accusatore. Cotesta azione diceasi *comperendinatio*, cioè dilazione in *perendinum*, nel poi dimani. Se non bastava il secondo giorno, se ne destinava un terzo, un quarto, e la terza e quarta discussione altresì *comperendinatio* fu detta; onde tal voce fu di poi adoprata per l'ultima azione della causa.

Nell'ultima azione proferivasi la sentenza, colla quale i giudici o assolvevano, o condannavano il reo, o manifestavano l'incertezza loro col *non liquet*, e percò amplificavasi la causa, prolungandosi l'azione e il giudizio. L'arbitrio del Pretore concedeva le nuove dilazioni e stabiliva que' giorni, che gli sembravano più comodi per l'ulteriore discussione della causa.

Tal fu il romano processo infino, che col nuovo governo non si mutò la faccia de' giudizj. Prima di vederne il cangiamento, diamo

una breve occhiata al processo inglese, che di tutti i presenti processi di Europa più si rassomiglia all'antico romano.

¹ Saggio 3. cap. 21.

² Saggio citato.

³ Heinec. *antiqu. Rom.* l. IV. *Sigonius, de publicis judiciis; Polletus, de foro romano.*

⁴ L. I.D. *de publ. Jud.*

⁵ Dopo che le criminali questioni furono rese perpetue delegavasi ad un pretore per esempio la giudicazione degli omicidj, all'altro degli adulterj ec. Si fatte questioni erano come tante commesse e delegazioni universali.

⁶ *Dilatatio nominis, dilatio criminis*, valeva l'istesso. Cicerone *pro Q. Lig. novum crimen, C. Caesar, et hactenus inauditum, Q. Tubero heri ad te detulit.*

⁷ Tacit. *ann.*, 13.

⁸ Nel nostro processo militare conservasi ancora quest'atto che dopo l'informativa ha luogo. Cotesto processo è passato a noi da' Spagnuoli che delle antiche romane usanze furono tenaci conservatori.

Capo VIII. – *Processo Inglese.*

Il reo vien nell'Inghilterra condotto dinanzi al giudice, detto della pace, il quale sente in generale l'accusa, le pruove, e la prima discolpa sua. Se l'anzidetto giudice conosce l'innocenza dell'accusato, lo rimanda libero. Ma se poi stima, che contro di lui concorrono delle forti presunzioni, l'imprigiona, quando però sia capitale la pena del delitto, del quale ei viene accusato. Ma se la pena non sia capitale, si rilascia il reo con malleveria, e come diciam noi, si consegna. E ciò per lo stabilimento della famosa legge *habeas Corpus*, sostegno e base della brittannica libertà.

Dopo l'imprigionamento o la consegna del reo si dà alla corte, composta dai regj ministri la nota de' giurati, da' quali ne sono dodici trascelti. Questi si chiamano gran giurati, i quali debbono essere eletti da' più probi dei nobili viventi della contrada. Un ufficiale della corte adempie le parti di accusatore. I gran giurati esaminano, se regolare sia l'accusa, cioè secondo le leggi. Sentono i testimonj, discutono le pruove. Quando giudicassero o irregolare l'accusa, ovvero insussistente la pruova, pronunciano di esser falso il *Bil* di accusa, e il prigioniero viene disciolto.

Ma quando poi ritrovano sussistente e vera l'accusa, il prigioniero dee ricevere la copia del libello accusatorio, e la nota de' testimonj. Quindi vien condotto alla *barra* della corte, diremmo noi nella ruota. Ivi è interrogato sul delitto, che gli viene apposto. Se mai confessa, viene avvertito a ritrattare la propria confessione. Ma

se egli nega, comincia il giudizio, ed egli fa la sua difesa e vien rimesso alla giudicazione de' piccioli giurati, che sono i pari del reo.

Son essi trascelti dalla contea, nella quale fu il delitto commesso. Debbono avere cento lire sterline di rendita, e debbono compiere il numero di dodici. Il Sherif, che è il capo della contea, ne presenta quarant'otto al reo, il quale li può in due maniere recusare. O secondo la nostra maniera, che distesamente in appresso esporremo, o secondo la libera ricusa usata da' Romani. Se il reo dimostra, che il Sherif indifferente non sia, perché congiunto, o stretto amico del querelante, tutti i quarant'otto giurati sospetti divengono, e si può rigettare l'intero *panel*, ch'è l'intera nota de' quarant'otto giurati: Tal ricusa è dagl'Inglesi detta *To the array*. Può inoltre il reo dimostrare particolarmente un giurato sospetto, o *propter honoris respectum*, non essendo quello suo pari, o *propter delictum*, se mai colui per delitto capitale fusse mai stato condannato, o *propter defectum*, se non abbia la rendita dalla legge stabilita, o pur sia straniero, o *propter affectum*, se da inimicizia, o da favore si pruovi animato. Tal ricusa si dice *to the polles in capita*.

L'altra maniera della libera ricusa altresì dagl'Inglesi usata è quella di poter rigettar venti degli anzidetti giurati senza recarne alcuna cagione. Essa vien detta *perentoria*. Ma se per queste ricuse manchi il giusto numero, ne saranno dieci altri dal Sherif sostituiti¹.

Fattasi la ricusa, e destinatosi il giorno per la discussione della causa, i piccioli giurati danno il giuramento. Il consiglio del Re accusa e mette in veduta le pruove del delitto, e l'avvocato del reo quelle dell'innocenza. Dopo la discussione i piccioli giurati pronunziano *il est coupable, il n'est coupable*; egli è reo, ovvero è innocente.

Se dichiarasi reo da dodici de' piccioli giurati, la corte, o sia la ruota de' regj ministri pronunzia la sentenza e la fa eseguire. Quindi si scorge che i regj ministri hanno soltanto la persecuzione de' delitti, l'inflizione della pena, e l'esecuzione di quella. La cognizione della regolarità dell'accusa è de' gran giurati, la ricerca e cognizione della sussistenza della pruova a' piccioli giurati si appartiene. I testimonj si presentano del pari da' regj ministri e dal reo².

Nel giudizio de' Pari del Regno avvi qualche picciola differenza, la quale però non altera la sostanza del giudizio, che si eseguisce o nel Parlamento, o nella Corte del Lord gran Maestro. I giurati debbono essere tutti di accordo nel condannare un Pari.

Sì fatto è quivi il processo; ma ve ne sono degli altri eziandio, come l'informazione presa ad istanza del Re per mezzo de' suoi Uf-

fiziali, nella quale non intervengono i gran giurati, ma i piccioli soltanto; l'appello, ch'è un giudizio fatto ad istanza del privato; la summaria, che si adopera ne' piccioli delitti. Ma l'esposta di sopra si è la regolare e l'ordinaria.

¹ Veggasi Lolme, *const. d'Angleterre* l. I, cap. 10, e Blakston nel secondo volume delle leggi criminali inglesi.

² In tal sistema è impossibile l'oppressione, impossibile essendo, che il giudice della pace, i grandi, i piccioli giurati, i ministri regj concorrano tutti nel medesimo reo disegno.

Capo IX. – *Processo Romano sotto gl'Imperadori.*

Avendo esposto l'antico Romano processo, e l'Inglese, che non poco a quello si conforma, esaminiamo ora il cambiamento, che nel processo antico Romano sotto gl'Imperadori avvenne, per vederne la continuata successione sino a' nostri giorni, e finalmente esporre il presente processo inquisitorio, comune a quasi tutta l'Europa.

Colla caduta della repubblica si cangiarono i giudici de' delitti, si mutò il sistema e la forma de' giudizi. La cognizione de' delitti fu in Roma commessa al Prefetto della Città¹, e al Prefetto del Pretorio; e nelle Provincie a' Presidi, e Proconsoli², i quali da per sé soli valendosi del consiglio soltanto de' giurisperiti, esercitavano i giudizi. Erano cotesti irrecusabili, come a tempo della Repubblica lo erano pur anco i Pretori, potendosi ricusare soltanto i giudici del fatto dal Pretore trascelti, i quali non aveano né giurisdizione né impero. Ma non reputarono i Romani convenevole cosa ed all'onore della Magistratura proprio, che coloro, i quali per una legge aveano ricevuto l'Impero, venissero poi ricusati dal privato. Quindi né i Prefetti della Città, né i Presidi potevansi dare per sospetti.

Né solo in questo, ma in altre cose ben anche a variarsi incominciò la forma degli antichi giudizi; poichè l'inquisizione cominciò ad aver luogo. Sin da' più felici tempi della Repubblica eransi veduti esempj dell'inquisitorio procedimento. Ma ciò ne' soli delitti di Stato, ne' quali per necessità conviene di procedere in una privata e secreta forma, senza accusatore, e senza che i rei ne abbiano notizia alcuna; avvegnachè il pericolo, il quale minaccia lo Stato, non soffra che altrimenti si adopera. Nella congiura di Catilina il Console Cicerone inquisitoriamente procedé contro a' congiurati. Ebbe la secreta denuncia; cominciò ad inquirere contro i sospetti; fece arrestare i disleali Ambasciadori; acquistò la pruova; nelle ma-

ni ebbe le lettere, chiaro documento della congiura; raccolse gl'indizj; e procedé alla carcerazione de' rei. Di che ne sostenne pria rimproveri da Cesare nel Senato, quindi l'esilio dalla patria. In una simile tempesta, cioè in una congiura, che minacciava la nascente Repubblica, il Console Bruto tenne una simile condotta. Ma sotto i più crudeli Imperadori come crebbe il sospetto delle congiure, così un nuovo vigore prese il sistema dell'inquisizione. La storia augusta ne fornisce di ciò molti esempj ed evidenti pruove. Un vulgato errore, gagliardamente dal Tomasio sostenuto³, fé credere a molti che nel dritto Canonico si dovesse rintracciare l'origine del processo inquisitorio. Ma benché dal dritto Canonico un tal sistema fosse stato molto ampliato e promosso, tanto la sua introduzione precedé l'anzidetto dritto, quanto la tirannica sospettosa politica de' Romani Imperadori quella degli Ecclesiastici.

Né dalla diffidenza solo degl'Imperadori, che quanto più indegni si stimavano del pubblico amore, tanto paventavano più le occulte congiure, ebbe la sorgente l'inquisitorio processo, ma eziandio dalla perdita del pubblico zelo e dell'amore del ben comune colla perdita della libertà. La pubblica accusa si cangiò nella fatale denunzia. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene animava i cittadini all'accusa. Sotto gl'Imperadori l'accusa a ciascuno permessa l'istrumento della tirannia divenne. All'amore del pubblico bene successe l'impegno di servire chi disponeva del tutto, e colla perdita degli amatori dell'antico stato, e colla rovina de' ricchi comprar volea la sicurezza del trono ed arricchire l'erario. Quando l'impero era nelle mani del popolo, i calunniatori non venivano dal governo promossi. Il popolo non temeva, né coll'occulta calunnia cercava disfarsi de' sospetti cittadini. Ma coloro, che mutarono lo stato, non potendo sempre valersi dell'aperta violenza, ebbero alla calunnia ricorso. Suscitarono l'infesto genere de' denunzianti. I giusti principj gl'abolirono dell'in tutto, e la pubblica accusa andò in disuso. Quindi acciocché i delitti, i quali colla schiavitù erano moltiplicati non poco, non rimanessero impuniti, convenne che incaricassero le Leggi i Magistrati della ricerca degli occulti delitti. Per tal ragione a' Presidi delle provincie fu data la cura delle generali inquisizioni de' rei. Ciascun Preside dovea nella propria provincia prender informo de' gravi delitti, e de' celebri facinorosi, che ne turbassero la pace⁴.

Da tal origine sorsero gl'*irenarchi*, i *curiosi*, gli *stazionarj*, pubblici inquisitori, de' quali valevansi i Presidi per l'inchiesta dei delitti. Non potendo essi scorrer sempre la commessa provincia, fu di mestieri di stabilirvi sì fatti ministri per far l'inquisizione ordinata

dalle leggi. Costoro prendevano un segreto informo, dopo del quale facevano arrestare i rei, e gl'interrogavano intorno a' delitti commessi. Quindi li rimettevano a' Presidi della Provincia col compilato processo, relazione, notorio, nunciazione, elogio detto, che paragonar possiamo alle nostre diligenze. Il Preside sentiva di nuovo i testimonj ed i rei; e gl'irenarchi dovean recarsi anch'essi alla presenza di quello per far d'accusatori⁵. L'elogio adunque o siano le diligenze da' Curiosi, e dagl'irenarchi compilate non aveano altro valore, che quello di far arrestare il reo: ma il giudizio ordinavasi da capo avanti del Preside, e gl'irenarchi, come si è detto, facevan da pubblici accusatori. Sinché a costoro accoppiossi altresì l'Avvocato del Fisco da Adriano la prima volta stabilito, il quale, mentre che avea per principale oggetto d'impinguar l'erario delle multe e delle confiscazioni de' beni, che avanti Giustiniano erano a quasi tutte le capitali pene annesse, nel tempo istesso accusava i pubblici delitti.

Si fatte alterazioni furono ne' capitali giudizj fatte sotto gl'Imperadori. Nel rimanente trattavasi nella maniera istessa, che ne' tempi della Repubblica; e da questo punto il processo inquisitorio andava con ugual passo dell'accusatorio. Dopo l'interrogazione fatta dal Preside e la contestazion della lite, la quale dalla negativa del reo nasceva, si udivano i testimonj prodotti dall'accusator e dal reo in presenza d'entrambe le parti. Non erasi introdotto ancora in questi deplorabili tempi l'abuso all'innocenza ed alla verità fatale di sentirsi i testimonj nell'assenza del reo. A suo luogo noi dimostreremo l'epoca funesta dell'introduzione di cotesto erroneo e crudel sistema. Le leggi imperiali ad evidenza dimostrano, che l'antico costume di agitarsi il giudizio senza il misterioso arcano non erasi ancor cangiato dalla feroce ignoranza. Il reo e gli Avvocati suoi dovevano esser presenti al tormento de' servi, ed aveano la facoltà eziandio d'interrogarli⁶. Ed espressamente Giustiniano ordinò, che in presenza d'ambe le parti venissero interrogati i testimonj in modo, che fossero loro conte e palesi le deposizioni di quelli: anziché doveano i procuratori delle parti litiganti recarsi di persona per udire le deposizioni de' testimonj, quando erano costoro lontani, e deponevano lungi dal luogo, ove il giudizio trattavasi⁷.

La sola alterazione fatta nel modo de' giudizj, secondo che mi avviso, fu certa maggior restrizione a' rei ed agli avvocati loro imposta nel domandare i testimonj. Giudici che rappresentavano la persona del Sovrano, che non poteansi ricusare, doveano per necessità frenare la libertà de' litiganti. Soprattutto agitandosi i nuovi giudizj, non come prima nella pubblica piazza, alla vista d'un licenzioso popolo, ma tra le private mura nell'imponente solitudine⁸.

Ed ecco i cangiamenti, che sotto gl'Imperadori ne' pubblici giudizj addivennero. Passiamo ora a vedere quale il processo si fu, dopo la ruinosa caduta del Romano Impero.

¹ L. I. *de off. Pref. Urb., Juven. Sat. XIII. Plin. jan. L. II, Ep. 2, l...* D. *de off. Pref. Pret.*

² L. 3-4. 6. D. *de off. Presi. L. 9. D. de off. Proc.*

³ *De origin. processus inquis.*

⁴ *Convenit bono et gravi Praesidi curare, ut pacata, et quieta provincia sit, quam regit, quod non difficile obtinebit, si sollicitè agat, ut malis hominibus provincia careat; eosque conquirat, nam et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere debet, et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere: Ulpianus l. 13. D. de off. Praes.* Leggasi anche la legge IV. D. *ad leg. Jul. Peculatus.*

⁵ L. 7. C. *de accusationibus, L. 6. D. de custodia et exhibitione reorum. L. I. C. Curiosus et Stationarii.*

⁶ L. 27. D. *ad Leg. Jul. de adult. §. Quaestioni interesse.*

⁷ L. 16. e pen. C. *de Test. C. 18. L. de fide Instr. Novell. 90. c. ul.*

⁸ *Tacit. de caus. corrup. eloquentiae.*

Capo X. – Processo ne' barbari tempi.

Dopo che il boreale torrente di tante barbare nazioni inondò le provincie del Romano Impero, le quali avvilita dalla schiavitù, oppresse dalla povertà, prodotta dalla ruina dell'agricoltura, e dell'arti, e dall'insoffribil peso d'esorbitanti dazj, che servivano a nudrire l'insano lusso d'un'effeminata corte, avendo perduta la militar disciplina e l'antico valore, non potevano resistere all'impeto di que' feroci abitatori delle selve del Nord, le più belle regioni divennero ampj deserti, i lumi, le scienze, l'arti, le leggi, ed i giudizj degli antichi Romani quasi interamente andarono in oblio, e dal seno del militar governo sorse il sistema feudale, il quale fu come un nembo, che ingombrando l'Europa, la ricoverse della notte dell'ignoranza e d'una copiosa pioggia di mali propagati e diffusi pel corso di tanti secoli. Qual esser mai potea in quell'infausti tempi il processo? La sacra voce delle Leggi taceva, ed il solo feroce dritto della spada terminava tutte le controversie.

*Dirà la mia ragion la scimitarra,
E 'l giudizio faremo nella sbarra.*

Il duello, il giuramento, l'acqua bollente, il ferro infocato, e gli altri divini esperimenti erano i mezzi allora adoperati, le pruove poste in uso nel trattare le cause. Non udivasi nel foro l'eloquenza de'

Tullj, ma nel campo convinceva la fecondia della spada. Un feroce campione, insanguinato dal corpo dell'estinto nemico, era lo Scevola, ed il Papiniano, che tra quelli ignoranti e feroci popoli decideva del controverso dritto¹.

Ma tra cotesti fallaci modi di giudicare si diè pur luogo alla testimoniale pruova. E quindi un'ombra ancor rimase del giudiziario antico processo. La memoria delle Romane Leggi non fu dell'intutto mai spenta. Conservavasi almeno come tal consuetudine, e soprattutto tra gli Ecclesiastici, che dell'antiche usanze furono più tenaci mantenitori. I Longobardi concessero a' vinti popoli di vivere, o col di loro dritto, o pur col dritto Romano. I Franchi e gli altri barbari fecero l'istesso. Di maniera che tra quelle genti, le quali col dritto Romano viveano, si conservò leggiera immagine degli antichi giudizj.

Dall'altra parte essendosi di già nelle conquiste loro i barbari stabiliti, e ricevendo di giorno in giorno più regolare forma le nuove società, i Dinasti ed i Baroni cominciarono a giudicare i di loro vassalli ed a restringere l'uso de' combattimenti. Quindi sotto i Longobardi ritroviamo già un sistema de' giudizj stabilito. De' Goti non facciamo parola; giacché costoro per le cagioni additate nell'ultimo de' nostri Saggi politici, poco o nulla cangiarono del sistema Romano.

Sotto i Longobardi il procedimento fu militare tutto, pubblica l'accusa, vocale il processo.

Citato il reo dal Giudice per *Bannum*, se legittimo impedimento non proponesse, dovea innanzi a quello comparire². Comparendo poi esso reo e l'accusatore avanti allo Scoltascio, o al Giudice, l'accusatore domandava la permissione e con alta voce proponeva l'accusa³. Rispondeva il reo, e qualora avesse negato, o proposta qual siasi eccezione, contestavasi la lite⁴ e nel giorno medesimo per lo più terminavasi il giudizio, sentendosi allora per allora i testimonj, l'accuse, e le discolpe; ed il Notajo teneva soltanto il registro delle proposte, delle risposte, del detto de' testimonj, e della sentenza. E questo era tutto il processo.

Mancando i testimonj si ricorreva di necessità a' divini giudizj. Se lo Scoltascio tra quattro giorni non avesse terminata la causa, dovea rimettere il reo al Giudice del distretto; cioè o al Conte, o al Castaldo, che tra sei giorni dovea al processo necessariamente dar fine⁵.

Né da questa semplice e spedita dissimile molto esser dovea il procedimento che usavasi tra coloro, i quali colle consuetudini Romane si viveano. Gli Ecclesiastici in Roma, ove si conservò una

scuola di dritto Civile per molto tempo, serbarono più vive memorie delle formalità de' giudizj. Il codice Teodosiano, e il breviario d'Alarico benché fossero scomparsi anche in Roma, i preti gelosamente custodivano le pratiche del dritto Romano⁶. Ma riapertasi in Ravenna verso la metà del decimo secolo una scuola di dritto civile, cominciarono i Papi a far grand'uso delle Leggi Romane, citandole del pari dal codice Giustiniano e dal Teodosiano. Essi nella comune ignoranza, nella barbarica ferocia promovendo la regolarità de' giudizj, le massime della naturale equità, opponendosi a' giudiziarij duelli salirono a quell'apice di grandezza, alla quale da basso miravano le medesime coronate teste. Vedremo in appresso con quanta lor gravezza i popoli pagarono tal beneficio degli Ecclesiastici.

¹ Vedi il terzo Saggio Politico. Chi 'l crederebbe? Mentre un Pontano, e i suoi dotti socj faceano echeggiare le belle colline del Sebeto de' versi degni dell'aureo secolo di Augusto, tra noi spento interamente non era il barbaro uso del giudiziario duello. Nel processo contro a' Baroni ribelli fatto per ordine di Ferdinando primo di Aragona il testimone Rugiero Conza disfida Salvatore Zurolo, che nel confronto gli negava quello che aveagli un giorno detto intorno alla venuta del Duca di Lorena.

² *Longobardar. Leg. lib. 2. tit. 44.*

³ *Heinec. juris germ. lib. 3. tit. 4. Leg. Longobardor. lib. 2. tit. 53.*

⁴ *Leg. Longobardor. lib. 2. tit. 21.*

⁵ *Longobardor. Leg. lib. 2. tit. I.* Veggansi diversi placiti de' Longobardi, e de' Franchi presso Muratori nell'antichità della mezza età, e soprattutto nella dissertazione de *Placitis* ec.

⁶ *Balduinus in prolegom: ad institut.*

Capo XI. – Processo sotto i Normanni, e gli Svevi.

Quando la poderosa mano di Ruggiero dalle membra di tante piccole dinastie formò l'ampio corpo di questo bel Regno, e colla felice sua spada abbatté la privata tirannica indipendenza, fu vie più stabilito e confermato il legale giudiziario sistema. Ma cotesto non era molto diverso da quello de' Longobardi. Il processo era semplice, spedito, alla militare, senza le necessarie formalità introdotte dal dritto Romano.

Di ciò ne rendono evidente pruova le carte di que' tempi. Camillo Pellegrino nella sua storia de' Principi Longobardi rapporta due *giudicati*, o sia due libelli di giudizj dati, ne' quali, secondo il costume di allora, si fa un sunto del processo, che in ciò consisteva. Producevansi le carte ed i testimonj nel giudizio. Quelle si esaminavano all'istante, e questi su due piedi s'udivano. Davasi imme-

diatamente fuori la sentenza, la quale per sicurezza del vincitore si registrava dal notajo con tutto ciò, ch'erasi fatto, e detto. Ed una pagina sola equivaleva agl'interi nostri volumi.

Di cotesto spedito e verbal processo Normanno fan ben anche fede due inediti diplomi, che conservansi nell'archivio della Trinità della Cava, de' quali mi fu comunicata copia dall'amicissimo Signor Baffi, che alla più vasta greca letteratura accoppia le più interessanti diplomatiche cognizioni¹.

Ma gli anzidetti giudizj furono civili, benché di violenze e di rapine si trattasse in alcuni di essi. Però a' tempi dell'imperador Federigo II abbiamo un esempio di un criminale giudizio, il quale in un diploma ci vien conservato, della di cui copia mi fé generoso dono il gentilissimo Signor Daniele, il quale nella bella letteratura del pari, che nella seria ed interessante valoroso, ben lungi dalla bassa invidia, che ne' piccioli cuori annida, si pregia di contribuire al progresso delle lettere ed al vantaggio dell'altrui produzioni. Contiene cotesto diploma una sentenza della Gran Corte, che il Gran Giustiziere Enrico Morra allor reggeva a Melfi data fuori per l'omicidio di un tal Guglielmo Limata. La sentenza fu profferita nel mese di Agosto del 1231, mentre che le costituzioni Fridericiane non erano per anche promulgate, comeché composte fossero, secondoché nel giudicato dicesi. E quindi il procedimento fu a tenor delle leggi Longobarde, e delle consuetudini regnanti; ciò, che ivi eziandio si afferma. Sì fatte consuetudini aveano l'origine dalle leggi Romane, e dal sistema de' loro giudizj. Ma vantavano soprattutto l'immediata sorgente dal dritto Canonico, che erasi servito delle Leggi Romane per materiale dell'edifizio della pontificia monarchia.

L'anzidetto giudicato ne fa vedere l'ordine dell'inquisitorio processo. Dopo l'accusa si commette l'informo all'Avvocato della Gran Corte, il quale recasi di persona a compilar l'inquisizione, dopo la quale cita i rei, e trasmette alla Gran Corte il processo. Ma non comparendo il reo, dall'anzidetta Gran Corte si diviene contro al contumace alla sentenza della confiscazion de' beni, e della perdita della persona, cioè della morte.

Deesi in tal giudizio osservare, che si destina l'Avvocato della Gran Corte a prender l'informo, vale a dire a far le parti di accusatore; ma non si ordina però la carcerazion del reo, il quale citasi soltanto, e come contumace si condanna. E la pena al contumace reo data era già in quel tempo la morte contro lo stabilimento del dritto Romano.

Tale era il procedimento ne' capitali giudizj sotto i Normanni, e ne' principj del Regno di Federigo l'inquisizione era già in uso, ma pur spedito e semplice ancora era il processo.

Ma l'anzidetto Imperador Federico II, che colle leggi fondò la Monarchia, la quale avea Ruggiero già stabilita colla spada, rivolsè l'animo a promulgare una compiuta legislazione, dando a' giudizj forma novella.

Ei, comeché per i più leggieri delitti avesse richiamato alla vita l'accusatorio antico processo, per i gravi misfatti stabilì la più rigida inquisizione. Ma cotesta inquisizione quella non fu, la quale si adoperò sotto i Romani Imperadori. La prima altro oggetto non ebbe, che di supplire alla mancanza degli accusatori. Non produsse altro disordine, che d'incarcerare il cittadino col solo inquisitorio informo. Non alterò l'ordine de' giudizj. Dopo l'informo degl'inquisitori cominciava da capo avanti a' Presidi il giudizio, e trattavasi coll'antica regolarità. L'inquisizione da Federigo introdotta tra noi tenne luogo dell'accusatorio processo, e con quella soltanto alla condanna si procedé. Anzi che talora nemmeno concedevasi al reo la facoltà di difendersi, non accordandoglisi la copia del inquisitorio processo. Nella terribile costituzione *Hi qui per inquisitiones* si ordina, che a' rei di cattiva fama non diasi copia dell'informo, ma soltanto de' nomi de' testimonj. Ecco introdotto già il fatale arcano, il micidiale mistero, che alla pubblicità degli antichi giudizj surrogò la taciturna insidiosa segretezza. Ma da qual germe si dischiuse tal barbaro mostro dell'insidioso arcano, che s'introdusse nel tempio della giustizia per discacciar cotesta reina dal suo proprio trono? Di ciò faremo inchiesta nel seguente capo.

¹ È da notarsi negli anzidetti giudicati, che con giudici sedevano insieme baroni, militi, e probi uomini, siccome a tempo de' Romani a' Presidi delle provincie assistevano i periti del dritto. Da ciò si conferma quello che da noi si è detto altrove, che i baroni giudicavano ne' barbari tempi, e che nel corpo aristocratico risiedeva sì fatta nobile funzione, finché i Re divennero assoluti sovrani. Da' giudicati suddetti ancor rilevasi, che nel dubbio si aveva al duello ricorso.

Capo XII. – *Origine del secreto, e misterioso procedimento.*

I Giureconsulti ritrovano nelle leggi la cagion di tutte le cose. I politici nella catena de' civili avvenimenti. Il dotto giureconsulto Anton Mattei ripete l'origine del giudiziario mistero dall'ignoranza de' primi barbari interpreti del romano dritto, i quali nella

legge *XIV C. de Test.* leggendo, che i testimonj doveano entrare nel *secreto* del giudice s'avvisarono, che ei gli dovesse secretamente ascoltare¹; laddove ivi ed in altre leggi *secretum et secretarium* è il privato luogo de' giudizj. Egli è noto a ciascuno, che in tempo della libera repubblica della sorte, della vita, e della libertà de' cittadini giudicavasi nell'ampio foro, nel mezzo di un numeroso popolo spettatore, e sotto gl'Imperatori nell'anguste mura di remoti palagi col intervento dei soli litiganti, e di pochi curiosi stabilivasi la morte o la vita dell'accusata gente¹.

Il famoso autore dello spirito delle leggi assegna una diversa origine al criminale mistero. Ei dice, che mentre nella barbarie della mezza età, coll'armi alla mano discettavansi le liti, pubblici erano i giudizj, simili a quelli degli antichi Romani. Ma come il pubblico combattimento poi venne abolito, come fu inventata la scrittura, così privati e segreti i giudizj divennero².

La prima ragione si appoggia su di un ipotetico fatto: nella seconda non si rinviene la cagion sufficiente dell'effetto. Il cambiamento del combattimento reale nel giudiziario presso i Romani e presso di altre nazioni ancora, e l'invenzione della scrittura non produssero cotesto effetto ne' criminali giudizj. Altronde adunque deesi ripetere una sì fatta usanza³. Rispettiamo cotesti grandi uomini, e di rintracciar tentiamo l'origin vera del giudiziario arcano.

Dal presente rapido prospetto della successiva storia del criminale processo si ravvisa, che sotto i Romani Imperadori si stabilì la prima volta l'inquisizione. Ella per sua natura seco portava il secreto. Senza accusatore, e perciò senza citazion de' rei informavasi l'inquisitore de' celebri delinquenti. Federigo II. adottò da' Romani l'antico sistema dell'inquisizione colla costituzione *Inquisitiones generales*, ma non col metodo degli antichi se ne valse; ma bensì con quel terribile e feroce introdotto dagli Ecclesiastici. Quel paterno zelo, ch'ispirò la nostra santa religione a' ministri suoi, quel pastorale ministero, che fé prendere cotanta cura del grege a lor commesso, degenerò col tempo, come sogliono le cose tutte, nello spirito d'inquisizione, arme all'innocenza ugualmente, che al delitto fatale. I ministri della religione furono chiamati Vescovi, cioè ispettori, inquisitori, i quali quando fecero acquisto della temporale potenza, la pastorale vigilanza nella inquisitoria oppressione cangiarono. Veggasi l'intero titolo delle decretali *de accusationibus*, e da quello si scorgerà ben chiaro, che gli Ecclesiastici dalla pastorale vigilanza dedussero il fatale dritto d'inquire. Innocenzo terzo nel 23 cap. del titolo citato ripete l'autorità

d'inquirere dal Vangelo, ove si racconta, che il padrone avendo udito la rea amministrazione del suo Castaldo, tosto ne prese conto. E dal Genesi un simile esempio quivi ben anche si produce. L'istesso Innocenzo nella XIII decretale del tit. *de Judiciis*, ove gitta i fondamenti dell'universale monarchia, ed alla Tiara tenta soggettar lo scettro, erigendosi giudice in una contesa tra il Re di Francia, e d'Inghilterra, dice; che in qualunque fatto umano siavi peccato, estendasi la giurisdizione papale, onde ei conoscer ne debba; poichè nel Vangelo vien ordinato a ciascuno di fare alla Chiesa palese, che il peccatore fraternamente pria corretto non abbia voluto emendarsi. Si scorgerà ben anche dalle decretali de' Papi introdotto l'uso funesto di condannare il reo in vigore del processo inquisitorio, uso che Federigo nelle sue costituzioni adottò. Né dunque l'ignoranza della voce latina, né il disuso de' pubblici combattimenti la secreta maniera ne' giudizj introdusse, ma un passo di più dato da' Papi nel sentiero dell'inquisizione aperto da prima dagl'Imperadori Romani.

¹ *Ant. Matthei*, ad L. 48. D. Tit. 25 C. 4.

² *De l'esprit des Lois liv. 27. Chapitr. 34.*

³ Sagg. 2.

Capo XIII. – *Propagazione dello studio legale nell'Europa, e soprattutto nell'Italia.*

Essendo giuridico divenuto l'inquisitorio processo, ben tosto vi s'introdusse una moltitudine di formalità, e di atti giuridici, e la semplice macchina de' pubblici giudizj complicata e composta divenne; onde poi nacquero cotante dilazioni, che o prolungano i giudizj, o fanno dell'intutto svanire la pena.

Lo studio del dritto Romano per la nuova scuola stabilita in Bologna erasi per tutta l'Italia diffuso. Aboliti i barbari giudizj, i divini sperimenti, il duello soprattutto per opra del gran Federigo secondo, che alle private guerre pose il freno delle leggi¹, fu l'Ercole verace, che incatenando i mostri dei tanti dinasti e tiranni atterrò il gran colosso della barbarie, il quale ingombrava l'Europa tutta; abolita, io dico, la forma di chieder ragione colla spada alla mano, e stabiliti i legali giudizj, necessario e pregiato divenne lo studio delle leggi². La sola spada comunicava prima la nobiltà. Alla spada successe la toga. I dottori, e i magistrati furono uguagliati a' guerrieri; ebbero lo specioso titolo de' *Militi*. Surse la togata milizia³. La na-

scente aurora della coltura dispandeva i primi albori delle cognizioni. Ma le sole cognizioni erano le legali, le quali in ogni popolo annunciano il primo raggio della coltura. La società usciva allora appena dallo stato della barbarie. L'arti, il commercio erano ancor giacenti. Sole alcune città d'Italia, Genova, Venezia, ed altre poche incominciavano a ravvivar l'industria, ed il commercio. Generalmente le scienze erano sepolte nelle folte tenebre di profonda notte, che al nuovo raggio d'industria, e di libertà cedeva appena l'autorità sorgente delle leggi, avendo fatte tacere l'indipendenza, la privata guerra, la distruzione. Gl'immensi deserti, che la barbarie avea fatti, popolavansi di già.

Nella pace adunque, nella mancanza dell'arti, del commercio, delle scienze, nell'incremento della popolazione, a quale studio doveansi mai rivolgere gli uomini, se non a quello delle leggi, il quale era l'unico che conoscevasi allora, e che menava all'opulenza, ed alla gloria? Ecco la ragion, per cui una corrente di Dottori inondò l'Europa intera.

Ma soprattutto nell'Italia crebbero le dottorali legioni. Gli attivi ingegni degl'Italiani chiedevano un'occupazione. Il solo codice, e le chiose de' dottori l'offrivano loro. La corte di Roma aspirava alla monarchia universale. Le sue armi erano le leggi, le chiose, le carter: Onde viepiù lo studio delle leggi venne promosso.

La sola scienza, (se merita pur tal nome), che ne' barbari secoli regnava, erasi la scolastica, la quale alla sofistica degli antichi greci, al genio eristico degli oziosi monaci, accoppiava la barbarie e l'aspresza de' settentrionali popoli: Ella vota di solide idee, ricca di arabiche sottigliezze avea un'incredibile propagazione ricevuta. Gl'innumerevoli oziosi, che acquartieravansi ne' chiostrì, per fuggire la noja, indivisibile pena dell'ozio per acquistare gli onori di Baccellieri occupavansi di quelle vane sottigliezze, ed arzigogoli. Noi ravviseremo in appresso quanto mai nocque al processo cotesta scolastica metafisica, che innestandosi alla legale, da' chiostrì passò nel Foro per far ivi la leva di novelli atleti.

All'anzidette universali cagioni si aggiunse ancora una più speciale, dal nostro celebre storico civile rilevata; cioè il grande impegno degli Spagnuoli d'involgere gl'inquieti e torbidi ingegni de' regnicoli nelle reti del Foro.

Per le divise cagioni tutto Foro divenne, ed arzigogolo forense.

¹ Cost. Monom. ed altre.

² Robertson, *Prospetto* ec.

³ VII. Sagg. Pol.

Capo XIV. – *Origine degl'intrighi e laberinti
del presente processo.*

Ravvisando intanto i nostri dottori, che privi della luce della erudizione, né guidati dalla fiaccola della filosofia erano infelici interpreti del dritto Romano, ravvisando, io dico, che il nuovo inquisitorio processo era contrario allo stabilimento delle Romane leggi, e volendo quelle adattare a tutto, e con quelle tutto spiegare, formarono il mostro del presente processo, che di tante formalità, e legali atti vien composto.

Oltre di che la naturale ed ingenita irregolarità del processo inquisitorio dovea per necessità un altro male produrre. Le leggi e gli ordini violenti non sono gran tempo durevoli. Ma gli uomini rare volte sterpano le radici de' mali. Stolti, come dice il lirico filosofo, mentre che da un vizio fuggono, inciampano nell'altro. Cotesto è il difetto della intera legislazione delle Prammatiche dettate tutto dallo spirito forense. I nostri dottori sollevati alla suprema dignità del Collaterale, che le nuove leggi suggeriva, o non volevano per lo rapporto, che ai potenti gli stringea, o non sapeano svellere i radicali disordini alla costituzione inerenti¹. Come gl'imperiti medici, ed ignoranti ciarlatani impiegarono de' momentanei rimedj, che nuovi mali produssero. Ciò che si osserva come in tutte le parti della legislazione, così ben anche in questa, che i pubblici giudizijs riguarda.

¹ Prospetto della storia del Regno nell'ultimo Saggio.

Capo XV. – *Alterazione e cangiamenti avvenuti
nel processo ne' susseguenti tempi.*

Veggasi ora ciò, che la necessità dell'ordine dalle leggi richiese, o l'ignoranza de' dottori ha edificato sulla base dell'inquisitorio processo; e come a questo l'accusatorio e tutte le formalità di quello si accoppiarono.

Dopo l'informativo fiscale, che è l'inquisitorio processo, si richiese da' dottori la citazione, dalla quale avea principio l'antico accusatorio processo. Ma dovendosi il giudice assicurare già del reo nell'informativo liquidato, pur non ostante ciò vuolsi spedire la citazione, e nell'istesso tempo, che il reo si carcerava, vien altresì citato. Inutile atto e superfluo, ma tale però, che mancando, nullo in parte rende il processo, e dall'ordinaria pena salva il reo.

Essendo nel giudizio già presente il reo, s'interroga, e quindi essendo negativo si ammonisce. Del qual ammonimento dovendo distesamente ragionare in appresso, non ci arrestiamo qui punto a parlarne. Segue di poi una serie d'inutili atti, chiamati ordinatorj, cioè contestazion di lite, repetizione de' testimonj, dazion di termine, spedizione della citazione de' testimonj.

La repetizion de' testimonj è una di quelle giuridiche funzioni, che i dottori introdussero per supplire al difetto dell'inquisitorio processo, e per adattare alla nuova forma de' giudizi le romane antiche leggi¹, per le quali, come si è detto, dovendosi nella presenza delle parti disaminare i testimonj, e per tale essenziale atto legittimandosi il processo, da ciò la necessità si comprese di ripetersi que' testimonj, i quali nell'informativo fiscale erano di già stati uditi. Ed ora sì necessaria vien reputata cotesta repetizione, che da quella sola diciam nel Foro legittimarsi il processo, e senza di quella non aver valore alcuno, onde alla più lieve pena si condanni il reo².

Ma sì fatta repetizione inutile atto col tempo divenne, e si giudicò bastante, che il reo vedesse soltanto giurare i testimonj, senza ch'ei sapesse ciò che abbiano deposto, mentre che lungi dal reo lo scrivano rilegge a' testimonj le di loro deposizioni, che debbono ratificar per necessità, non sapendo sovente se quello, che lo scrivano legge, sia ciò, che ivi ritrovasi scritto. Ma anticipar non vogliamo quelle cose, delle quali più appresso distesamente favellar si dee. Seguasi per ora soltanto il corso de' cangiamenti nel processo avvenuti.

Avvisandosi i dottori, che avea il dritto l'accusatore nell'antico processo di produrre le pruove, inventarono il termine ad impinguare, e per la difesa del reo non solo si concesse il termine a difesa, ma ben anche quello della repulsa de' testimonj, all'accusatore altresì comune, e di più l'abolito della ripulsa³.

Per adempiere a tante funzioni e solennità chi mai non ravvisa, quante dilazioni ne' giudizi siensi introdotte, e qual mescolamento abbian fatto i dottori delle romane, e delle moderne leggi, e stabilimenti; qual mostro; indi sia nato dall'accoppiamento dell'inquisitorio, e dell'accusatorio processo; e finalmente quale scampo ai rei quindi siasi aperto? Chi non vede quali disordini e mali abbia prodotto il volere, e non sapere schivare l'oppressione del processo inquisitorio? Per rilevare la libertà civile si diè campo all'impunità, ed alla licenza; e per frenare la licenza la libertà si oppresse. Non si riparò al primo disordine, ed ad un peggiore s'aprì ampio varco. Ciò,

che viepiù palese sia dal paragone del presente processo coll'antico Romano.

¹ L. *si quando C. de Test et nov.* 90, 6, 9.

² Comincia realmente il processo dalla repetizione de' testimonj. Nel più antico processo, che siaci pervenuto, cioè in quello sotto Ferdinando primo contro il segretario Petrucci, ed il Conte di Sarno compilato, dopo l'informativo Fiscale e la contestazione della lite si dà il termine di dieci giorni comune a' rei, ed al procurator del Fisco per verificare le pruove Fiscali. Ed ei nel termine fa esaminare i testimonj, i quali eransi nell'inquisizione prima sentiti. La repetizione però era unita col confronto de' testimonj e del reo, e coll'ammonimento, come si dirà in appresso.

³ I dottori canonisti aveano in ciò preceduto ai nostri forensi. Nella *decr.* 24. *Tit. de acc.* si dice *debet igitur esse praesens id, contra quem facienda est inquisitio... et exponenda sunt ei illa capitula, de quibus fuerit inquirendum, ut facultatem habeat defendendi seipsum, et non solum dicta, sed etiam nomina ipsa testium sunt ei. Nec non exceptiones, et replicationes legitima, admittenda.* Ecco la fonte di tante funzioni giuridiche, e delle lunghe dilazioni.

Capo XVI. – *Della necessità dell'inquisizione nel Regno.*

Il vero processo accusatorio non può nella monarchia aver mai luogo; l'inquisizione è quivi necessaria. Nelle Repubbliche si apre il giudizio coll'intimazione al reo dell'accusa; poichè, se l'accusato sen fugga, va da per sé incontro alla pena maggiore, che mai possa un repubblicano soffrire, cioè il bando dalla patria, ov'egli è un elemento della sovranità. Ma nel regno il dritto di cittadinanza equivale soltanto a quello della proprietà di que' beni, che ivi possiede. E potendo facilmente il cittadino altrove trasportare i suoi averi, può trasferire ove più gli aggrada, la patria. E dopo, che per mezzo del cambio, effetto del commercio, e della vessazione, s'introdusse la facilità di trasmettere l'ingenti ricchezze da regno nel più remoto regno con un semplice squarcio di carta, l'indifferenza della cittadinanza divenne maggiore.

Se poi il cittadino cerchi o colle sue braccia, o col suo mestiere la sussistenza, allora il dritto di cittadino equivale a zero. Quella terra, che ei toccherà col piede, sarà la sua diletta patria. Egli troverà per tutto un Giove, che lo protegga, un sole, che l'anima, una terra, che lo nutri. Il filosofo di Ginevra diceva a ragione, che dai moderati lessici doveasi cancellare il nome di patria, e di cittadino.

Ma se mai in qualche monarchia potevasi adottare il sistema dell'accusatorio processo, ciò solo convenivasi al Romano impero. Essendo le provincie tutte unite sotto del comando di un solo, ed ingombrando quasi tutta la terra la romana potenza, al fugitivo reo

mancava l'asilo dell'angolo il più remoto. Ma in ogni altro regno fa d'uopo assicurarsi prima del reo sospetto. Ed a far ciò conviene l'anticipata secreta inquisizione.

Ma disaminiamo la natura, e gli effetti di cotesta inquisizione, quale ella si è tra noi. Aprasi la funesta e terribile scena dei mali, che affliggono la società, cui più nocumento arreca l'impunità, che adduce il nostro processo, che la creduta oppressione dell'innocenza. Mettiamo da parte le generali declamazioni de' filosofi, esponghiamo que' gravi disordini, di cui testimonj noi siam tutt'ora nel penoso esercizio della criminale avvocazione.

Capo XVII. — *Analisi dei difetti del presente inquisitorio sistema.*

Diamo principio dall'inquisitore. L'inquisizione o sia la ricerca delle pruove del delitto, e del reo presso de' romani a tempo della republica faceasi, come si è detto, dall'accusatore. Sotto gl'imperadori dagl'irenarchi, i quali di accusatori adempivano le veci. Per lo stabilimento delle nostre costituzioni da' giudici medesimi; ed è vietato ben anche a' giudici di commettere e delegare l'informazioni ad altri. Ma la necessità introdusse l'uso di commetterla ai notai della causa, che diciamo scrivani, e l'uso passò in legge. E comeché talora i testimonj si ascoltino dal commissario della causa, cioè quando s'interpone la formola *testes audiantur coram*, ovvero si ascoltino dall'intera ruota, quando si ordina l'informazione *in aula*, tuttavolta lo scrivano è sempre l'unico inquisitore. La moltitudine degli affari, e la lunghezza del tempo, quando finalmente si tratta la causa, hanno già cancellate dalla memoria de' giudici le deposizioni de' testimonj. Egli è pur vero, che un provvido dispaccio dell'augusto sovrano a' giudici ordinò di soscrivere le deposizioni de' testimonj, ma ciò non è in uso nella capitale, e nelle provincie è inutile ben anche, non potendosi per la moltitudine degli affari dagli Uditori leggere ciò che soscrive la mano. Il subalterno adunque o sempre, o per lo più è l'inquisitore. Io non parlerò di quest'ordine interessato ad occultare il vero dal bisogno, e dalla necessità. Non riscotendo gli attuarj dal pubblico alcuna paga, non essendo animati dalla speranza degli onori, credono di aver il dritto di cercare la di loro sussistenza a spese delle leggi. Della poca loro lealtà è il pubblico abbastanza convinto. Una verità di sentimento è affievolita dai colori dello stile. Passo adunque ad

esaminare que' mali, che alla costituzione del presente processo sono di necessità inerenti, o che il subalterno, o che il giudice inquisitore compili l'informo fiscale.

Vien promossa l'inquisizione precedente, o da un libello di accusa, e di denuncia, o dalla notizia, che i subalterni somministrano ai giudici dei pubblici delitti. Se interviene nel giudizio o il denunziante, o l'accusatore, il secondo per legge, il primo per uso somministra i lumi, addita le tracce del delitto, produce la nota de' testimonj.

Ed ecco il primo grave difetto nella costituzione de' presenti giudizi. Nella libera repubblica il zelo del pubblico bene, la gloria, che da una celebre accusa derivava, produceva al giorno ogni delitto per occulto che fosse. Sotto gl'Imperatori gl'Irenarchi, pubblici magistrati denunziavano ogni misfatto. Presso gl'Inglesi accusa il consiglio del Re. Cittadini avviati per lo sentiero degli onori hanno interesse di adempiere alla commessa carica. Tra noi un ceto di persone, che non alletta né grande, né poco soldo, che non anima l'onore, non deve dedurre che i famosi delitti, quelli soltanto, che la pubblica fama non lascia nascondere nel bujo.

Quando manchi la parte querelante, quando sia per la sua estrema povertà di niuno valore, o rimane occulta la pruova, o in parte soltanto viene alla luce, o del delitto si prendono fallaci tracce, onde dalle vere deviasi il guardo del magistrato. I delitti de' ricchi sono per lo più coverti dall'aureo manto della fraterna carità de' subalterni. Quando il querelante e il reo sien poveri entrambi, non si disperdono al vento le fatiche. Un de' più zelanti Magistrati, che gira le Provincie, mi assicura che quando ei si recò nella Udienza, ritrovò moltissime informazioni da più anni ordinate, e neglette. Né a cotesto gravissimo male può riparare il zelo di qualsiasi avveduto Giudice. La molteplicità degli affari, la dignità della toga non gli permettono di comunicarsi col più basso popolo, dissotterrare le pruove, e tener memoria delle numerose informazioni.

Secondo difetto: non obbligandosi gli accusatori alla pena di calunnia, né presso di noi condannandosi nell'istesso giudizio, che s'assolve l'accusato innocente, il calunniatore, come dalle leggi Romane, e del Regno viene prescritto, l'audacia de' falsi accusatori resasi baldanzosa, il numero delle cause inonda il Foro. Si ordina talvolta contro il calunniatore l'informazione, e si apre un secondo giudizio, che resta ognor sospeso, non essendoci tra noi memoria di calunniatore condannato.

Gli antichi romani con molti savj provvedimenti, i quali avrà l'accorto lettore notati dalla sola narrazione dell'antico processo, arrestarono l'impudenza de' falsi, o temerarj accusatori. Colla pena dell'infamia prima dalla legge Remmia minacciata, indi colla pena del taglione spaventarono i calunniatori, a' quali non era permesso di abbandonare il giudizio senza incontrare la pena dal Senatus-Consulto Turpilliano minacciata: I temerarj accusatori non andavano esenti dalla pena delle spese della lite. In Atene l'accusatore, che non riportava la quinta parte de' voti, pagava una considerabile multa, alla quale non essendo bastanti gli scarsi beni dell'infelice emulo di Demostene, n'andò in esilio, non avendo riportato il legale numero de' voti. Severe pene furon ben anche stabilite contro a' prevaricatori, i quali colludendo col reo eludevano la legge¹.

Ma se i falsi, temerarj o corrotti accusatori venivano dall'accennate pene frenati, i veri e zelanti allettati furono dalla gloria e dal premio.

Si fatti stabilimenti da Federigo rinnovati son andati in disuso presso di noi. Col presente sistema son moltiplicate le accuse dei falsi, e nel tempo medesimo restano occulti i veri delitti.

Terzo difetto: l'informativo fiscale di fatti è il processo accusatorio, e de' privilegj intanto gode di una imparziale informazione. I testimonj sono dall'accusatori prodotti. Intanto a' testimonj fiscali si accorda la fede maggiore, e niuna o poca a' testimonj del reo. La condizione dell'accusatore e dell'accusato deve esser uguale. Questo prescrivono le leggi, dice il grand'oratore di Atene, questo esige il giuramento de' giudici².

Intanto col metodo dei presenti giudizi l'accusatore ha un deciso vantaggio sull'accusato. Poiché nell'informativo, detto fiscale, ma che si dovrebbe più tosto dire dell'accusatore, nella fabbrica dell'edifizio funesto, che ancora quando vien diroccato colle ruine sue schiaccia ed opprime l'assoluto accusato, l'accusatore somministrando le pruove può tessere una rete all'innocenza fatale. Ma più diffusamente trattiamo cotesto interessante punto.

¹ L. ul. *Cod. de Cal.*

² *In proem. pro Coron.*

Capo XVIII. – *Proseguimento.*

Io suppongo un giusto ed imparziale inquisitore, non già un venale subalterno, pronto ed avvezzo a metter all'incanto la pruova

fiscale. Suppongo incorrotti ed interi i testimonj, i quali parlino colla bocca della verità medesima, non già sieno parziali di colui, che gli ha prodotti. Con tante supposizioni veggasi come l'inquisitorio processo sarebbe sempre all'innocenza fatale, se dal seno della corruzione non sorgesse l'antidoto del micidiale veleno.

Tutte le cose han diversi, e varj aspetti, e le diverse, e minute circostanze cangiano la natura dell'azione medesima. Quindi è, che un'azione riguardata per un lato solo, e consideratene soltanto tali circostanze, rassembra di una tal natura; ma per altro aspetto e nel concorso di altre circostanze non sarà più quella di prima, né farà l'impressione medesima. Se tal storico ci narri, che un padre crudele intrepido mirò spirare sotto i colpi di un carnefice i proprj figli, che dalla sua bocca uscì l'inumano cenno; qual fremito d'orrore, quale sdegno non ne commoverà le viscere contro del barbaro padre? Ma se un altro storico ne soggiunga, che quel padre fu un console Romano, cioè una persona, nelle cui mani era confidato il sacro deposito della libertà; che eran que' figli ribelli, i quali voleano mettere i ceppi alla patria, introdurre un pubblico nemico, un famelico leone del sangue de' cittadini e di quello del console istesso; che gli empj tradivano colla patria il proprio genitore, consacrando al ferro de' Tarquinj la sua cervice, quel padre crudele diviene un eroe, e le lagrime versate per quei ribelli figli verranno impietrite sul volto dall'ira e dall'odio verso di lor concetta. Tanto le varie circostanze danno alle cose aspetto diverso.

Allor che l'inquisitore sulle tracce dall'accusatore additate compila l'informo fiscale, considera l'azion del reo per quella parte sola, che aggrava il delitto, ma non rileva le circostanze, che ne fanno la discolpa. È pur questa una voce, la quale in bocca a ciascuno inquisitore si ritrova ognora: *al difensivo le pruove del reo*; a quel difensivo, cui nulla fede si dà, come diremo al suo proprio luogo. E intanto l'accusato sente l'offesa, riceve quel colpo nel petto, di che deve poi in appresso con stento saldare la piaga. L'inquisitore, per ragionevole ed umano che sia, non può quel disordine riparare, il quale ha fonte nella costituzione istessa. E deve per necessità camminare per l'orme dall'accusatore segnate. Deve innanzi agli occhi avere la posizione dall'accusatore stabilita, e secondo quella interrogare i testimonj.

Si fatti disordini furon palesi fin dal tempo di Carlo V. Si attirarono sopra le provide cure della legge. Ordinò l'Imperadore colla prammatica VI sotto il titolo *de actuariis*, che nell'informo Fiscale fossero interamente registrati i detti de' testimonj così a favor del

reo, come a pro dell'accusatore. Ma le leggi, che riformano i mali speciali, e non già la viziosa costituzione, ben tosto obliate rimangono. Poiché alla di loro particolare forza quella si oppone dell'universale costituzione. I testimonj non vengono, come si è detto, interrogati, che sulla posizione dall'accusatore additata. Che se mai un testimonio a favor del reo depone, non si può il suo detto registrare per la regnante fallace metafisica forense, che noi in appresso esporremo.

Capo XIX. – *Sistema Fiscale.*

Ma verrammi per avventura opposto, che ne' gravi delitti, ne' quali *ex officio* si procede, ancorché siavi in giudizio il querelante, l'inquisitore non tenga mai conto alcuno della posizione dell'accusatore, formando da sé la vera idea del fatto, che chiamasi sistema fiscale. Ma cotesto fiscale sistema sovente è più fatale all'innocenza, o favorevole all'impunità di quello, che volgarmente si crede. Disaminiamone le ragioni.

Il valoroso inquisitore dopo di avere acquistato degl'indizj, e dopo di aver ascoltati i testimonj, combina i fatti, e formasi poi una compiuta idea del delitto. Quindi a quel punto da lui immaginato, a quel centro prefisso tira le linee tutte degl'indizj, e dirige le deposizioni de' testimonj. Il più diligente inquisitore vien reputato colui, che meglio sa tessere siffatto sistema, procurando l'unità de' tempi, de' luoghi, e de' fatti, non altrimenti che se un regolato poema per lui venisse composto.

La scolastica, la quale introdotta prima nella morale, e nella teologia, la corruppe e la depravò, trascorsa poi nel Foro, generò il sofisma forense, che noi andremo passo passo additando. In vigore di un tal sofisma si è stabilita nel Foro l'opinione, che ogni testimonio, di cui vien scritta la deposizione nell'informativo fiscale, sia accettato dal Fisco e dichiarato per vero. Quindi conviene secondo sì fatto sistema, che di necessità cada l'informazione, qualora un testimonio fiscale all'idea dall'inquisitor formata, e sulle deposizioni degli altri testimonj stabilita, sia contrario. Avvegnaché quindi nasca una contraddizione, che sé medesima distrugge: avendosi dal fisco per vere due contrarie cose, e ciò che da un testimonio si afferma, e ciò che si asserisce per gli altri. Quindi l'insuperabil necessità deriva di tenersi per falsi i testimonj, i quali contro del fisco depingano, di non dar luogo tra le fiscali carte a' detti loro, di conci-

liarli, di persuaderli, e di forzarli ancora a deporre a tenor del vero, cioè a tenor di quella tale idea, che ha per vera l'inquisitore stabilita. E cotesta si è pur l'occulta cagione, per cui inutili ed inosservate sono e saranno sempre le leggi contrarie a tal dominante errore. Ond'è che nell'informativo fiscale si pone soltanto in veduta quell'aspetto di cose, il quale al fisco giova, lasciando all'accusato la cura di rilevare nelle difese le circostanze a sé favorevoli, delle quali dopo una lunga e penosa carcere, più grave talora della pena dell'istesso delitto, che se gl'imputa, si giova per un altro pernicioso errore, che al proprio suo luogo verrà discoperto.

Arrestiamoci per ora a combattere sì fatto mostro di falsa opinione, per la quale la dottrina dell'individualità viene applicata al processo. Individuo secondo i dottori del Foro è il processo. Individua ben anche si è la deposizione di ciascun testimonio. Quindi al uno scopo solo debbono collineare le deposizioni tutte, e ad uno scopo altresì i detti della deposizione medesima. Onde, se il processo sia falso in una sua parte, se la deposizione del testimonio per una parte non regga, tutto da' fondamenti rovina l'edificio fiscale.

Egli è pur vero, che l'uomo in una cosa mendace sia sospetto ognora nell'altre, che afferma. Non nasce però quindi, che una deposizione mendace in un sol punto, debba per falsa interamente aversi. Non sempre volontariamente si mentisce, ma ben sovente o per difetto della memoria, o per traviamiento de' sensi. Inoltre non essendo di ordinario gli uomini né interamente buoni, né interamente malvagi, alle verità sogliono framischiare i mendacj. Dee adunque un savio giudice da varj argomenti estimare il valore della deposizione del testimonio, e discernere così dal falso il vero.

Più stolta ancora si è l'opinione dell'individualità del processo, potendo esser benissimo falso un testimonio, o più dell'informativo; ed intanto esser veraci gli altri. Ma dovendo noi in appresso ritornare sul medesimo soggetto, per ora non ne diciamo d'avvantaggio.

Per cotesta erronea opinion regnante, la quale, se non salva interamente l'accusato, gli vale almeno a sottrarlo all'ordinaria pena, l'inquisitore volendo tutto accordare, e combinare insieme, sovente è costretto ad incarcerare, ed a vessare i testimonj, a sempremai rilevare quello soltanto, che al sistema fiscale convengasi, tralasciando ciò, che additi la ragion del reo. Onde talora formasi un verace romanzo, o piuttosto un tragico poema, in cui l'accusato è l'infelice protagonista.

Ma se poi l'inquisitore di molto accorgimento non sia, un mal formato e difettoso processo apre al reo la via da fuggire la meritata pena. E ciò di ordinario addivene nelle voluminose informazioni; avvegnaché più malagevole cosa sia il serbare l'unità in un involupato e lungo poema, che in una breve e semplice rappresentazione. Ma noi siam giunti ormai a tanto disordine, che dobbiamo l'antidoto del veleno cercare in un più mite veleno, e curare il mal più grave surrogandogli il mal minore. Infelici cittadini, se l'unità del processo fosse mai sempre esattamente serbata. L'ignoranza de' subalterni è sovente l'unico riparo della innocenza oppressa.

Egli è a ciascun noto quanto alle scienze nocque un tempo lo spirito di sistema. Esso fé perdere di mira la verità, onde non interrogandosi la semplice natura, si trascurò di raccogliere i fenomeni, di comparargli tra loro, e trarne le generali teorie. Per sostenere l'ipotesi adottata, a tutto si fé violenza. Si abusò della ragione. L'istesso accade nelle cose di fatto. Formatosi una volta dal fisco il sistema del delitto commesso, tutto a tal idea si fa servire, l'altre tracce vengono abbandonate dell'intutto, trascurati gli altri indizj. Quindi schivando spesso la pena il vero reo, è l'innocente talora vittima dello spirito di sistema introdotto nel foro.

Né per questa parte soltanto nuoce al vero il sistema fiscale, ma ben anche per lo pregiudizio, che di ordinario apporta all'accusato. Anticipatamente al fatto fiscale si forma un giudizio contro del reo, che con difficoltà vien poi distrutto, portandosi i giudici nel tribunale coll'animo già prevenuto.

Ma soprattutto il giudice commessario, il quale prima di tutti gitta nell'urna il voto, che condanna l'accusato, non può mai avere l'indifferenza di giudice, dovendo esser animato dall'ardore di un appassionato querelante, del quale inquirendo adempì le parti. Poiché per quello gagliardissimo attaccamento figlio dell'amor proprio, primo ed unico mobile di tutte le nostre azioni, per quell'attaccamento, io dico, che ha ciascun uomo alle sue idee, a' suoi giudizj, alle sue operazioni, il giudice inquisitore vivamente sostener dee il sistema fiscale, produzione del suo ingegno.

Le nostre idee, e raziocinj, e soprattutto le nostre invenzioni, sono considerate da noi, per dir così, come porzioni del nostro spirito. Quindi allorché si distrugge un sistema da noi formato, e' ci pare, che distruggasi una porzione di noi, che sia divelta da noi una qualche proprietà dell'anima nostra. La storia letteraria ci somministra di sì fatte verità pruove evidenti nella fervida e talor sanguin-

nosa guerra degli autori pe' di loro sistemi. Oltre quell'amore paterno, che nutriamo verso le nostre produzioni, la vanità ha non poca parte nella difesa de' nostri giudizj e sistemi. *Errare, et decipi turpe ducimus.*

Cotesto impegno di sostenere il piano delle pruove, che al giudice disconviene, all'accusatore sta bene assai. Il giudice è il mezzo tra due litiganti. Egli compara l'opposte e contrarie ragioni, le bilancia, e poi giudica. L'accusatore e il reo forniscono i dati, i fatti, le congetture, le quali sono la materia del giudizio. Non dee dunque nel giudice oprare che la fredda ragione: la passione animar dee l'accusatore. L'attenzione, la diligenza, l'acume, necessarie doti per ritrovare il vero, non sono, che figli di un vivo interesse, di una fervida passione. Nel nostro sistema adunque si confondono insieme due opposte funzioni, delle quali o l'una o l'altra ben si adempie. Avremo sempre o un inefficace inquisitore, o un appassionato giudice. Io non ho parlato di quell'impegno, che nasce nell'animo del giudice inquisitore nelle famose cause, di segnalarsi per lo zelo, e per i talenti di porre in chiaro un occulto delitto, consacrandosi una vittima alla pubblica giustizia. Un sì fatto lodevole impegno può far travedere il più umano e giusto de' giudici, che mira la sua gloria, e la sua fortuna germogliare dal terreno bagnato del sangue del supposto reo.

Tanti, e sì fatti disordini sono, che necessariamente seco strascina quel sistema fiscale, che nell'informativo congegnasi, qualora giusto ed incorrotto sia l'inquisitore. Ma se pur voglia dell'arbitrio abusare, qual agio non glie ne offre il metodo usato? Potendo nel nostro sistema i giudici accordare o negar il *prae oculis* agli accusati, cioè potendo, quando lor piaccia, nell'informazione tener conto delle difese anticipatamente prodotte, ciascun vede, che la salvezza del reo, o l'oppressione dell'innocente è nelle mani dell'inquisitore, alla bontà del quale, non già alla precauzione della legge è debitrice della sua salvezza l'innocenza.

Capo XX. – *Della vessazione de' testimonj.*

Acciocché nulla si tralasci, che all'analisi dell'informativo fiscale si appartiene, convien qui dire poche parole almeno della necessaria vessazione de' testimonj. Io non parlo delle incredibili oppressioni e violenze a' testimonj da' subalterni usate. Non dico, che nelle provincie gli averi, la pudicizia, la libertà de' testimonj è con-

tinuamente esposta alla voracità, ed alla violenza di coteste rapaci arpie. Ripeto che il mio scopo non è di porre in aspetto l'abuso dell'esecuzione del presente sistema, ma i vizj alla costituzione stessa inerenti. Parliamo adunque della necessaria vessazione de' testimonj.

Ragion vuole, che sien carcerati i testimonj soltanto, i quali non vogliono deporre ciò che del delitto sanno. Quando l'inquisitore abbia argomenti della di loro scienza, ricusando di dir il vero, a ragione gli può restringere. Ma cotesti indizj son dalla legge fissati? Dipendono soltanto dall'animo del giudice. Il massimo arbitrio adunque presso di noi della libertà decide, non solo dell'accusato, ma de' cittadini tutti, che abbiano un rimoto rapporto con quello.

Ma ne' più gravi delitti si espande più l'arbitrio dell'inquisitore. Ei basta, che taluno possa essere informato del delitto, perché sia carcerato. I vicini, gli amici del reo, e del morto del pari vengono negli atroci omicidj arrestati. Le mani dell'inquisitore son in tal caso disciolte d'ogni legame, e la civile libertà non è per nulla sicura.

D'altra banda poi senza sì fatte necessarie violenze i gravi delitti rimarrebbero mai sempre impuniti. La pubblica corruzione legittima la pubblica violenza, la necessità fa l'apologia del disordine. I testimonj sono ognor renitenti a dir il vero, e ciò per più cagioni.

Prima. Presso di noi non essendo sparse tra il popolo massime di stabile certa e vera morale, regnavi una cotal corrotta opinione, per cui universalmente si crede, che atto sia di pietà salvare il reo, tacendo la verità, e spergiurando eziandio. Così fatto principio di moral corrotta derivò, come io m'avviso, dal governo feudale, nel fiorir del quale fu reputato cavalleresco punto di onore il proteggere altrui, quando anch'egli si fosse reo, quando la protezione del potente da lui implorata venisse¹.

In secondo luogo la facile corruzione de' testimonj dà mano all'occultamento de' delitti, ed ella ha la sorgente nelle nostre antiche sciagure. Essendo stato diviso cotesto fertile regno quasi in due classi, di Feudatarj ed Ecclesiastici, che tutto possedono, e di un popolo povero all'eccesso, ed avvilito, nella seconda numerosa classe né costume, né proibità, né veruna educazione ordinariamente ci ha potuto allignare. I poveri e gli oppressi son sempre vili; gli oppressori orgogliosi e fieri: ed entrambi lontani dal civile costume, e dalla sociale virtù. Gli schiavi, ed i despoti del pari son uomini degradati. Il vile, e il bisognoso, il quale non può quel vigore avere, che richiede la virtù, acquistare le cognizioni, che nutrono l'onestà, cede agevolmente a chi lo corrompe, per soddisfare alle necessità

della natura. Per opposto chi non gusta, che il piacere della sua potenza, e delle ricchezze, ha chiuso ed indurito il cuore a' moti di compassione, e di pietà, ed al divino impeto della beneficenza, sentimenti che sono la base d'ogni virtù.

Inoltre in cotesta immensa ineguaglianza di fortune, e vicende di opulenza e di povertà non poteva allignare sentimento di pubblico bene. Cotesto è figlio dell'istruzione, che i poveri non possono procurarsi giammai. Nasce dall'amore della costituzione, la quale manca, ove le voci e le forze delle leggi, e de' magistrati sono languide, la prepotenza di tutto dispone, e quindi non si conosce la libertà civile.

Son queste le antiche cagioni, per le quali non essendosi preso di noi nel funesto viceregnale governo conosciuta né libertà civile, né ordine, né pubblico bene, tutto soggiacque alla prepotenza ed alla corruzione. E benché dal saggio e felice governo de' nostri principi si vanno a poco a poco estirpando le cagioni di tanto disordine, pure gli effetti per lungo tempo si faranno eziandio sentire, come le oscillazioni delle corde durano ben anche dopo l'urto cessato. Quindi senza una certa violenza nel presente sistema di cose da' testimonj alla corruzione esposti malagevolmente si trae la verità da bocca. In così fatte circostanze la violazione della libertà civile è un inevitabile sacrificio, che alla pubblica sicurezza si fa.

¹ Saggi Politici, Sag. 2. Da tal massima ebbero origine i raccomandati.

Capo XXI. – *Del giudizio, che si forma sulle scritte deposizioni de' testimonj.*

Scorriamo rapidamente per tutti i disordini del presente inquisitorio processo. L'Imperadore Adriano ordinò, che ne' criminali giudizi non si desse fede alcuna alle testimonianze scritte, ma soltanto alla viva voce de' testimonj¹. Di che la ragione si è, che la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta, né ci parla, che per una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee, che con suoi segni nello spirito ci desta. Non soddisfa appieno la nostra curiosità, non risponde a' nostri dubbj, non ci presenta gl'infiniti possibili aspetti della cosa medesima. Nella viva voce parla eziandio il volto, gli occhi, il colore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire, e tant'altre diverse picciole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso delle generali parole, e ne somministrano tan-

ti indizj o a favore, o contro l'affermazione delle parole. La muta lingua, l'eloquenza del corpo, per valermi della frase di Tullio, come più interessante, così è più veridica delle parole, e il vero può nascondere meno. Tutti i divisati segni si perdono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi argomenti.

L'interrogazione, che al presente testimone si fa, è un vero, ma dolce tormento, col quale dalla bocca di quello si ritrae la verità. Il mendacio non può essere nell'intero sistema dell'idee dell'uomo. Quindi è che l'oblique domande, e le risposte del testimonio danno delle certe pruove della verità, o della falsità di quanto egli depone. Le idee dello spirito umano sono concatenate tra loro, ed una falsità in una proposizione ammessa dev'essere in contraddizione colla serie dell'altre idee, che formano l'università delle cognizioni. Gli Aristoteli ed i Lok potrebbero essere i soli coerenti mensognieri. Ma gli Aristoteli, ed i Lok non si riproducono dalla natura, che dopo l'intervallo di secoli.

Dal volto adunque, dalle varie risposte, e dalla maniera di dire deve il giudice raccogliere la verità de' fatti. E ciò gli vien altresì prescritto dalle savie disposizioni del dritto Romano². Quindi esser non debbono contenti i giudici del solo giusto numero de' testimonj, né soltanto dell'ordine, e dell'estrinseca giustizia solleciti, non bastando che due testimonj senza alcuno apparente reo attestassero il delitto dell'accusato. Cercar deesi la verità da tutti gli argomenti, e segni, infin che l'animo rimanga interamente persuaso. Quindi nella quarta legge del codice *de testibus*, si dispone, che le sole deposizioni de' testimonj non bastino a condannar l'accusato, se vevoli argomenti non rendono tranquillo l'animo del giudice³.

A chiaro giorno si scorge quanti dati per ben giudicare mancano a' giudici nel sistema della presente scritta inquisizione. Io vo rilevando soltanto que' mali, che accompagnano l'inquisitorio processo, anche quando il giudice fosse ad evidenza persuaso, che tal già disse il testimonio, qual ritrovasi scritto. Quando darò fuori la teoria del calcolo degl'indizj, si conoscerà appieno quanta fede debbasi dare alle scritte testimonianze. Supponendosi l'attuario che scrive le deposizioni de' testimonj incorrotto ed intero, la probabilità della pruova nascente dalla fede de' testimonj, viene ad essere di gran lunga diminuita. Poiché ella decresce quanto più sono i mezzi, per i quali passa, innanzi che al giudice pervenga. L'attuario è un testimonio solo, che ne fa fede del detto degli altri. Abbiamo adunque un detto di detto, una probabilità di probabilità, un'ombra di pruova.

Se poi mettesi a calcolo, qual cangiamento e diverso aspetto prendano le idee con certe voci, o con diverse, in un modo, o in un altro enunciate, quanto diminuir dovrà la fede de' testimonj, de' quali le idee ci tramanda uno scrivano a sgrammaticar avvezzo. Una interpunzione diversa, un'alterata sintassi cangia interamente il senso delle parole. Trascuriamo nel presente calcolo le inavvertenze e gli errori di memoria, acciocché, riducendosi la probabilità, che nasce dallo scritto processo, a zero, non sembrassimo spinger troppo oltre il paradosso.

Un altro disordine, che nasce dallo scritto processo, né picciolo certamente, si è quello, che per ultimo esporremo. Quando i testimonj vengono interrogati nella presenza di coloro, che debbono giudicare, tutte le contradizioni, che nascono o da errori di memoria, o da impropria maniera di esprimersi, si possono conciliare insieme, senza che si faccia alcun torto al vero, richiamandosi alla memoria de' testimonj la precisa e distinta serie de' fatti, onde possan essi adoperar poi più propria espressione. Il giudice presente distinguerà gli errori della memoria e della lingua da' vizj del cuore. Ma nella scritta informazione, o venghino fedelmente trascritte le parole de' testimonj per lo più idioti ed ignoranti, e la contradizione smentirà i detti loro; o dall'inquisitore si disporranno in miglior forma l'idee, ed allor si giudicherà su quello, che l'inquisitore dice, e non già sulle fedeli deposizioni de' testimonj.

¹ L. III. D. de testib.

² *Ideoque divus Adrianus Junio Varo legato provinciae Ciciliae rescripsit. Cum qui judicat magis scire posse, quanta fides sit adhibenda testibus. Verba epistolae haec sunt. Tu magis scire potes quanta fides sit adhibenda testibus. Quin et cujus dignitatis et cujus existimationis, et qui simpliciter visi sunt dicere. Utrum unum, eundemque et praemediatum sermone attulerint, an ad ea, quae interrogaveris, ex tempore verisimilia responderit. L. 3. D. de test.*

³ *Solam testationem prolatam nec aliis legitimis adminiculis adprobatam nullius esse momenti certum est.*

Capo XXII.* – *Della scolastica metafisica forense intorno al costituito, ed ammonimento del reo.*

Dopo la compilazione dell'informo fiscale dovrei parlare della carcerazione del reo, e de' gravami che di quella si sogliono produrre; ma più comodamente ne ragioneremo appresso, laddove degli al-

* Nella prima edizione delle *Considerazioni sul processo criminale* del 1787, il Cap. XX, per un errore di numerazione, è indicato come Cap. XXI, e l'errore persiste fino al Cap. XXIII, numerato due volte.

tri gravami faremo parola. Favelliamo al presente della deposizion del reo. A tenore del sistema fiscale s'interroga il reo, cioè su que' fatti si domanda, che formano gl'indizj fiscali. Se negativo egli sia, se gli dà l'ammonimento, che la barbarie forense dice *monitus*. Poiché viene egli ammonito sotto pena di spergiuro a confessare il delitto, e questo, per valermi dell'espressione de' dottori, è il cominciamento della guerra forense, questo è il primo attacco tra il reo, il fisco, e l'accusatore, de' quali ultimi si consolidano le ragioni.

In questo ammonimento contiensi tutto il sistema fiscale, che ha ognor per vero il Fisco, e per sacrosanto i dottori. Donde nacque l'erronea dottrina di sopra additata, per cui si crede, che ogni testimonio ammesso dal fisco sia un evangelista, che deponendo per lo reo, tutte abbatta le pruove fiscali.

Su questo ammonimento i nostri dottori han fabbricata la di loro riposta metafisica, e scolastica sottigliezza. Nell'ammonimento, dicono essi, il fisco stipula un contratto col reo, con cui promette, che secondo quella posizione lo debba giudicare, né possa essere altrimenti condannato il reo, che secondo la forma dell'ammonimento, cioè secondo il fatto fiscale. In guisa che se quella posizione non regga, o crolli in parte, il reo non dee temer l'inutile minaccia della legge. Dicono di più: nell'ammonimento il fisco si detta un'immutable legge, dalla quale non si può mai più dispensare.

Prima di vedere la torbida sorgente di cotesti adorati errori, vediamo l'insussistenza e la frivoltà.

Qual contratto è mai questo, che hanno i dottori sognato? Il Fisco altro non è, che un pubblico accusatore, l'esecutor delle leggi. Né l'esecutore può in menoma parte dispensare, od alterare la legge. Il reo, che deve allo stato l'esempio della pena, per mezzo del suo delitto ha colla società contratta l'obbligazione, né questa si può o distruggere o cangiar di natura per lo fatto dell'avvocato del fisco. Ma i nostri forensi hanno confuse ognora le varie funzioni della sovranità, la facoltà legislativa, e l'esecutiva. Non hanno avute mai le distinte idee di sì fatte cose. Occupati solo nel privato dritto, hanno il pubblico affatto ignorato. È sogno adunque, e forense sofisma questo immaginato contratto, come ben anche la legge dal fisco a se stesso dettata; Niuno impone a sé la legge, ma bensì a' suoi soggetti.

Lasciamo da parte sì fatte mostruose opinioni, e consideriamo al più, che possa mai importare quella posizione fiscale nell'ammonimento dispiegata. Ella può valere quanto negli antichi giudizj valea l'intentare l'accusa, secondo quella legge, in virtù della quale chiedevasi la condanna dell'accusato.

Nel libello però di accusa, benché alcune particolari circostanze doveansi esprimere, come l'anno, il mese, il luogo, in cui fu commesso il delitto, non però tesseva l'accusatore l'intera e minuta istoria del fatto, come nell'ammonimento si fa. Da che nasce quel disordine, che apre un facile scampo ai rei. Avvegnaché ritrovandosi falso in parte quel racconto fiscale, crolla l'intero sistema; ciò, che fa la verità rimaner sepolta; potendo ben esser false parecchie circostanze, e intanto vero il fatto principale. Quindi ne' Romani giudizj, deducendosi l'accusa, si deduceva in generale il delitto, e le circostanze dall'interrogazione e confronto de' testimonj venivano fissate.

Ma qual fu la sorgente del fallace metodo, di cui ragioniamo? Ne' barbari tempi uno de' divini esperimenti il giuramento si fu. Gli Ecclesiastici, che gagliardamente si opposero al duello, ed agli altri divini giudizj, ritennero il giuramento per giuridica pruova, come quella, di cui l'estimazione loro si apparteneva. I Greci, e i Romani si valsero molto della religione¹ del giuramento. I testimonj non giurati non udivansi affatto. Ma la giustificazione del reo per mezzo del giuramento, questa canonica purgazione, ne' felici tempi della Repubblica, e ben anche sotto gl'Imperatori fu totalmente sconosciuta. Ne' barbari tempi venne a supplire la mancanza della vera legale pruova. Il dritto canonico la prescrisse²; e l'uso del foro l'adottò. Ecco l'origine dell'ammonimento. Il giuramento dato ai rei e l'ammonimento a confessare il vero, dicono i nostri dottori, è una spirituale tortura. La vera fisica tortura, la quale è l'uno de' divini giudizj, che nel secolo della coltura vergognosamente ci rimane ancora³, costringe, e sforza il reo a confessare il delitto. Il timore dello spergiuro fa violenza allo spirito. Conviene adunque rinfacciare al reo tutto ciò, che si è dal fisco costato, e col valor del giuramento, o sia per mezzo del timore dello spergiuro, che si attira la pronta vendetta del cielo, sospingere lo spirito a palesare il proprio delitto. Così ragionano i nostri dottori⁴.

Debbo io di tal ragionamento svolger le assurdità, rilevarne l'insussistenza? E non è palese da per sé la lunga serie degli errori, che s'è fatta erronea dottrina rinchiude. Si suppone in prima che sia obbligato il reo a deporre contro di se stesso. Si crede di aver dritto il giudice di estorquergli da bocca il secreto alla sua vita, o alla sua libertà fatale. Si assume, che una confessione o col dolore o col timore estorta abbia il valor di una convittiva pruova. S'immagina una spirituale tortura. Cotesti mostri di errori nella fallace esposta teoria son tutti rinchiusi. Ma o da per sé palesi sono, o dimostrati dalle

penne dei dotti filosofi, che l'amor dell'umanità ha dirette ed animate. Sulla confessione de' rei o spontanea o estorta io nulla soggiungerò, dopo quello che distesamente ne ha ragionato il dottissimo Cavalier Filangieri colla vivezza dell'energetico suo stile. Tralasciando da parte ciò, che è stato da valentuomini eseguito, e ciò, che verrà con precisione fissato dalla teoria del nostro calcolo morale, mi arresto soltanto a combattere un'altra opinione, che tiraneggia le menti de' dottori, e dalle mani della giustizia strappa i più famosi rei.

È un domma ricevuto nel foro, che il giudice non possa costituire il reo senza i sufficienti indizj. Domma stabilito, ma che non ha nelle leggi, o nella ragione alcuno sostegno. Quando il giudice senza indizj costituisce taluno, ragionano i dottori, l'ha per reo, e in conseguenza l'infama. Ma non deesi alcun dritto del cittadino violare, non deesi il prezioso dritto della pubblica stima offendere, quando indizj non concorrano contro di lui: lecito quindi non è domandar il reo, se gl'indizj acquistati contro di lui non ne diano al giudice il dritto.

Quali fallaci conseguenze da un erroneo principio! Quando il giudice domanda l'accusato, niuna ingiuria gli arreca: egli reo nol fa, quando cerca del delitto, quando nell'oscuro ancor ne giace. Egli ha il dritto di verificare ciò, che l'accusatore deduce. Richiede dunque il reo, se convenga coll'accusatore, over di no. Onde si e' conviene, si discetti del dritto, ed in contrario dia luogo alle pruove. Non ha dunque il magistrato il dritto di prender conto dell'azioni de' cittadini, e di cercar la verità dei fatti? Quali e quante assurdità questi, che han nome di dottori, hanno immaginato. Niente di simile si udì mai ne' Romani giudizj. Il primo atto giuridico, come si è detto, nella storia del Romano processo, era quello d'interrogare l'accusato. Bastava il solo libello di accusa per adempire a tal funzione, la quale è il cominciamento, l'apertura del giudizio. L'interrogazione dell'accusato è un dare sfogo all'accusa. E niuna ingiuria arreca l'accusa, ma la sola condanna. L'inculpabile Catone quante accuse sostenne, tante pruove, e testimonj diede della sua virtù. La perdita, non l'attacco discredita il valore.

Ma un errore, un disordine stabilito si mena dietro l'inevitabile seguace catena d'infiniti mali. Si dié forza all'inquisitorio processo di pruova legale, in virtù della quale si condanna l'accusato. Si volle a tenor delle Romane leggi interrogare il reo: si formò un mostruoso mescolgio d'inquisitorio, e di accusatorio processo. L'interrogazione più non è quell'atto indifferente, che apriva il giudizio.

Divenne l'atto solenne, col quale il giudice intima all'accusato la sua reità, e rinfacciandogliela, vuole strappargli da bocca la propria confessione per aggiunger peso a quella pruova, della quale ei medesimo diffida.

Gl'indizj richiesti a costituire il reo, e ad ammonirlo son gl'indizj a tortura. Se l'ammonimento è una spirituale tortura, inferir non si può a tenor delle leggi senza gl'indizj sufficienti. Quegli argomenti adunque, che debbon concorrere, perchè il giudice possa torturare il reo, danno il dritto di costituirlo, e d'ammonirlo ancora. Che concatenamento di errori, de' quali l'uno dell'altro diviene il sostegno! Quale logica distruttrice d'ogni ragione! E pur per entro cotesto tenebroso laberinto s'aggirano gl'innocenti, e i rei; e talora ci restano involuppati quelli e se ne districano i secondi.

¹ Macch.

² Cap. XVII. X. *de acc.*

³ Sagg. Polit.

⁴ Nell'origine sua l'ammonimento fu l'istesso atto che la ripetizione de' testimonj, e simile al confronto e contrasto che usavasi negli antichi giudizj romani, e che serbasi ben anche nel militare processo. Se negativo era il reo, rinfacciavasegli lo spergiuro, e in sua presenza introducevasi il testimonio, che gli sosteneva la verità sul volto. Nel più volte citato processo contro a' Baroni ribelli, fatto compilare da Ferdinando primo di Aragona, essendo il Conte di Melito negativo intorno ad alcune circostanze della congiura e ribellione, si ammonisce così. *E dicendose ad ipso deposante, che lo dicto Rogero Conza è tornato in Napoli, e ave deposta la verità come sia passata. Del che ipso deposante depono lo contrario, che però guardi bene, e pense a quello, che dice, che tacendo lo vero sende facea la affrontatione de dicto Rogero, et ipso deposante. Per questo ipso deposante conoscendo havere occultata la veritate e facto falso juramento de che ad Dio, et al mondo ne dice sua colpa, vole per questo dicere la verità del fatto.* Ed appresso. *Quoniam ex repetita praecedenti depositione Dicti Don Pauli demonstratur aperte quod Comes Mileti tacuit veritatem, et inde facta affrontatione dicti Don Pauli cum ipso comite, et lecta sibi ac data intelligi eidem comiti depositione ipsa de verbo ad verbum, fuitque propterea cum iuramento interrogatus debeat dicere veritatem stante praesentia ipsius Don Pauli.*

Ammonimento ed affronto furono adunque una sol cosa da principio, ed assai più utile fu l'antico del metodo presente, contenendo anche l'affronto de' testimonj.

Capo XXIII. – *Della ripetizione de' testimonj.*

Dopo il costituito, e l'ammonimento si contesta la lite e concedesi il termine. Si adempie alla ripetizione de' testimonj, della quale l'origine si è di sopra accennata, l'inutilità si dimostra al presente.

Quest'atto, che ad una mera formalità si è ridotto, prolunga il giudizio, e non giova al reo, che avvedutamente sovente dà per ri-

petiti i testimonj. Non gli giova, io dissi. Poiché o raro o non mai si disdicono i testimonj senza la di loro rovina.

La sofistica forense vuole, che sacrosanto sia il sistema fiscale, individuo il processo, ogni testimonio esaminato accettato dal fisco, e quindi vero. Se nella repetizione si disdica costui, il sistema fiscale già va a cadere. Si dee apporre un appoggio al vacillante edificio. Il testimone ha spergiurato. La carcere e la pena l'attende.

Ma un corrotto subalterno avrà posto in bocca al deluso testimone le parole dall'accusatore suggerite. Al notajo della causa, rispondono i dottori, e non già al testimonio si crede. Quando più testimonj non ratifichino le scritte deposizioni, se avanti del giudice abbiano depresso, tutti sono spergiuri, nel fondo di una carcere vengono tutti respinti. Ma come fidarci alla memoria del giudice dalla molteplicità degli affari, dal decorso del tempo affievolita! Sulla fede dello scrivano quella del giudice di necessità si appoggia. Un testimonio, che siasi disdetto negli atroci delitti almeno dee alla tortura soggiacere. Il fiero dolore del tormento, come il fuoco i metalli, depura lo spirito del testimone mendace, purga lo spergiuro, e la prima deposizione, confermata tra gli urla e i pianti della tortura sarà la chiara pruova, dalla quale riprenderà vigore il sistema fiscale, e riceverà l'accusato l'ordinaria pena¹.

Posto ciò qual è quel martire della verità, quell'intrepido testimonio, che non voglia confermare quella deposizione, che ei già fece corrotto dalla parte, ovvero la deposizione, che lo scrivano a suo piacere ha nell'informativo registrata?

A che dunque vale l'inutile atto della repetizione de' testimonj sempre che regga il metodo presente, per cui si dà forza di legittima pruova all'inquisizione, e si forma un sistema fiscale?

¹ Sulla purgazione della tortura veggansi i Saggi Pol.

Capo XXIV. – *Del collegio e della ricusa de' giudici.*

Dopo la repetizione si dà luogo al termine, al reo, al fisco, e al querelante comune. È tempo adunque di parlare delle difese del reo. Ma avanti di parlare delle difese di fatto, cioè delle pruove, colle quali si nega l'assunto dell'accusatore, ragioniamo di quelle di dritto, che nascono dall'eccezioni dal reo proposte.

Parliamo della ricusa del giudice, la quale si propone dopo del costituito del reo.

Coloro, che della vita e della libertà de' cittadini debbono giudicare, conviene, che sieno il più, che si possa numerosi.

L'affare verrà per tutti gli aspetti suoi riguardato, e ciascuno avrà considerazione di ciò, che agli altri sia fuggito, così che essendo più numerosi i dati, su de' quali cadrà il giudizio, sarà più vero, e più esatto.

Oltre di ciò niuna cosa più l'arbitrio di un giudice raffrena, che il collegio di molti. E tanto è minore del particolare, quanto coloro, che giudicano, sono più.

La libera facoltà delle sospesioni è il sacro asilo contro le oppressioni, ed il più forte riparo della libertà civile. Colui, che deve essere giudicato o da un giudice suo nemico, o favorevole al suo contrario, non sarà mai sicuro e confidente nella legge. Il collegio adunque e la libera facoltà di ricusare qualsiasi giudice sono il sostegno della libertà civile.

Le leggi, che hanno seguita la via di mezzo, ed han concessa la facoltà di ricusare, richiedendo che provar si dovesse o la nimicizia, o i motivi d'inimicizia del giudice, non han per avventura ovviato a que' mali, ai quali vollero dar riparo. A chi sia per poco ne' giudizi versato è palese quanta è la difficoltà di provare un fatto. Or quale e quanta malagevole impresa esser mai dovrà recare alla luce d'una pruova legale gli affetti dell'animo, che sono così occulti, e così celati, che per niun conto si palesano al di fuori nella gente accorta ed avveduta, qual esser pur troppo suole quella del foro? I gradi de' nostri affetti, secondo i quali son essi, o retti, od oltrepassano i confini del giusto, insensibili sovente sfuggono la comune veduta, e ben anche l'accorgimento di coloro, che son da quei movimenti agitati. Or come si potranno con chiarezza altrui dimostrare? Come io medesimo potrò misurare i gradi del mio favore per uno de' litiganti, ed esattamente intendere, se quella mia propensione siasi tanta, che mi spinga di là del dovere? Non dico già, ch'altri ciò possa nel giudizio comprovare.

Del pari malagevole cosa si è provare i motivi della nimistà. Le cagioni, e le molli degli animi nostri, i motivi dell'azioni morali sono talora incredibili o per la stranezza loro, o per la sproporzionata picciolezza cogli effetti. E non di rado in guisa trovansi complicate, che non potrebbe svilupparle mai il più acuto pensatore. Negli anni scorsi fu da me per ordine della Real Camera un reo difeso, che un barbaro, e crudele omicidio di un fanciullo commise, non

per altra cagione, che per ricevere la segnalata grazia di essere ascritto ad una compagnia di scorridori di campagna, la quale non volea ammetterlo alla di lei unione, se pria con grave delitto non si fosse iniziato nella malvagità. Or chi mai avrebbe creduto probabile un tal motivo?

Riguardo poi alle picciole cagioni, le quali alterano gli animi, io ne appello all'esperienza di ciascuno. Cresce talora in noi l'avversione, e l'odio eziandio verso di una persona per gradi, e per una serie di picciolissime cagioni, molte delle quali da noi medesimi o non sono avvertite, o non si possono per decenza manifestare. L'aspetto del pubblico ha una certa tal magica forza, che in eroi ci trasforma tutti, e fa scomparire l'uom privato, e le debolezze, e ciò che è di ridicolo in essolui. Nel pubblico di noi, e degli altri pensiamo in una maniera più grande, e sublime, né prestiam credenza alle picciolezza dell'uomo, ed il proprio orgoglio sparge un denso velo su delle cose che ci umiliano.

Di più l'efficacia e forza de' motivi morali non si può con esattezza calcolare; essendo ella nella ragione del temperamento, e dello stato attuale della macchina. L'istesso motivo diversamente opera ne' diversi temperamenti, e nel vario stato, in cui l'uom si ritrova. Le cagioni, che leggiere impressioni fanno ne' temperamenti placidi, o tardi, gravissime alterazioni producono ne' colerici, ne' quali per la soverchia tenzione è irritabile oltremodo la fibra, e da' più leggiere urti riceve grandissime oscillazioni. E tutto di osserviamo in noi medesimi, che qualora o sien agitati e commossi gli acri e pungenti umori, o sien da' dolori inasprite le fibre, siam più facili all'ira, e per quelle cose s'accende l'animo, che in altro tempo in esso farebbero o poca o niuna impressione. Poiché allora le fibre son più tese, ed oscillabili più. Operano adunque i piccioli motivi grandi, o piccioli effetti secondo lo stato nostro. È dunque possibile il poter dimostrare le cagioni dell'odio, quando son elle il composto del motivo morale, e dell'attual irritabilità delle fibre?

Son talora così fatti motivi così composti, che noi stessi non gli potremmo sviluppare, e partitamente vedere. Poiché oltre i motivi d'odio, e di amore, che nascono dal fatto degli uomini, ve ne sono de' più potenti, che sorgono dalla fisica struttura, e dal temperamento di ciascuno. Come vi sono delle conformazioni delle macchine così analoghe tra loro, che par che sia in due uomini un medesimo sistema, ed ordine di solidi, e di fluidi; così per contrario avvi delle strutture interamente opposte, nelle quali i movimenti sono

dell'intutto avversi tra loro. Or le nostre sensazioni, e gli appetiti, che l'effetto sono delle sensazioni, e i modi stessi dell'intelletto essendo analoghi ognora alla qualità de' fisici moti, ed al temperamento, dalla diversa modificazion della machina sorge l'opposizione degli spiriti, del gusto, e della maniera di vivere. Ond'è che gli uomini sono amici, o nemici per natura, ed alcuni vedendosi la prima volta, o si amano subito, o si odiano. E coloro, che più sensibili sono, e meno determinati dai complicati rapporti della società, sono assai più mossi da cotesta analogia delle fibre, o dalla contraria lor posizione¹.

Or dicasi, se mai può dedursi in giudizio una cotal nimicizia, e naturale avversione, e se alle forensi pruove ella è mai soggetta. Su tal proposito reciterò le parole dell'Autore del Codice criminale Inglese, che di sopra abbiamo altresì citato. *Noi proviamo, ei dice, le subitane impressioni, i pregiudizj favorevoli, che ci vengono senza saperne la ragione, dall'aria, dallo sguardo, dal portamento d'una persona. Or ci bisogna, che l'accusato, il quale si porta a difendere la sua vita, abbia buona opinione de' giurati, che l'han da giudicare, altrimenti sarà molto perturbato. La legge non vuole, che sia giudicato da un uomo, contro del quale egli è prevenuto, comeché non ne possa render ragione*².

Dalle cose fin qui dette è palese quanto malagevole sia provar la nimistà da' fatti, e di quanta maggior difficoltà riesca il porre al chiaro giorno i motivi dell'odio, e del favore. Onde qualora le leggi impongono, che i motivi della ricusa vengano dimostrati, non so dir quanto proveggono alla libertà civile.

Per sì fatte ragioni presso i Romani, e gl'Inglese è libera la ricusa. Ei basta dire, *Non voglio questo per giudice*. Ma presso di noi la sospezione ha bisogno di pruova. Ella è un giudizio fatto nel giudizio, una causa agitata nella principale causa, la quale prolunga gli affari, né la civile libertà rassicura abbastanza. Le nostre leggi gelose della civile libertà hanno la facoltà concessa di ricusare i supremi magistrati eziandio: sollecite di troncar le lunghe dilazioni de' giudizi hanno soverchiamente ristretta la facoltà concessa. In modo che elle né le dilazioni hanno troncate, né la libertà della ricusa stabilita. Ondeggiando tra gli estremi combinano insieme i disparati mali, che dall'uno, e dall'altro eccesso derivano. Ciò, che nel seguente capo confermato verrà con una breve analisi dell'anzidette leggi.

¹ Veggasi l'Appendice al I. Saggio.

² *Cod. Crim. tit. 2. cap. 28. par. 7.*

Capo XXV. – *Sospezioni secondo il nostro sistema.*

Considerando i nostri legislatori, che il ricevuto metodo delle sospezioni prolungava i giudizj, stabilirono una pecuniaria pena al ricusante, che nell'esame della sospezion soggiace. Se rigettata vien la ricusa ei soggiace alla pena di trenta docati. Se però quella si ammetta, perdendo il ricusante dee cento docati pagare. Ma se la sospezione sia proposta avverso un supremo Ministro in causa, che il valor superi di docati cinquecento, doppia è la pena¹.

Or sì fatte leggi arrestano i litiganti dal proporre la sospezione. Poiché oltre la pecuniaria pena, perdendosi la sospezione, del ricusante il giudice per lo più nemico rimane. È cosa poi molto facile, che il ricusante soggiaccia. Oltre le cagioni ampiamente additate di sopra dovendo i socj decider sempre del socio ricusato, come è mai possibile, che l'amor proprio non vi si mescoli per entro il giudizio? Sovratutto essendo grande l'arbitrio de' giudici, da' quali inappellabilmente dipende o di rigettare la proposta ricusa, o conceder al ricusante il termine per le pruove.

Ma che diremo noi dello stabilimento della 10. Prammatica sotto di questo titolo, la quale prescrive, che *ancorché poi si dichiara la sospezion predetta militare, non per questo gli atti, ut supra facti, restino invalidi, ma sieno sempre validi e sussistenti, come se la sospezion predetta non fosse stata mai proposta?* Quando la legge prescrive, che il reo sia giudicato cogli atti compilati da un giudice suo nemico, cioè con atti, che si presumono falsi, garentisce mai la libertà civile?

Ma veggasi pure, se al vecchio disordine ha qualche soccorso apportato l'ultima costituzione nel 1775 promulgata. Da quella si vieta di potersi ricusare il giudice inquisitore pria che fosse compiuto l'informo fiscale.

Gl'infiniti disordini, che scaturivano dall'antico sistema delle sospezioni, le tante dilazioni, che frammettevano i potenti rei colle recuse, onde eternamente sospese rimaneano l'informazioni, sollecitarono la promulgazione dell'anzidetta legge. Ma ella non isbarbicò la radice del male. E quando ciò non si faccia, non allontanasi il male, che adottandosene un altro maggiore. Se prima un inquisitor sospetto poteva colla recusa esser arrestato, al presente ricusar non si può, che quando abbia di già arrecato al reo tutto quel male, che per lui si possa. E benché la costituzion medesima al reo la facultà concede di provar nelle difese l'ordita calunnia, e possa eziandio dal giudizio assoluto contro del calunniatore proporre

l'accusa, vede ciascuno dalla presente analisi de' giudizj criminali, che un tal soccorso, il quale appresta la legge, o tardi arriva ad un infelice nelle carceri macerato, ovvero, che inutile all'intutto sia. In appresso parleremo della poca, o niuna fede, che al difensivo del reo si accorda.

Oltredichè l'inquisitore allora rimane scoperto all'offesa della riaccusa, quando l'apparente ordine del giudizio venga per lui conculcato. Ma chi potrà mai provare l'interna ed essenziale ingiustizia, quando l'accortezza guidi la frode? Se al testimone presterà l'inquisitore le sue parole, deve il testimone per proprio interesse il mendacio sostenere. Richiami alla memoria il mio lettore ciò, che sulla disdetta de' testimonj si è ragionato di sopra, e senta un oracolo del foro. *Non merita fede il testimone, che dice di non aver così deposto, come dallo scrivano sta scritto, se in presenza del giudice ei depose. Anzichè il contrario deponendo, può come reo di falsità esser punito*².

Ma non solo s'è fatte sospezioni non garentiscono la libertà civile, ma promulgano altresì, come si è detto dal principio, i nostri giudizj. Egli è pur vero, che la prammatica 18. sotto tal titolo prescrive, che dal dì della ricusa non possa più d'un mese scorrere per la discussione di quella. Ma quando dal tribunale nasce la tardanza, come sempre accade, non viene alcun termine prescritto.

¹ *Pragm. 15. de suspicionibus.*

² Giulio Claro questione 53.

Capo XXVI. – *Se la libera ricusa può al regno appartenere.*

I Giudici nella Monarchia non possono essere, che di un determinato numero. Nelle Repubbliche è sempre ampio e numeroso il collegio de' giudici. Ivi ogni cittadino essendo membro della sovranità dee portare il peso nelle tre cariche sovrane, cioè della legislazione, de' giudizj, e della esecuzione. Egli è giudice nato, soldato, e legislatore. Quindi le leggi della repubblica Romana, le quali, o per politica, o per imperizia furono conservate eziandio sotto gl'Imperadori, vietano a' cittadini di ricusare il pubblico peso della giudicazione¹.

Per la qual cosa in sì fatti repubblicani governi eleggere si può una numerosa classe di giudici, senza che sieno a peso del-

lo stato. Essi devono senza soldo adempiere a coteste pubbliche cariche, ciò richiedendo l'interesse loro. Dopo che Pericle a' giudici stabilì il soldo, gli uomini di stato gridarono contro di tal corruzione².

Per cotesta ragione nelle repubbliche la ricusa può e deve essere interamente libera. Ma nel regno, ove l'interesse personale non è il pubblico, ove ogni carica domanda soldo, ed onori, ove l'ineguaglianza de' beni è sempre grande, e quindi il fasto e il lusso è necessario, i Magistrati han di mestieri di pingui salarj. Quindi più ristretto esser deve il di lor numero, né può avervi luogo l'assoluta libera ricusa³.

Né si possono nella monarchia a' magistrati aggiungere i giudici di fatto. Oltre la ragione sopra recata, cioè che nella monarchia esser non vi può carica senza soldo, ve n'ha un'altra ancora. Il popolo negli stati repubblicani è ognor più colto, e più illuminato. Ove il popolo è a parte del governo, il proprio interesse gli aguzza l'ingegno, gli fornisce copia di sufficienti notizie, onde si dispieghi la sua ragione. La concione, nella quale di continuo si tratta della pace e della guerra, delle nuove leggi, e de' nuovi dazj, de' doveri del magistrato è una continua gran scuola per lo popolo. Nelle radunanze, nelle conversazioni tutte, mentre questi interessanti oggetti occupano la sua curiosità, sviluppano il suo spirito. Ma nella monarchia vi ha solo una classe di uomini, la quale per professione, o per piacere s'istruisce collo studio. E questa, ch'è limitata sempre e ristretta, può essere impiegata soltanto nelle civili funzioni, onde non potrà quivi mai trovarsi un prodigioso numero di giudici di fatto, come si ritrovava nell'antica Roma.

Né creda taluno, che agevole cosa sia giudicar della verità di un fatto. Avvegnaché il prendere le vere tracce di un occulto delitto, il bilanciare il valore degl'indizj sia cosa più difficile assai di ciò, che comporta la volgare intelligenza degl'idioti.

Per sì fatte considerazioni adunque l'assoluta e libera ricusa non può introdursi tra noi, i giudici del fatto, o sieno i giurati non potendo avervi luogo. Quale dunque è quel metodo, che da noi nel presente sistema di cose adoprar si può? Sarà cotesta una delle principali ricerche, che a suo luogo faremo.

¹ Leg. I. D. *de vacationibus, et excusationibus munerum.*

² Aristotele nella *Politica.*

³ Veggasi il V. Saggio Polit.

Capo XXVII. – *Della competenza de' giudici.*

Ragionandosi qui dell'eccezioni dilatorie, che si propongono a pro del reo avanti le difese di fatto, della competenza del giudice convien soprattutto discorrere.

Allorché in varj rami è la giurisdizione ripartita, e secondo le varie classi degli affari i giudici destinati sono, niuna controversia o rarissima nasce sulla competenza de' giudici. A ciascuno è palese a qual giudice debbasi drizzare per isperimentar le sue ragioni. In Roma per ciascun delitto vi era un Questore destinato, né tra il Questore del parricidio, o dell'adulterio contendevasi mai, o rare volte per la giurisdizione di procedere. Ma quando le giurisdizioni per la qualità delle persone, e delle diverse classi della società sono divise, le continue controversie intorno alla competenza de' giudici moltiplicano all'infinito le cause, e prolungano i giudizj. I Romani non conobbero affatto sì fatte perniciose distinzioni. L'uomo cinto di toga e quello armato di spada ubbidivano del pari all'impero dello stesso Pretore. Ella è cosa avvertita da' dotti, che le personali giurisdizioni sono funeste conseguenze del governo de' barbari, presso de' quali le giurisdizioni furono personali tutte: altri vivendo colle leggi romane, e perciò a' giudizj essendo sogetti, che secondo quelle leggi venivano istituiti, e altri essendo sottoposti al dritto Longobardico, franco.

Le personali giurisdizioni debbono di necessità moltiplicare le liti, e prolungare i processi. L'amor dell'impero fa sì, che ogni giudice voglia estendere la sua giurisdizione. Ma non così addiviene, se per lo ramo degli affari sieno i giudici divisi. Essendo pari in tutti l'estensione dell'impero, né volendo senza profitto aggravare il peso della commessa cura, o di rado, o non mai si controverte tra loro. In oltre le persone possono complicare in loro qualità maggiori, che gli affari. E quindi le controversie maggiori saranno quelle, che nascono dalla diversità delle persone. Sì fatte verità sono ormai palesi. Palese e facile ancora è la riforma, che su tal proposito converrebbe fare per la riforma de' criminali giudizj.

Capo XXVIII. – *De' gravami.*

Noi parleremo in questo luogo de' gravami tutti, i quali si possono recare, o dagl'interlocutorj decreti, o dalle diffinitive sentenze per non ritornare più di una volta su l'istesso soggetto. L'appella-

zione è, come per tutti si crede, il necessario sostegno della libertà civile. Più volte si è detto, che l'assoluto potere degenera facilmente nell'oppressione, e che colui che tutto può, ben sovente tutto vuole.

Disaminiamo prima il sistema delle appellazioni secondo le leggi romane. Come che nel tempo della libera Repubblica vi fosse stata l'appellazione al popolo, introdotte le perpetue quistioni o niuno o raro esempio ritrovasi di essersi mai all'intero popolo appellato. Quando libera era la ricusa, così ampio il numero de' giudici, quanto difficil era l'oppressione dell'accusato, altrettanto inutil era l'appellazione, ed un vano prolungamento del giudizio. Ma quando poi sotto gl'imperadori fu tolta ogni ricusa, non potendosi, come si è detto ricusare né il Prefetto della città, né i Presidi delle provincie, nei quali era la giudicazione passata, necessarie le appellazioni divennero, e furono perciò ordinate dalle leggi; ma certo freno a quelle si pose. Poiché non poteasi trattar più di due volte la causa in grado di appello¹. E in ciò furono le Romane leggi di accordo con quello, che dal divino Platone fu nel sesto, e duodecimo dialogo delle sue leggi stabilito. Ma ben lunga altresì parve tal dilazione a' Goti, onde Atalarico Re una sol volta di appellare permise².

Inoltre dall'interlocutorie sentenze vietarono l'appello le leggi Romane, ammettendolo solo nelle cose irreparabili dalla sentenza finale. Ma le Pontificie, delle quali lo spirito si fu, come si è detto, di moltiplicare le liti per ampliare l'ecclesiastica autorità, concessero il potere appellare d'ogni qualsiasi interlocutorio decreto.

Le nostre patrie usanze hanno adottato il metodo del dritto Canonico. Lo spirito forense, spirito di lite, raggiro, e cabala, divenne lo spirito nazionale del regno di Napoli, e di Roma. Coloro, che furono i conquistatori del mondo, o i placidi cultori delle bell'arti e delle scienze, divennero cavillosi curialisti, e celebri intriganti.

Oltre l'appellazione tutti i possibili gravami furono immaginati, e tra questi ebbero luogo le nullità. Le leggi Romane permisero di potere dir nulla la sentenza, che notoriamente fosse alla legge contraria. Le nostre Prammatiche ammisero le nullità contro il decreto, che espressamente oppugna o la legge, o un autentico documento prima della sentenza prodotto. L'abuso però, che ha nella legge e nello spirito nazionale la sua vera sorgente, ha introdotto, che in caso di nullità si tratti la causa da capo, comeché non sia né apertamente, né in conto veruno la sentenza alla legge contraria. Le lunghe dilazioni, e la perpetuità de' giudizi nelle nullità riconosco-

no una delle principali cagioni. Intanto esse non arrecano alcun soccorso alla verità trattandosi la causa avanti i giudici stessi, che dopo molta discussione hanno in tal modo giudicato. E se a nuovi giudici aggiunti diasi luogo, la speranza ci fa conoscere quanta dilazione nasca da ciò, e come tal metodo all'arbitrio spiana la strada. S'avvisarono i nostri legislatori di opporre un ostacolo al contenzioso genio de' litiganti, stabilendo una multa contro coloro, che nel giudizio di nullità soggiacessero. Ma cotesto rimedio è come la rete, che si opponga per arrestare gl'impetuosi cinghiali.

Appellazioni, revisioni, reclamazioni, nullità, restituzioni *in integrum* come dimostrano la poca confidenza della legge nel presente sistema de' giudizj, così sono le vere cagioni della di loro perennità. Una causa agitata la prima volta in una corte locale, dandosi corso a' gravami tutti, che la legge permette, e venendo in ultimo a trattarsi nel S. C. potrebbe comprese le nullità, e l'appellazioni trattarsi quindici volte e più; senza tener conto degl'interlocutorj decreti, che han forza di diffinitivo, da' quali ben anche si potrebbe altrettante volte gravarsi. Egli è pur vero, che ciò sempre non accade, ma per la disposizione delle leggi potrebbe addivenire ognora: E tante volte addiviene, quante sufficienti sono a render centenarj parecchi giudizj.

I tanti, e numerosi gravami perpetuando i giudizj frodavano la società dell'esempio de' pronti gastighi. I disordini sforzano gli uomini ai provvedimenti. Ma secondo il principio, del quale abbiam sovente in questi discorsi fatto uso, da un eccesso passano bene spesso all'altro.

Ecco lo straordinario procedimento ne' più gravi delitti introdotto, ed ogni legittimo appello interamente abolito. S'è fatto straordinario procedimento *ad horas, et ad modum belli* vien detto, e nasce dalla delegazione, che ogni appellazion sospende, e a due giorni, o a poche ore la difesa restringe, e dispensa ben anche alle necessarie formalità del processo.

Negl'infelici tempi di questo reame, quando l'impunità figlia della debolezza della magistratura, e della protezione, che i potenti accordavano a' rei, sosteneva in campagna numerosi eserciti di malviventi, che assediavano le città, saccheggiavano i paesi, alle regolari milizie si opponevano in regolare battaglia, concessero le leggi ai Presidi delle provincie cotesto esorbitante militare procedimento, che comunicato all'Udienze e alla G. C. divenne poi col tempo come ordinario. La massima dalle leggi stabilita e nel Foro ricevuta è, che in sì fatti delegati giudizj procedasi *levato velo*, senz'ordine e

senza formalità, avendosi alla sola verità riguardo³. E così dalle soverchie dilazioni alla mancanza delle necessarie formalità, e de' convenevoli richiami si fé passaggio. L'innocenza fu esposta, e i delitti non mancarono. Tra l'angustie del tempo le tenebre ricovrono la verità, la precipitazione fa mancare all'indispensabil ordine, ed o l'innocente vien punito, o all'ordinaria pena s'invola il reo.

¹ *L. un. Cod. ne liceat in una eademque causa. Gothofr. ad Cod. Theod. de possessione ab eo qui bis provoc. transf.*

² *Cassiod. 9. var. 18.*

³ *Capit. del Regno Exercere volentes.*

Capo XXIX. – *Del consegnare il reo, del liberarlo in provisionem, e del suo difensivo.*

Prima, che il reo compili il termine a difesa, oltre l'eccezioni dilatorie dell'incompetenza del giudice, della deficienza dell'azione di accusare, ed altre somiglianti, le quali sogliono proporsi, può ben anche domandare avanti la concessione del detto termine di essere consegnato cioè rilasciato con malleveria per la deficienza della pruova, ovvero di essere interamente liberato *in provisionem*. E potendosi da' decreti, che per sì fatte domande vengono interposti, produrre altresì il gravame, ognun da per sé scorge quali, e quante dilazioni nascono da ciò.

Finalmente il reo fa le sue pruove nel difensivo. A ciascuno è ben noto quell'assioma del Foro, cioè che le difese del reo si scrivono, ma non si leggono affatto. Molti han declamato contro un sì pernizioso errore. Ma niuno ne ha finora additata la sorgente, e con posatezza esaminata la verità.

Presso di noi manca una pubblica educazione, una pubblica morale. La morale del popolo è quella incerta, vaga, che hanno potuto ispirare gl'interessi contrarj di tante diverse famiglie regnanti, che successivamente e per poco hanno signoreggiato coteste belle contrade. Diversi governi hanno contrarj principj disseminati tra noi. Gl'interessi degli Ecclesiastici, e de' Baroni sempre in contrasto con quelli della Corona, e dello stato hanno prodotti de' mostri d'opinione. La schiavitù del popolo gemente sotto la potenza de' Baroni nell'infelice stato del viceregnale tempo, la povertà, che accompagnava la schiavitù, pria che le gloriose Borboniche armi ci avessero liberato dalla misera e vile condizione di provincie, quella corrotta morale ispirarono, che malgrado i lumi del secolo, e gli

sforzi del governo dura tuttavia. Qual è mai cotesta morale? Quella degli avviliti, e degenerati uomini. Il mendacio, la bassezza, il timore, l'interesse, la corruzione, la prepotenza, l'orgoglio, l'adulazione, e il cortegianismo sono i soli principj di sì fatta morale, per la quale regnando l'interesse personale, tutto è isolato nella società; non vi ha, secondoché si è detto altrove, idea di pubblico bene, né di comune interesse; la probità, la buona fede sono virtù rare, e di pochi.

Da sì fatta corrotta popolare morale deriva la massima, che il testimonio per salvare il reo possa altresì spergiarare. L'ignorante popolo giudica atto di pietà, che si adopra, il deporre il falso per lo scampo del delinquente. E ciò non rechi meraviglia alcuna. Chi non ha idea, né amore del pubblico ordine, e pubblico bene non può che cotesta falsa pietà sentire.

Aggiungasi ben anche a' divisati principj della volgare corruzione un altro, del quale abbiamo parlato di sopra, che ripete l'origine della protezione accordata da' grandi nel fiorir della feudalità a' raccomandati, cioè a coloro, che sotto la protezion de' gran Baroni si rifuggivano: e benché da Federigo fosse stato proscritto tal uso, a dispetto della legge si mantenne, giudicandosi da' grandi un dover di cavalleria difendere quelli, che eransi ricoverati sotto l'ali loro. E come le massime de' grandi diffondonsi celeramente nel popolo, non altrimenti che picciol moto nell'acque destato rapidamente colle sferiche ondolazioni si propaga d'intorno, atto degno e pietoso fu riputato quello di porgere, comunque si possa, l'ajutrice mano al reo, di cui l'infelicità, non già la malizia vien considerata.

Ecco la vera cagione, per cui i testimonj a difesa non fanno nei giudizj piena fede. E sinché le provvide cure del governo non estirperanno così fatti funesti errori; sinché de' catechismi scritti da felici penne di zelanti cittadini non ispireranno nel popolo reso più culto le massime della soda morale; sinché i dotti, tralasciate le ricerche del nome e della statura dell'ava di Evandro, o delle classi degl'innumerevoli colori delle conchiglie, non conferiranno coi loro travagli, e popolari scritture ad illuminare la nazione, invano si griderà contro l'anzidetta massima, che alle difese del reo fa guerra. Non è l'erronea massima; è la poca pubblica buona fede, che debilita le forze del difensivo de' rei.

D'altra banda poi è così sacrosanta, come si pensa, la fede, che si dà a' testimonj del Fisco? Convengo, che più prontamente spergiarano gli uomini per salvare il reo, che per opprimere l'innocente. Ma converrà altresì meco ciascuno, che nel sentiero della corru-

zione tuttora si va avanti, né dal primo al secondo passo vi ha molta distanza.

A così fatto disordine si opporrebbe agevolmente rimedio, se i testimonj delle difese si ascoltassero nella contraddizione de' testimonj fiscali. Dal paragone e dal contrasto i giudici potrebbero di leggieri la verità rilevare.

Ma quante erronee opinioni alla cognizion del vero gagliardemente si oppongono? E soprattutto quel sistema fiscale, del quale si è cotanto da noi ragionato, e quell'idolatro culto, che alla fede si accorda de' testimonj fiscali; per cui se sieno loro contrarj, i testimonj a difesa sono nelle carceri ristretti. Qual accusato rinvenir potrà per sua difesa testimonj, che si contentino di essere i martiri del vero? Ma la necessaria catena di tanti mali dipende dal primo anello, il quale, se non venga disfatto, inutile ogni tentativo riesce.

Il termine a ripulsa finalmente ad altro non vale, che a prolungar il processo di più. Se del difensivo si tiene sì poco conto, a che in favor dell'accusatore accordare un termine per abbattere que' testimonj, su de' quali il giudice o poco o nulla conta? Al reo ben anche inutile è tal termine, potendo ei nel difensivo rigettar i testimonj del Fisco. Inoltre a che nell'appellazione concedere al reo un altro termine a difesa, se vano è anche il primo? Inutili dilazioni, che non giovano all'innocente, e allontanano il gastigo da' rei.

Capo XXX. – *Della tortura, e delle pene straordinarie.*

Ecco una breve analisi dei disordini del presente sistema del criminale processo. Per avventura si è detto meno del vero, perché gli si presti intera fede, né ci sia rinfacciato lo spirito di paradosso.

Un altro oggetto, che nell'esame de' giudizj criminali per avventura uno de' più interessanti esser dee, domanda le ultime nostre considerazioni, cioè la tortura, e le pene straordinarie, che dall'uso della tortura vennero originate. Avrei ben anche pria dovuto ragionare di ciò, ma ho giudicato a proposito di riserbarmi all'ultimo sì fatta ricerca, ed accoppiare l'analisi del disordine col rimedio del male.

Dopo ciò, che contro la tortura oltre gli antichi hanno ragionato chiarissimi moderni, altro a soggiunger non mi rimane. Che rapporto può mai aver il dolore colla verità? Elle son cose di eterogenea natura. Il dolore ha rapporto colla volontà, la verità coll'intelletto solo. Convien ormai ogni uomo illuminato, che la tor-

tura si dovrebbe bandire da' tribunali, asili della giustizia e tempj della libertà. Ma ben anche dovrebbero esser bandite le straordinarie pene?

I liberi Romani non conobbero le straordinarie pene. Il giudice, cieco strumento della legge, o liberava o condannava l'accusato alla stabilita pena, o nel dubbio differiva il giudizio col famoso *non liquet*. Le straordinarie pene sotto gl'Imperatori la prima volta comparvero nel Foro. L'imperfetta legislazione, che non formava una successiva serie dei delitti della specie stessa¹ l'arbitrio, che col nuovo governo s'introdusse nel gabinetto, e nel foro, che emulava lo spirito di quello, furono le cagioni onde le pene divennero tutte straordinarie, e lasciate all'arbitrio del giudice, il quale secondo le qualità scusanti dovea accrescere o diminuire la pena². Ma non solo le pene straordinarie divennero per la varia intensità del delitto medesimo dalla legislazione non fissata, ma altresì per la qualità della difettosa pruova.

Il fallace ed inumano metodo di scovrire il vero per mezzo della tortura, da' Greci e da' Romani si adoperò solo contro quegli esseri infelici, a' quali la politica violenza negava la qualità di uomo. Quest'uomini degradati sotto il peso della schiavitù non potevano conoscere i naturali sentimenti della verità e della virtù. Il solo dolore e lo spavento erano le molli del di loro degenerare spirito. S'avisarono adunque que' legislatori, che colla sola violenza de' tormenti potessero dal labbro loro ritrarre il vero. E di più la ferocia ed il terrore necessarij mezzi divennero per tenere a freno una moltitudine di domestici nemici, tra' quali gli odiati padroni viveano: al qual motivo di tiranna politica il barbaro Senatusconsulto Silliano deve l'origine.

Quando poi anche i liberi cittadini vennero ridotti all'infelice condizione degli schiavi, soggiacquero anch'essi al barbaro tormento. Ma, secondoché dalle stesse Romane leggi vien prescritto, senza certi indizj non può devenirsi alla tortura³. Quegli argomenti, che non son da tanto, che bastano alla condanna del reo, ma ben sospetto lo rendono all'animo del giudice, quelli che non formano la morale certezza, la pruova legale, ma sol una tal probabilità contro dell'accusato, una *semipruova*, per valerme delle voci del foro, que' sì fatti argomenti conchiudono contro le braccia dell'accusato.

Ma l'umanità e la dolcezza de' costumi, che colla coltura nell'Europa rinacque, fecero con orrore a' giudici soscrivere i decreti di tortura. I costumi emendano talora la ferocia delle leggi, come altre volte ne corrompono la santità. L'uso della tortura a poco a po-

co si aboli, e l'*arbitramento* degl'indizj prese il luogo di quella. Quindi le straordinarie pene, per difetto di pruova vennero introdotte. La legge, mi concede, dice il giudice al reo, la facultà di torturarti, quando s'indizj ti accusino. In vece adunque della tortura ti condanno alla straordinaria pena, la quale alla tortura equivaglia. E poiché l'intensità della tortura misurasi dalla maggiore o minor quantità della pruova, le straordinarie pene alle pruove vengono altresì proporzionate. Fallace deduzione di più fallace principio. La legge la facultà concede di torturare all'indiziato reo per ritrarne il vero. La straordinaria pena adunque non servendo al fine della legge non può surrogarsi alla tortura.

Che dunque farassi? Quando non sia perfetta la pruova, in libertà lasceremo gli accusati? Si prolungherà il giudizio, finché nuove pruove ci facciano o la sua innocenza, o la reità conoscere?

Chi sia versato ne' criminali giudizj, e conosca appieno lo stato presente delle cose, chiaramente vedrà di quanto pericolo sia lasciar liberi que' famosi rei, i quali non sono dalla piena pruova convinti. Il regno verrebbe tosto inondato da un torrente di facinorosi, e si perderebbe dell'intutto la pubblica sicurezza. Un processo così complicato, come è appunto quello, di cui ci serviamo, facilmente dà luogo all'irregolarità degli atti, onde di rado all'ordinaria pena verrebbero condannati i rei. La difficoltà della piena pruova per la pubblica corruzione additata di sopra promuoverebbe l'impunità. Onde necessario è il disordine divenuto, e necessaria la violenza, che colle straordinarie pene alla libertà si arreca.

Ma ricevendosi il nuovo sistema de' giudizj, che or or proponeremo, l'irregolarità diverrebbero tanto più rare, quanto più semplice e breve sarebbe il nuovo processo. Crescerebbe di gran lunga la facilità di acquistar le pruove nel metodo novello, siccome vedremo tra poco. Il metodo istesso sarebbe un efficace antidoto della pubblica corruzione. Poiché quanto più cresce la fiducia e la confidenza ne' magistrati e ne' giudizj, quanto è più la libertà civile rispettata, tanto meglio germogliano i semi de' sentimenti di buona fede, di stima, di attaccamento a quella costituzione, per cui la sicurezza e la tranquillità si gode, tanto più onesti e zelanti i cittadini divengono.

Ma perché più sicura potesse la società riposare, il reo indiziato e non convinto si potrebbe esiliare per sempre dal regno, lasciandogli aperto il campo di potere ad evidenza la sua innocenza provare, e di riprendere i dolci dritti di cittadino. E qualora l'esule non serbasse i confini prescritti, si potrebbe soggettare allora per la

pubblica tranquillità, che egli conturba, con giustizia a quella straordinaria pena, la quale prima per un delitto non pienamente provato con violenza gli veniva inferita.

Ecco con quali provvedimenti si dovrebbero insieme colla barbarie della tortura bandire le straordinarie pene, le quali per lo difetto delle pruove si arrecano. Ma le pene straordinarie, le quali si proporzionano sempre alla diversa intensità del delitto stesso, da varj gradi di dolo nascente, dovrebbero essere dalle leggi fissate.

¹ Nelle Criminali istituzioni abbiamo noi individuate coteste classi dei delitti.

² L. 13 D* *de Poen.*

³ L. 3. 8. C. *De Quaest.*

Capo XXXI. – *Del giudizio di Forgiudica.*

Il terribile giudizio della Forgiudica disonora al secolo, che siamo, il nostro codice. Ei già non è vero ciò, che per parecchi affermasi, che s'è fatto giudizio ignoto all'antichità siasi ne' barbari tempi la prima volta inventato. La più remota antichità lo conobbe e l'esercitò. I rei di stato assenti si condannavano alla morte. Venivano dichiarati pubblici nemici, mettevansi un prezzo alla di loro testa. Armavasi contro i felloni la mano di ciascuno. Ogni cittadino diveniva soldato, ed esecutore della legge. Il Senatusconsulto, che dichiarò M. Antonio pubblico nemico, fu vero e reale giudizio di Forgiudica. Atene nella guerra contro Filippo esercitò ben anche cotesta terribile giudicazione contro de' sospetti di fellonia, e Demostene l'attesta nelle sue Filippiche.

Ma negli altri delitti, che non erano di stato, contro a' rei contumaci più severa pena non si stabilì dalle Romane leggi della confiscazion de' beni, e della relegazione¹. Il nostro Imperadore Federico II adottò per intere le leggi Romane intorno all'annotazion de' beni de' contumaci rei, e del tempo concesso per l'ammenda della contumacia, ma trasportandosi oltre, la forgiudica² ossia la pena di morte contro coloro stabili, che tra lo spazio dell'anno non avessero purgata la contumacia e contro di essoloro armò il braccio de' cittadini tutti: legge dura, legge di sangue; ma che dettò la ragion de' tempi. Le nostre provincie erano da poco uscite dallo stato di barbarie, lo spirito d'indipendenza de' potenti dinasti, e de' grandi baroni, da' Normanni fondatori della Monarchia abbattuto, come un novello Anteo, risorgeva ognora, e mordeva il novello freno. Ogni gran barone, vergognandosi di sommettere la cervice al giogo delle

leggi, preferiva alla testa de' suoi vassalli armati ripetere i suoi dritti sul campo di battaglia, al domandar ragione nel giudizio³.

Ecco la ragion, per cui Federigo riputò ribelli e rei di stato i contumaci, ed il terribile giudizio della forgiudica stabilì in tutti i capitali delitti: giudizio necessario allora, al presente crudele e dannoso. Il perpetuo bando dalla patria, e la confiscazion de' beni è sufficiente pena contro i contumaci. La società viene assicurata dal bando del reo, il quale se verrà mai nelle forze della giustizia, soffrirà la pena, che merita il delitto. E quando il giudizio vogliasi nell'assenza del reo proseguire, la condanna eccedere non dee la relegazione, secondo il sistema delle leggi romane, alla quale relegazione il perpetuo esilio, a che soggettasi da sé il contumace reo, e la perdita de' beni può all'un di presso equivalere.

L'additare le piaghe senza i vevoli rimedj è accrescere l'infelicità col senso de' mali. Proviamo, se o interamente, o in parte possiamo noi recare un rimedio, tanto da' Popoli desiderato, e tanto meditato da que' dotti, che alle cognizioni aggiungono il zelo del bene dell'umanità. Ma nel proporre la riforma ricordiamoci pure, che un rapido e pieno torrente si può torcere un poco dal suo corso, ma non darglisi una contraria direzione. Chi nelle politiche riforme non ha d'avanti gli occhi cotesta salutare massima, può belle ed ammirabili cose proporre, ma non già utili ed eseguibili.

¹ L. v. D. *de Poenis*.

² La pena di morte contro i contumaci erasi di già introdotta prima di Federigo, come si conosce dal giudicato impresso in fine dell'opera.

³ Spenta la famiglia Sveva, che avea ridotto nella linea del dovere i potenti dinasti, ordinando la demolizione delle fortezze delle di loro terre, vietando le guerre private, proibendo a' baroni l'esercizio d'ogni giurisdizione, tranne l'infima baiulare, come dalle costituzioni del Regno si scorge, sotto gli Angioini i Baroni ripresero tutte le antiche usanze. Poiché essendo divoti gli Angioini della corte Romana, dalla quale riconoscevano il potere, doveano di necessità favorire i baroni, che sono sempre stati addetti alla corte di Roma, dandosi a vicenda la mano per sostenersi. Quando i Baroni del Regno con varj messi sollecitarono Bonifacio VIII, a rompere la pace conchiusa con Ferdinando primo di Aragona, gli fecero presente, che il Papa dovea per tener basso Ferdinando, ed Alfonso Duca di Calabria proteggere ed ingrandire essi Baroni. Per sì fatta ragione a tempo degli Angioini scossero quegli argini, che Federigo II avea loro opposti. E volendo gli Aragonesi e soprattutto l'anzidetto Duca di Calabria ridurli ne' confini stessi del dovere, ordirono la famosa congiura, e ribellione, della quale le cagioni che recarono, erano le seguenti: che il Duca toglieva loro, o facea demolire le fortezze, che ne' loro feudi erano divenuti baglivi, cioè esercitavano la semplice giurisdizione baiulare, a tenore della costituzione del Regno, e che perciò non riscotevano ubbidienza alcuna. Veggasi il processo contro essi compilato ed impresso in Napoli nel 1488. Dal medesimo processo chiaramente si rileva, che allora i Baroni avean fatto quasi ritorno nello stato dell'indipendenza antica. Il Duca di Melfi, che tenea al suo servizio una banda di soldati detti *stratioti*, raccolti da' greci del Regno, prese parec-

chie terre del Contado di Avellino, dicendo, che erano di sua ragione; di continuo saccheggiava i luoghi più ricchi, come fé della montagna di Sant'Angelo; predava gli armenti de' vicini, e gli uomini anche delle terre dimaniali, e rinchiudendoli in una orrida fossa n'esigeva il riscatto. Nella più feroce barbarie che faceasi di più? Ma per formar giusta idea dell'anarchia feudale di quel tempo, leggansi le condizioni della pace da' Baroni proposte.

Capo XXXII. – *Riforma del Processo criminale.*

Espressamente io vieto a colui, che non ha col pensier seguito il progresso ed il ligame delle mie idee, che attentamente considerata non ha la precedente analisi dell'erronee opinioni e dei gravi disordini del presente sistema de' criminali giudizj, di legger oltre e di giudicare del nuovo metodo, che verrà per me proposto. Quanto si è detto finora si è la dimostrazione di quanto pur si dirà. I disordini, i quali annessi sono al presente sistema, e che vengono o in tutto, o in parte nel nuovo metodo evitati, la facilità dell'esecuzione, la quale presentasi da per sé, sono le pruove, che ne dimostrano la bontà. Quella semplicità, della quale nelle sue grandi produzioni la natura si vale, che la meccanica dalla natura prende in prestito per emularla ne' grandi effetti, è l'infallibile caratteristica, la quale distinguer deve le grandi e felici politiche operazioni, che per la facilità loro l'ignorante crede di averle potuto anch'ei pensare ed eseguire, ma il solo politico ne ravvisa la difficoltà di già vinta e superata: le utili e sode verità sono quelle, che nel fondo del cuor di ognuno ha la natura scolpite, che facili ad esser conosciute, sono nondimeno dal solo pensatore rilevate.

Pria di venire all'esposizione del novello metodo un'altra cosa soggiunger deggio. Gli schiavi dell'abito, i servi dell'esempio, che niente costa a seguire, i nemici del ragionare, che domanda travaglio, e fatica, sono dichiarati nemici d'ogni qualsiasi novità. Al solo nome di mutazione o ridono, o fremono. Calmino pure costoro lo sdegno. Non propongo novità; non formo progetti. La mia riforma è fatto. Io richiamo il processo a quello, che una volta è già stato. E ciò ben dimostra non che la possibilità, ma la facilità ben anche dell'esecuzione. Ciò, che è pur stato una volta, può ben esser di nuovo, quando le posizioni e le circostanze presenti o poco o nulla dalle passate discordino. Il mio metodo si è quello appunto, che in una monarchica costituzione sotto gl'Imperadori Romani si adoperò, cioè a dire in una costituzione alla nostra conforme. Lieve, e picciola correzione non ne cangia la sostanza.

Per potersi adunque mandare ad effetto il metodo novello pria d'ogni altra cosa converrebbe le provinciali Udienze disporre in modo, che la distanza dell'una dall'altra venisse misurata dal cammino di un giorno solo. Il numero de' Ministri, che le compongono, giungerà a sette, senza del Fiscale. La moltiplicazione de' Ministri, che apporta un tal sistema, è compensata in parte dalla soppressione dei soldi di tutti i Regj Governadori. A più di sì fatte Udienze si proporrà un Tribunale supremo, al quale sia recato l'appello. Cotesto Tribunal supremo verrà composto di quattordici giudici in due ruote ripartiti.

Nelle particolari Udienze debbono essere stabiliti più inquisitori, de' quali un Fiscale sarà il capo. Ad essi si assegni un convenevole soldo, si prometta l'ascenso alla magistratura dell'Udienza istessa, se coll'integrità si aprano a quella la via. In ogni città, o terra da' Baroni, o dal Re secondo la qualità de' luoghi destinati verranno de' Governadori annuali, che posson essere i gentiluomini del paese medesimo. L'onore della carica può esser sufficiente compenso senz'altro alla cura di adempire a cotal augusta funzione, quale appunto quella si è di servire la patria, ed esser tra gli altri cittadini distinto. Inoltre coloro, che hanno esercitato con zelo per più volte un tal governo, e sieno altresì forniti de' sufficienti lumi avranno il passaggio nella classe degl'inquisitori, la qual è il tirocinio, e il semenzajo della magistratura.

Fatta una tal destinazione di maggiori e di minori magistrati, indichiamo la funzione di ciascuno e quell'ordine, che si terrà nell'indirizzare e proseguire il giudizio. I Governadori locali, i quali son simili in questo piano agli antichi *Difensori* de' municipj, accadendo un delitto, ne prenderanno subito l'*ingenere*, arresteranno il reo sul fatto, se per quel delitto abbiavi luogo la carcere, e cercando i lumi e le tracce delle pruove, coll'*ingenere* e col reo le trasmetteranno all'Udienza.

Come nella Regia Udienza giungeranno l'anzidette notizie da' locali Governadori mandate, o che il querelante direttamente nel Tribunale proponga l'accusa; verrà esaminata pria d'ogni cosa la qualità del delitto, il quale viene nel giudizio dedotto. Se il delitto sia di tal natura, che meriti pena minore di dieci anni di galea o di relegazione, se abbia in oltre l'accusato la rendita annuale di dugento ducati, o ritrovi almeno mallevadore per lo capitale dell'anzidetta rendita, fuori delle carceri potrà difendere la sua causa. Poiché, se fuggendo costui, al giudizio s'involi ed alla pena, il perpetuo bando dalla Patria, la perdita de' suoi beni equivale alla pena, ch'e-

gli doveva soffrire. Esule e mendico, ad una certa e sicura sostituendo una dubbia e penosa esistenza, espierà il suo delitto¹.

In tal caso dopo l'accusa si citerà immediatamente il reo.

Ma quando poi la pena sia del decennio di galera maggiore, verranno ordinate dall'Udienze le diligenze, o sia l'inquisizione, la quale si commetterà agli anzidetti inquisitori, che agli antichi *Curiosi* ed *Irenarchi* sono simili all'intutto. Costoro recandosi nel luogo del commesso delitto faran l'inchiesta delle pruove, ed interrogando i testimonj compileranno l'ordinate diligenze, le quali non avran altro valore fuorché di far arrestare il reo, e di fornire all'avvocato fiscale, che alle parti di pubblico accusatore adempie, l'intero materiale dell'accusa. Coteste diligenze son tali appunto quali erano gli elogj de' *Curiosi*, de' quali si è nel proprio luogo favellato. Compilatosi tal straordinario informo, se mai concorra contro l'accusato pruova per la carcerazione sufficiente, la qual pruova dovrebbe anch'esser fissata dalla legge, egli verrà nelle carceri ristretto, le quali colla riforma del processo debbono essere ben anche riformate; in guisa che fossero sicura custodia, e non immatura pena dell'accusato.

Ma ben anche quando non siavi luogo alla carcere dopo la citazione del reo sarà talora di mestieri spedire un inquisitore nel luogo del delitto per ammanire la pruova, nel caso che manchi l'accusatore, che la somministri al Tribunale. Ed allor non farà d'uopo, che l'inquisitore formi un processo, bastando solo che ei prende le tracce del delitto e porti seco d'avanti al Tribunale i testimonj tutti, da' quali si dovrà ritrarre la pruova fiscale.

Quando nel giudizio sarà presente il reo, o che ei sia libero, o che sia nelle carceri ristretto, subito se gli dee rendere nota l'accusa, interrogandolo sul delitto, che gli vien addossato. Essendo negativo già comincia il giudizio. Intanto egli avrà la libera ricusa di due giudici ed altrettanti in simile maniera rigettare ne potrà l'accusatore, rimanendo sempre il sufficiente numero di tre giudici. Così limitata verrà la libera ricusa de' Romani, e tolte via le inutili e gravose dilazioni de' presenti giudizj. Il nostro voto non è a favor del sistema Inglese della doppia ricusa. Ella mentre favorisce la libertà, non precide la lunghezza de' giudizj. Dopo la ricusa fatta, un convenevole termine devesi accordare al reo, coll'elenco insieme de' testimonj fiscali, acciocch'ei possa preparar la pruova della sua innocenza ed a' testimonj opporre testimonj. Trascorso tal termine nel prefisso giorno l'accusatore, o il fiscale produrrà i suoi testimonj, i quali, comeché nelle diligenze esaminati furono, s'interro-

gheranno *ex integro* alla presenza del reo. Nel tempo istesso il reo da' suoi avvocati fiancheggiato produrrà i testimonj suoi, e facendosi quel dibattimento e confronto, che adopravasi negli antichi giudizj, potranno con pieno rassicuramento i giudici raccogliere la verità del fatto. Senza la vessazione de' testimonj nel presente metodo necessaria, anche dalla bocca de' renitenti e sedotti si potrà in tal maniera estorquere la nascosa verità.

Chi abbia la più leggiera penetrazione intende abbastanza quanto giovi a conoscere il vero sì fatta contraddizione e vivo paragone de' detti degli opposti testimonj. Dopo una cotal discussione immediatamente si registreranno le deposizioni, acciocché rimanga il monumento del processo. Si fatte deposizioni saranno necessariamente sottoscritte dall'accusatore e dal reo. In un altro giorno, che più di tre da quello della discussione esser non deve distante, si parlerà, e si voterà insieme la causa.

Cotesta semplicità, oltre l'ammirabil abbreviazione del giudizio, va incontro ad ogni frode, assicura la libertà civile, e fornisce più certi mezzi per rinvenire la verità.

Le nullità non avranno luogo alcuno nel presente nostro giudizio. Elle inutili sono presso i giudici stessi. La libera ricusa garantisce la libertà civile; e l'appello al Tribunal Supremo della Provincia la rassicura appieno. Nel giudizio di appello la ricusa sarà similmente ordinata. Se vien confermata la prima sentenza, non ammette altro gravame. Due libere ricuse, due uniformi giudizj debbono rendere il cittadin tranquillo. Ma se la sentenza seconda dalla prima discordi, si può nell'altra ruota del tribunal supremo produrre il secondo gravame. Accordandosi la medesima libertà della ricusa, la seconda Ruota dovrà o la prima, o la seconda sentenza confermare; non essendo probabile, che sia erroneo il primo ed il secondo giudizio sull'istesso punto. Altrimenti accordandosi sempre nuovi giudici per derimere la controversia, si procederebbe all'infinito.

Per eseguirsi poi tal metodo nella Capitale destinar si debbono le diverse Udienze nella Provincia di Terra di lavoro nella maniera proposta, e la Gran Corte esser dovrebbe il Tribunale supremo dell'Udienze dell'anzidetta Provincia. Disamini l'indifferente lettore il proposto sistema colla face delle teorie dianzi stabilite, e ne giudichi poi senza pregiudizio alcuno. Né faccia a' pusillanimi spavento, che con tal metodo si divulghi il misterioso arcano de' criminali giudizj. L'arcano da molto tempo è di già divulgato. Ogni qualsiasi processo è fin dal principio a tutti i rei, fuorché ai poveri, palese. Gli avvocati, il ministero, e tutto il mondo forense ciò non ignora.

Facciasi adunque per legge e con pubblico vantaggio ciò, che per corruzione, e coll'oppressione del solo povero ognora si esegue.

Ecco in brieve la nostra riforma. Ella direttamente non isterpa quei mali sopra additati, che dalla facile corruzione de' testimonj hanno la di loro sorgente. Ma la discussion palese de' contrarj testimonj, in gran parte, come si è detto, alla corruzione ed alla vesazione porge rimedio. D'altra banda poi convien por mente, che le riforme delle parti nell'universal corruzione senza quella del tutto non si possono mai esattamente eseguire. Ei fa pur di mestieri nel tempo istesso svellere quelle cagioni, che corrompono la probità del popolo, promuovere la buona fede, e l'amore del pubblico bene. E ciò in parte eziandio col metodo proposto a conseguire si viene; poichè ove il popolo confida nella retta amministrazione della giustizia, ivi la pubblica fede del corpo, che giudica, alimenta la privata fede de' cittadini. Ove rispettata è la civile libertà, ov'è l'impunità bandita: ivi a poco a poco sono introdotte l'idee dell'ordine, e del pubblico bene.

¹ Si fatto stabilimento è molto conforme all'*habeas Corpus* degl'Inglese, e nella costituzione del Regno di Federico II *humanitate*, e nella legge I. del Digesto *De Custodia reorum* se ne osserva l'abbozzo.

Capo XXXIII. – *Correzione del presente processo.*

Ma poichè le grandi riforme incontrano de' grandi ostacoli o ne' regnanti pregiudizj, o nel molto dispendio, che attirasi dietro il nuovo sistema, a poco a poco e per gradi più agevolmente vengono eseguite. Quindi noi proporremo in questo capo una tal correzione del presente processo, la quale non dipartendosi molto dal metodo usato spiani la via a quello di sopra proposto. Ci valeremo di alcuni espedienti, ché l'uso ha introdotto, e che possono essere come germi di un'utile riforma.

E prima di ogni altra cosa deesi in ogni conto adottare la divisata distinzione dei delitti, lasciando libero ognora il reo nelle condizioni additate di sopra. Anzi aggiugner di più si può, che quando la pena del delitto non ecceda i tre anni di presidio, libero eziandio si può lasciar l'accusato, comeché ei nulla possenga, né possa dare alcun mallevadore; poichè il perpetuo bando dal regno, di cui la violazione sia la perdita della libertà per un decennio, bilancia i tre anni di presidio. Benché niuno vantaggio o dritto alla patria stringa un proletario, l'abito di vivere in un luogo, gli amici, i congiunti,

son pur cari legami, che ciascuno avvincono a quel suolo, ove ei nacque, ed ov'ei sempre visse.

Egli è pur vero, che sarebbe di mestieri formare un esatto codice penale, da cui venissero fissate le pene, che or sono arbitrarie; acciocché il proposto sistema si potesse meglio eseguire. Intanto nello stato presente inutile non sarà del tutto l'additata distinzione, essendo molte pene dalle leggi già fissate, e dovendo il giudice colla sua prudenza estimare qual pena si potrà dare al delitto, che si deduce, quando pur venisse pienamente provato, e quindi ei potrà stabilire, se nelle carceri, o fuori l'accusato si dovrà difendere.

In alcune accuse si è introdotto di già di ordinarsi dal giudice, che le parti venissero in sua presenza. Egli le sente, se ne forma dallo Scrivano della causa un atto, e dopo vien l'informazione ordinata. Tal metodo è assai lodevole. Il giudice nel prendere l'informo ha pur d'avanti gli occhi la posizione de' fatti, secondo che l'accusato la presenta. Vede per tutti gli aspetti la cosa. Si evita quel grave disordine, del qual si è tanto ragionato da noi, cioè del rilevarsi nell'informativo fiscale le circostanze soltanto, che noccono all'accusato.

Sovente dopo intese le parti, quando due accuse son prodotte per un fatto medesimo, si ordinano le diligenze per la verità del fatto. Talora si accorda al reo, che l'inquisitore abbia d'avanti gli occhi i lumi da lui proposti, ciò che *prae oculis* si dice nel Foro.

Or accoppiando sì fatti analogi metodi, e valendoci insieme di cotesti diversi espedienti, quando il reo sia presente, o nelle carceri, o fuori, secondo la distinzione proposta, diasi sempre luogo al *prae oculis*. Si senta prima ognora l'accusato. Ma se non si presenta il reo dopo l'accusa, o la denuncia, si compilino le diligenze, e quando mai vi sia pruova bastante per l'assicurazione della persona, e siavi luogo alla carcerazione secondo il metodo proposto, si arresti il reo, e da lui poi si ricevano tutti i lumi per la giuridica informazione. Ma qualunque reo domandi in vece della carcere la custodia de' soldati a sue spese nella propria casa, essendovi la sicurezza, se gli deve accordare.

Compilandosi la giuridica informazione, il reo o almeno il di lui avvocato esser dee presente alla perizia dell'*ingenere*; poiché trattasi di permanente fatto, che alterare non si può dal reo. Ma può ben egli tali riflessioni suggerire, che la creduta reità svanisca; dimostrando l'innocenza *per facti inspectionem*, come dicesi nel Foro.

I testimonj tutti o dell'*ingenere*, o dell'*inspecie* non solo daranno il giuramento nella presenza del reo, o del procuratore da lui

destinato, ma ben anche si sentiranno da esso leggere le intere deposizioni, e le soscriveranno i testimonj in presenza del reo, o del suo procuratore, che avrà il dritto benanche di leggerle, e di soscriverle. Ciascun or vede, che con tal metodo vien bandita l'inutile repetizione de' testimonj, ed alla brevità e verità provvedesi insieme.

Dopo di ciò s'interroghi il reo, ed essendo negativo, s'intenda già contestata la lite, e dato da quel punto il termine. Esame, costituto, contestazione di lite, dazion di termine facciasi nel tempo stesso, e con un sol atto.

Esaminandosi senza giuramento il reo, l'inutile atto dell' ammonimento, che dal giuramento nacque, si proscriva dell'intutto. Il giorno susseguente all'esame si consegna il processo al reo, e da quel giorno corra il termine, che esser deve in tutte le cause uguale. Cancellare si dee dal patrio codice ogni procedimento abbreviato. I delitti atroci meritano atroce pena. Ma in tutti i delitti si vuole l'istessa cura adoperare e bisogna il tempo istesso per cercarne la verità. Anzi ne' più atroci di più tempo fa di mestieri; poiché la presunzione per la reità del cittadino decresce, come l'atrocità del delitto imputatogli diviene maggiore.

Secondo il mio avviso il termine ad impinguare deve esser altresì abolito. All'accusatore deve esser sufficiente la facoltà di dar il foglio de' lumi nel compilarli l'informazione, ed al Fisco la pruova, che nell'informativo ha fatta.

Per opposto alle domande del reo di esser consegnato e di esser liberato *in provisionem* si nieghi ascolto; poiché elle reggono nella mancanza degl'indizj, e in tal mancanza non deesi venire alla carcerazione. Al gravame della carcerazione soltanto diasi luogo. Proscrivendosi ogni delegazione, metodo che non spaventa i rei colla certezza o gravezza della pena, ma gl'innocenti col timor dell'oppressione, in tutte le cause l'appello ricompensi l'abolizione delle nullità, inutile rimedio, e dannoso prolungamento. La revisione anche può esser abolita, fuor che nel caso, che non si produca l'appello. Due sentenze uniformi di due tribunali collegiati, come della R. Udienza, e della G. C., escluderanno ogni altro appello.

Dalle corti locali o regie, o baronali si appellerà immediatamente all'Udienza provinciale. Il privilegio delle seconde e terze cause de' baroni non accresce la di loro giurisdizione, e prolunga le cause. Ogni Udienza provinciale dovrebbe essere di un altro Uditore aumentata, lasciandosi al reo la libera ricusa di un giudice almeno. Né l'accusatore si dee dolere, che non gli accorda la legge un

simile dritto. Poiché quello, che gli concede, di potere accusare è sufficiente, non avendo la parte offesa nell'altre presenti monarchie, che la sola civile azione.

Riguardo poi a' subalterni inquisitori trascogliere si debbono oneste e probe persone, le quali, oltre del convenevole soldo, saranno invitate dall'ascenso a' Regj governi.

Ecco le più facili, ma ben importanti modificazioni, le quali si possono fare nel presente processo. Se mi si domandi, se mai questa sia la migliore riforma, ripeto le parole di quel saggio: Son queste le migliori leggi, delle quali son capaci le circostanze presenti.

Me poi felice, se l'Autore d'ogni ordine, e d'ogni bene ispiri agli augusti Sovrani, dal di cui volere dipende la felicità de' popoli, che non isdegnino di valersi delle riflessioni dell'oscuro filosofo, per lo bene della società alla di loro cura affidata.

Giudicato della Gran Corte,
di cui si è fatta menzione nell'opera.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Anno Dominice Incarnationis ejus millesimo ducentesimo quadragesimo nono, et vicesimo nono anno imperii Domini nostri Friderici Dei gracia invictissimi Romanorum Imperatoris semper augusti, Jerusalem et Sicilie Regis, vicesima die mensis julii septime indictionis, Me Johannem de Ructa Judicem Avellini, presentibus nobilibus viris Domino Hectore de Montefusculo, Domino Guerrerio de Cripta, Domino Roberto Malerba, Judice Roberto de Altavilla, et Roberto Scavo de Avellino testibus infrascriptis ad hoc specialiter vocatis et rogatis, Magister Guerrierus de Lauro Nolanus Canonicus tutor legitimus Guerrerii, Bonifacii, Jordane, Lombarde, et Isabette filiorum et filiarum quondam Domini Jacobi de Lauro fratris sui rogavit attentius ut quoddam Imperiale Privilegium mihi ab excellenti Magistro Guarino exhibitum, ad cautelam et securitatem ipsorum, facerem per manum publicam exemplari; quia expediebat pro parte ipsorum pupillorum, habere sequentis ipsius Privilegii Imperialis transumptum in publicum documentum; ut per ipsum Privilegium transumptum et publicatum, de predicto Privilegio mihi exhibito, cum expediret eisdem, in judicio vel extra judicium facerent fidem; quia expediebat ipsum Imperiale Privilegium assignare nobili viro Angelo de Tarento Imperialis Aule vallecto pro parte Domine Suffridine uxoris sue ac filie quondam Magistri Johannis de Lauro fratris ejusdem Magistri Guerrerii; maxime quia dictis pupillis sperabat exinde commoditatem in posterum evenire. Cujus preces juri consonas admictens, seriem ipsius Imperialis Privilegii de verbo ad verbum per manus Johannis de Aliberto publici Avellini Notarii transferri feci in publicum documentum quod Privilegium Serenissimi Domini nostri Imperatoris Frederici reverendo sigillo cereo communitum in prima figura, non cancellatum, non abolitum, ex omni sui parte perfectum; cujus per omnia tenor de verbo ad verbum talis est. Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, Jerusalem et Siciliae Rex. Per praesens scriptum notum fie-

ri volumus universis fidelibus nostris tam presentibus quam futuris, quod Syfridina Comitissa Caserte et Riccardus filius ejus Comes Caserte fidelis nostri Celsitudini nostre quandam sententiam latam in Curia nostra per Henricum de Morra Magne Curie nostae Magistrum Justitiarium et Judices fideles nostros presentaverunt, supplicantes ut ipsam sententiam dignaremur auctoritatis nostre munimine confirmare; cujus sententiae talis est tenor. In nomine Domini Dei eterni et Salvatoris nostri Jesu Christi anno ab Incarnatione ejus millesimo ducentesimo tricesimo primo mense augusti quarte Indictionis, Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Jerusalem et Sicilie Rege, Imperii eius anno undecimo, Regni Jerusalem Sexto, Regni vero Sicilie tricesimo quarto feliciter Amen. Dum nos Henricus de Morra Magne Imperialis Curie Magister Justitiarius apud Melfiam Curiam Regeremus, assistentibus nobis Simone de Tocco et Roffrido de Sancto Germano eiusdem Curie Judicibus, conquerente et denunciante Imperiali Curie Gaudio servo quondam Guillelmi de Limata de Caserta, quod ipso Guillelmus a Domino Brictono et Benedicto fratre eius, filiis Domini Thomasii de Piczuto, Philippo de Juliano, et Nicolao fratre bastardo eiusdem Philippi fuisset interfectus, sprete et fracta Imperiali pace; misimus Magistrum Philippum de Capua Magne Curie Advocatum ad partes illas, quod de maleficio ipso et malefactoribus diligentem et plenariam inquisitionem faceret, et factam ad curiam destinaret ac citaret nihilominus quos per inquisitionem inveniret obnoxios, sub peremptorio termino, ut venirent super inquisitione ipsa allegaturos et defensuros se, ac justam sententiam audituros; quod supradictum mandatum Curia Casertana attendens, inquisitionem ipsam fecit plenarie fieri, et citari in domibus eorum supradictos Dominum Brictonum et alios, quia eos presentes habere non poterat, peremptorium terminum indicendo; qua inquisitione per eundem ad Curiam destinata, et veniente peremptorio termino per eundem Magistrum Philippum supradictis indicto, comparuit Jacoba uxor quondam prefati Guillelmi instanter insistens, ut ad inquisitionem predictam videndum et tam manifestum crimen sub tanti Principis pace commissum secundum justitiam puniendum procedere deberemus in peremptorio termino, predictorum absentiam incusando. Nos autem qui supra Magister Justitiarius et Judices inquisitionem ipsam vidimus, et providimus diligenter, ac, per probata, Curie manifeste apparuit supradictos Dominum Brictonum et alios prefatum Guillelmum, Dei et Imperiali metu postposito, nequiter occidisse, et crudeliter jugulasse, quo maleficio per ipsam inquisitionem sic manifeste probato, nos proceden-

tes auctoritate inquisitionis ipsius exigente ordinario jure ad ferendam sententiam sicut jura exigunt, ordinatio inquisito facta fuit a jure ordinario consilio tradito in maleficiis puniendis, et sicuti jura Longobardorum et Consuetudines Regni, que in judiciis consimilibus servabantur; cum Constitutiones Imperiales, licet composite, adhuc insinuate non essent; nec secundum eas adhuc Imperialis jussio pateretur judicari. Pleno consilio habito cum Baronibus quampluribus et militibus, cum Magistro Benedicto de Jsernia, Judice Saducto de Benevento, et aliis pluribus supradictos Dominum Brictonum et alios, licet absentes, ad amissionem personarum et ad omnium rerum suarum tam mobilium quam immobilium sententialiter juximus condemnandos; predictum maleficium, per inquisitionem plenarie patefactum, pena ordinaria legis et consuetudinis punientes. Ad cuius rei memoriam presens scriptum confieri fecimus per manus Guillelmi de Tocco Magne Imperialis Curie in Justiciariatu Notarii, nostris subscriptionibus roborantes. Actum Melfie anno mense et Indictione pretitulatis. Henricus de Morra Magne Imperialis Curie Magister Justiciarius. Ego qui supra Simon Magne Imperialis Curie Judex. Ego Roffridus de Sancto Germano Magne Imperialis Curie Judex. Nos igitur ipsius Comitisse et Ricciardi filii sui Comitum Caserte fidelium nostrorum justis supplicationibus inclinati predictam Sententiam, secundum quod in praesenti scripto trascrpta est, de speciali gratia et certa scientia nostra duximus confirmandam. Ad huius autem confirmationis memoriam et stabilem firmitatem presens scriptum fieri, et sigillo majestatis nostre jussimus communiti. Datum Melfie anno Dominice Incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo secundo mense septembris septime Indictionis Imperante Domino nostro Friderico Dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto Jerusalem et Sicilie Rege anno Imperii eius duodecimo Regni Jerusalem septimo Regni vero Sicilie tricesimo quinto feliciter Amen. Quod Privilegium ego Johannes publicus Avellini Notarius una cum supradicto Judice Johanne et testibus vidi et legi; et de verbo ad verbum manu propria exemplavi, et in publicum scriptum redegei, et meo signo signavi.

(Adest signum)

PROGETTO DI COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA NAPOLITANA
PRESENTATO
AL GOVERNO PROVVISORIO
DAL COMITATO DI LEGISLAZIONE

CITTADINI RAPPRESENTANTI.

Una Costituzione, che assicuri la pubblica Libertà, e che slanciando lo sguardo nella incertezza de' secoli avvenire, guardi a soffogare i germi della corruzione, e del dispotismo, è l'opera la più difficile, a cui possa aspirare l'arditezza dell'umano ingegno. I Filosofi dell'antichità, che tanto elevarono l'umana ragione, ne presentarono i principj soltanto, e le antiche Repubbliche le più celebri, e sagge ne supplirono in più cose la mancanza colla purità de' costumi, e colla energia dell'anime, che ispirò loro una sublime educazione. Gran passi avea già dati l'America in questa, diremo, *nuova scienza*, formando le Costituzioni de' suoi liberi Stati. Novellamente la Francia, che ha contestato straordinario amore di Libertà con prodigj di valore, ha data fuori altresì una delle migliori Costituzioni, che siansi prodotte sinora. Il Comitato di Legislazione del Governo Provvisorio autorizzato dal Generale in capo Championnet ha terminato il suo lavoro, e vi presenta un progetto di Costituzione, che sottomette al vostro disame.

Ha esso adottata la Costituzione della Madre Repubblica Francese. Egli è ben giusto, che da quella mano istessa, da cui ha ricevuta la Libertà, ricevesse eziandio la Legge, custode, e conservatrice di quella. Ma riflettendo, che la diversità del carattere morale, le politiche circostanze, e ben anche la fisica situazione delle nazioni richiedono necessariamente de' cangiamenti nelle Costituzioni, propone alcune modificazioni, che ha fatte in quella della Repubblica Madre, e vi rende conto altresì delle ragioni, che a ciò l'hanno determinato.

La più egregia cosa, che ritrovasi nelle moderne Costituzioni, è la dichiarazione de' dritti dell'Uomo. Manca alle antiche Legislazioni questa solida, ed immutabile base. Noi giovati ci siamo della dichiarazione, che porta in fronte la Costituzione Francese. Ma ci siamo pur avvisati, che l'uguaglianza non sia già un dritto dell'Uomo, secondo l'anzidetta dichiarazione, ma la base soltanto de' dritti tutti, ed il principio, sul quale vengono stabiliti, e fondati. L'uguaglianza è un rapporto, e i dritti sono facoltà. Sono le

facoltà di operare, che la Legge di natura, cioè l'invariabile ragione, e conoscenza de' naturali rapporti, ovvero la positiva Legge sociale accorda a ciascuno. Da tal rapporto d'uguaglianza di natura, che avvi tra gli Uomini, deriva l'esistenza, e l'uguaglianza de' dritti: essendo gli Uomini simili, e però uguali tra loro, hanno le medesime facoltà fisiche, e morali: e l'uno ha tanta ragione di valersi delle sue naturali forze, quanto l'altro suo simile. Donde siegue, che le naturali facoltà indefinite per natura, debbano essere prefinite per ragione, dovendosi ciascuno di quelle valere per modo, che gli altri possano ben anche adoprare le loro. E da ciò siegue eziandio, che i dritti sono uguali; poichè negli esseri uguali, uguali debbono essere le facoltà di operare. Ecco adunque come dalla somiglianza, ed eguaglianza della natura scaturiscono i dritti tutti dell'Uomo, e l'uguaglianza di tai dritti.

Abbiamo derivati tutti i dritti dell'Uomo dall'unico, e fondamentale dritto della propria conservazione. La libertà, la facoltà di opinare, di servirsi delle sue forze fisiche, di estrinsecare i suoi pensieri, la resistenza all'oppressione sono modificazioni tutte del primitivo dritto dell'Uomo di conservarsi quale la natura l'ha fatto, e di migliorarsi come la medesima lo sprona.

La libertà è la facoltà dell'Uomo di valersi di tutte le sue forze morali, e fisiche, come gli piace colla sola limitazione di non impedire agli altri di far lo stesso. Tal dritto si confonde con quel primitivo. Perciocchè quando l'Uomo venga impedito di far uso delle sue facoltà, egli non si conserva nello stato suo naturale. Le facoltà paralizzate dalla violenza sono nulle, e l'Uomo schiavo è l'Uomo deteriorato.

Potendo valersi l'Uomo di tutte le sue facoltà, egli può far uso della principale, ch'è la sua ragione, in tutti i modi, e in tutta l'estensione. E perciò può nudrire le opinioni, che più gli sembrano vere. La sola limitazione dell'esercizio della facoltà di pensare sono le regole del vero. La tirannia, che inceppa gli spiriti, è più detestabile di quella, che incatena i corpi.

Poichè l'Uomo ha la facoltà di valersi dell'azione del suo corpo; poichè è per natura stabilito, che le idee, e volizioni determinino il moto del corpo; il dritto di estrinsecare le sue opinioni, e volizioni colla voce, colla parola, coi segni, o colla scrittura, è conforme all'ordine della natura.

Da quel primo fonte di tutti i dritti deriva altresì quello della proprietà. La proprietà reale è una dimanazione, e continuazione della personale. L'Uomo impiegando le sue forze su di una porzio-

ne del comune patrimonio di tutti, sulla terra io dico, dandole nuova vita, e nuova forma colla sua industria, e col suo lavoro, fa passare in quella le sue facoltà personali. Quella nuova forza, che acquista la terra coltivata, e migliorata dalla mano dell'Uomo, quella nuova facoltà di produrre è dell'Uomo, della cui attività è l'opera. Il prodotto delle sue facoltà è così pur suo, come le facoltà medesime. E poiché l'Uomo ha il dritto di conservare le sue forze, e facoltà; egli ha benanche il dritto di farle passare nella terra, e di occuparne una porzione, senza la quale o male, o per nulla si potrebbe conservare.

Ma i dritti non garantiti dalla forza sono come disegni senza esecuzione, come delle idee non realizzate. Quindi contro l'oppressione ogni Uomo ha il dritto d'insorgere. Ma stabilire l'assoluto dritto d'insurrezione è fondare un principio antisociale, è fomentare lo spirito d'Anarchia, che ondeggiante rende ognora la Società, e finalmente la mena al totale discioglimento, o a quella stanchezza, che poi l'abbandona nelle braccia del dispotismo. Come dunque segnare quel giusto punto tra la passiva pazienza, base del dispotismo, e l'anarchica insorgenza? Abbiamo creduto dar la risoluzione di questo interessante problema, fissando, che ogni Cittadino abbia il dritto d'insorgere contro le autorità ereditarie, e perpetue, tiranniche sempre: ma che il Popolo tutto soltanto possa insorgere contro gli abusivi esercizi de' poteri costituzionali. Ma quando diciamo Popolo, intendiamo parlare di quel Popolo, che sia rischiarato ne' suoi veri interessi, e non già d'una plebe assopita nell'ignoranza, e degradata nella schiavitù, non già della cancrenosa parte aristocratica. L'uno, e l'altro estremo sono de' morbosi tumori del corpo sociale, che ne corrompono la sanità. È increscevole al certo, che non abbiamo nelle moderne lingue voce per esprimere la nozione, che vogliamo designare. E però non potendo precisare la nozione di Popolo, abbiamo prefinita la sua facoltà dicendo, ch'esso può insorgere per darsi una nuova Costituzione, ma libera soltanto.

Dal medesimo principio della somiglianza, ed uguaglianza di natura abbiamo fatto scaturire tutti i doveri dell'Uomo. Essendo gli Uomini tutti simili, ed uguali, ciascuno devesi verso de' suoi simili comportare, come verso di sé: s'egli è pur vero, che sieno simili i rapporti dell'essere istesso verso degli esseri simili. Il fondamentale dovere, base d'ogni morale, si è, che ciascuno sia verso gli altri affetto, come è verso di se stesso.

Dal principio istesso dell'uguaglianza degli Uomini, sviluppassi un secondo luminoso principio, base del dritto politico, il quale scorto prima dal Napoletano Gravina, adottato di poi da' celebri Giuspubblicisti Francesi Montesquieu, e Rousseau è la feconda sorgente de' dritti, e doveri del Cittadino, de' dritti del Popolo, e de' doveri de' pubblici Funzionarj.

La Società vien formata dalla unione delle volontà degli Uomini, che voglion vivere insieme per la vicendevole garanzia de' proprj dritti. L'unione delle forze fa la pubblica autorità, e l'unione de' consigli forma la pubblica ragione, la quale avvalorata dalla pubblica autorità divien legge. Quindi l'imprescrittibile dritto del Popolo di mutar l'antica Costituzione, e stabilirne una nuova, più conforme agli attuali suoi interessi, ma democratica sempre, e quindi il dritto di ogni Cittadino di essere garantito dalla pubblica forza, e il dovere di contribuire alla difesa della Patria, quindi finalmente i dritti, e i doveri de' pubblici Funzionarj, che per delegazione esercitano i poteri del Popolo Sovrano, e per dovere sono vittime consacrate al pubblico bene.

Passiamo intanto all'esame della Costituzione. La ripartizione, ed armonica corrispondenza de' poteri nella Costituzione Francese eccellentemente fu stabilita; onde abbiamo esattamente camminato per le sue tracce, eccetto poche mutazioni. Ci arresteremo soltanto su di quelle, che meritano maggiore attenzione, e passeremo le più leggiere, che si possono ravvisare nella stessa lettura.

Ci è sembrato necessario di lasciar sussistere le due partizioni del Corpo Legislativo; checché siasi detto, o si possa pur dire in contrario. Un tale stabilimento fuor di ogni dubbio arresta la naturale rapidità del Corpo Legislativo, e dà la necessaria maturità alle Leggi, delle quali la moltiplicazione, e la precipitanza inviluppa, e sconvolge la Repubblica. Ma dall'altra banda abbiamo riflettuto, che la sezione, la quale dee proporre la legge, convien che sia piuttosto un ristretto corpo d'Uomini di età matura, che una numerosa Assemblea di giovani. Oltre l'esempio delle antiche Repubbliche, nelle quali ristretto Senato proponeva le Leggi, e numerosa Assemblea popolare le rigettava, o approvava, solide ragioni ci hanno a tal parere determinati.

La moltitudine del pari, che un solo mal riesce a proporre la Legge. Un solo difficilmente richiama innanzi alla sua mente i lati tutti, e le possibili combinazioni, che debbono guidare il Legislatore in proporre la più generale, esatta, e chiara forma di utile Legge. Per lo contrario laddove la discussione si fa da gran molti-

tudine; egli è quasi impossibile, che non si abbandoni l'oggetto principale, e il divagamento di molte subalterne, ed inutili questioni non faccia traviare dall'essenziale scopo. Un mediocre numero ischiva gl'inconvenienti opposti, ed accoppia l'uno, e l'altro vantaggio. Iscorge le molteplici combinazioni, che uno, o pochi difficilmente vedono, e non disperdesi nella infinità d'inutili considerazioni, che impediscono di riassumere la discussione, e richiamarla al suo vero oggetto.

Né ci ha fatto cangiar sentimento la considerazione, che i molti, e i più giovani fossero abili più a proporre le Leggi; dacché la fervida gioventù, e la moltitudine osa più, tenta sempre nuove cose, e si lancia a nuovi oggetti. Proporre le Leggi è più l'effetto della fredd'analisi, che dell'ardito genio, richiede più estensione di lumi, che voli di spirito. Ritrovare la propria, esatta, e chiara forma di Legge, è più l'opera del riserbato giudizio, che dell'audace invenzione. Onde è, che pochi, ed uomini maturi vi riescano meglio, che ardente moltitudine di giovani. Finalmente quella unità, che regna in tutte l'opere della natura, e che dee ritrovarsi in tutte le produzioni dell'arte, perché la rettitudine, ed energia delle operazioni vi si rinvenga, quella unità, che forma la bontà, e la perfezione della Legislazione per mezzo della corrispondenza, ed accordo di tutte le sue parti, più facilmente si potrà conseguire da pochi, che da molti.

Dall'altra banda poi la moltitudine è propria assai più a rilevare i vantaggi, o gl'incomodi d'una Legge: poichè ciascuno separatamente riguarda l'oggetto per un lato diverso, e la comunicazione di diverse vedute presenta all'Assemblea sanzionatrice quel tutto, che deesi aver presente per approvare, o rigettare con verità.

Per sì fatte considerazioni nel nostro progetto di Costituzione un Senato di cinquanta Membri prepara la Legge, e la propone, e l'Assemblea, e il Consiglio di centoventi Membri fa le veci de' Comizj, e delle Agore delle antiche Repubbliche, con tanto maggior vantaggio, che mentre conserva la generalità della discussione, va pur esente dai tumulti, e dalla confusione, che di necessità porta con sé numerosa, ed inquieta popolare Assemblea.

Le circostanze locali, e la premura di semplificare al più possibile la Costituzione ci hanno spinto a fare alcuni cangiamenti altresì nel Potere Giudiziale. Il portare ne' giudizj civili l'appello d'un Dipartimento all'altro, secondo la Costituzione Francese, è fuor di dubbio, incomodo assai, e dispendioso ancora ai litiganti, soprattutto ai poveri, che si dovranno recare per ottener giustizia nella Cen-

trale di un Dipartimento per più giorni forse distante dal luogo della loro dimora. E perciò avendo diviso il Tribunale Civile in quattro Sezioni di cinque Giudici l'una, abbiamo stabilito, che si porti l'appello dall'una all'altra Sezione. Per tal modo si assicura la giustizia, né vengono disagiati i litiganti.

Il Tribunale Criminale ha ricevuta eziandio una leggiera modificazione. La Giustizia Censoria, o Correzionale più ci sembra propria per quelle funzioni, alle quali venne destinata nelle antiche Repubbliche, vale a dire a correggere i vizj, germe di delitti, che a punire i piccioli misfatti. Ei ci pare più convenevole lasciare alla stessa Giustizia Criminale l'incarico di punire così i grandi, come i piccioli delitti. Egli non deesi fare distinzione alcuna per la maggiore, o minor grandezza dei delitti, e delle pene. Si appartiene tanto alla Giustizia Criminale la pena di due anni di carcere, che vien riserbata nella Costituzione della Repubblica Madre alla Giustizia Correzionale, quanto la pena di dieci, o venti anni di ferri.

Egli è il vero, che la Costituzione Francese non richiede l'intervento de' Giurati ne' giudizj dei piccioli delitti, che sono i più frequenti, per render quelli più spediti. Ma la pena di due anni di carcere imposta senza l'intervento de' Giurati può non leggiermente offendere la libertà civile, e preparare lentamente le catene alla Nazione. Il sorgente occulto dispotismo può valersi di questa molla per innalzare la macchina fatale, che fulmini gli amici della Libertà. Per la qual cosa abbiamo nei piccioli delitti, come nei gravi, eccetto il gastigo dei leggieri disordini alla Polizia commessi, richiesta la medesima solennità, ed affidato alla stessa Giustizia Criminale il procedimento. Per tal metodo conservasi più l'unità del sistema giudiziario, si rende più semplice la macchina politica, e la libertà civile più sicura.

Avendo tolto di mezzo i Tribunali Correzionali, ci è convenuto di fare eleggere i Presidenti de' due Giury dalle Assemblee Elettorali, riserbando ad essi le funzioni medesime, che vengono loro attribuite dalla Costituzione Francese. Dalle medesime Assemblee Elettorali verranno nominati i Giudici Criminali, essendoci sembrato minor male caricar la Repubblica di un nuovo, ma non grave dispendio, che sospendere le funzioni dei Giudici Civili, i quali, secondo la Costituzione Francese, dovrebbero adempire per giro le funzioni dei Giudici Criminali. Presso di noi per la molteplicità degli oggetti debbono essere per molti anni occupati assai i Giudici Civili.

Ad imitazione delle antiche Repubbliche abbiamo richiamata la censura alle sue nobili funzioni di emendare i costumi, correggendo i vizj. Perciocché si è stabilito un Collegio di Censori da crearsi in ogni anno in ciascuno Cantone coll'incarico d'imporre le pene della privazione del dritto attivo, o passivo de' Cittadini a coloro, che non vivessero democraticamente. Una vita soverchiamente voluttuosa, una sregolata condotta tenuta nel governo della propria famiglia, costumi superbi, ed insolenti mal si confanno col vivere democratico, e scavano insensibilmente una voragine, nella quale presto, o tardi corre a precipitarsi la libertà. Ma la di loro facoltà non deve estendersi ad imporre sospensione dei dritti civici, oltre il terzo anno, né potrà su' pubblici Funzionarj esercitar la censura, se non dopo spirato il tempo delle loro funzioni; ed allora potranno esser puniti benanche per que' vizj, che nel corso delle loro cariche avranno forse dispiegati. In tal modo sarà rispettata l'Autorità de' pubblici Funzionarj, ed imbrigliata la baldanza de' viziosi.

Questi, che possiamo chiamare i Sacerdoti della Patria, verranno eletti tra le persone le più savie, e le più probe del Cantone, e dell'età assai matura di anni 50, nella quale è spento l'ardore delle passioni, ma non è mancata l'energia necessaria a stendere la mano ardita per curare le piaghe della Repubblica.

La censura più che spegnere il male, lo deve prevenire. Fondare i buoni costumi è il metodo più proprio per estirpare i corrotti. Quindi ella deve vegliare sulla privata, e pubblica educazione. La pubblica morale tanto coltivata dagli antichi, quanto negletta dai moderni, le Istituzioni Repubblicane esser debbono il principale oggetto delle sue cure.

Un celebre Politico dice, che le Leggi dell'educazione debbono essere sempre relative alla Costituzione, come eziandio le altre Leggi tutte Civili, Criminali, ed Economiche. Ma noi siam d'avviso, che i principj delle Leggi tutte, e particolarmente di quelle, che riguardano l'educazione, convien che formino parte integrale della Costituzione. Ella deve contenere i germi dell'intera Legislazione, e deve rassomigliare il tronco dell'albero, da cui sbucciano i rami, che sono segnati nei suoi nodi. Vi sono delle Leggi Civili, Criminali, ed Amministrative immediatamente connesse alla Costituzione, da cui non possono distaccarsi, senza che ella vacilli; non altrimenti, che un edificio è necessitato a crollare, se mai si atterri quel muro, che lo attacca alle vicine fabbriche. Per sì fatta ragione nella Costituzione della Repubblica Francese vengono compresi i principj della Criminale Legislazione. Per sì fatta ragione eziandio nella Costitu-

zione convien dispiegare i principj della pubblica educazione. La Libertà non è minacciata soltanto dalle usurpazioni dei Poteri costituiti, ma benanche dai privati Cittadini, e dalla pubblica corruzione. Anzi che le Autorità costituite, avvalorate di qual siasi potere, se non ritrovansi nelle mani de' potenti Cittadini, se il veleno della corruzione non abbia infettato il corpo sociale, non abbia paralizzato lo spirito Repubblicano, non aspirano giammai alla tirannide. La Costituzione pertanto deve innalzare un argine altissimo contro la corruzione dei costumi non meno, che contro l'eccessivo potere de' Funzionarj. Ciò, che non si può altrimenti conseguire, che per mezzo dell'educazione, e delle Istituzioni Repubblicane.

Egli non è negletta l'istruzione nella Costituzione Francese: ma riguarda piuttosto la parte intellettuale, che la morale.

L'Uguaglianza politica non deve far sì, che venga promosso all'esercizio delle pubbliche funzioni colui, che non ne ha i talenti per adempirle. Il dritto passivo di ogni Cittadino è, secondo la nostra veduta, ipotetico, vale a dire, che ogni Cittadino, posto che rendasi abile, acquista il dritto alle pubbliche cariche. Un tal dritto si risolve nella facoltà di acquistare il dritto di eligibilità.

Nelle Democrazie un uomo dell'infima plebe armar può la sua mano de' fasci consolari, quando abbia il valor di un Mario, ed abbia i lumi di un Tullio. Ma un ignorante venditor di salumi, che vien proposto al Governo di Atene, necessariamente perderà la Repubblica, e sarà l'oggetto de' pungenti sali di Aristofane. Quindi la Legge deve prefinire le qualità morali del Cittadino, che può essere eletto. Ella deve stabilire quale educazione, quali studj, ed esercizi richiedonsi nel Cittadino eligibile. Il dritto di eleggere può essere più esteso di quello di poter essere eletto, richiedendosi minori talenti per discernere gli altrui talenti, che per amministrare la Repubblica. Per la qual cosa abbiamo individuate un poco più esattamente le qualità, e l'educazione del Cittadino eligibile, affidandone a' Censori l'ispezione, e la cura.

Primieramente portiamo opinione, che qualsiesi Cittadino non possa esercitare il dritto di eleggere, se non abbia servito almeno nella Milizia Sedentaria. La Libertà non si conquista che col ferro, e non si mantiene, che col coraggio. Convieni di più, che abbia apprese le prime lettere, l'abbaco, e 'l Catechismo Repubblicano. Ma il Cittadino, che deve ascendere al sublime grado di Legislatore, di Direttore, o pur di Giudice fa d'uopo che abbia date alla Patria molte testimonianze de' suoi talenti, e della sua virtù. Egli deve aver compito un corso di studj nelle pubbliche scuole, e deve aver ricevuta l'e-

ducazione fisica e morale, che la Legge stabilisce. Inoltre deve aver trascorse le minori Magistrature, tirocinio, e pruova per le maggiori. Egli di più deve non esser mai stato notato dal Corpo Censorio.

Finalmente, Cittadini Rappresentanti, vi proponiamo un'aggiunzione fatta da noi alla Costituzione Francese, per quel salutare timore, che dobbiamo noi avere del dispotismo, e di ogni potere arbitrario, al cui cenno si è pur troppo per lo corso di tanti secoli abituata la nostra Nazione.

Se il Potere Esecutivo sia troppo dipendente dal Corpo Legislativo, come lo era nella Costituzione Francese del '93, in tal caso l'Assemblea assorbirà il Potere Esecutivo, e concentrandosi in essa i Poteri tutti, ella diverrà dispotica. Se poi sia indipendente l'uno dall'altro, potranno sorgere due disordini, o l'inazione, ed il languore della macchina politica per la poca intelligenza de' due corpi, che rivalizzino tra loro: ovvero l'usurpazione dell'uno su l'altro per quella naturale tendenza di ogni Potere all'ingrandimento.

Ecco la necessità di un altro Corpo di Rappresentanti del Popolo, che sia, come un Tribunale Supremo, il quale tenga in mano la bilancia de' Poteri, e li rinchioda ne' loro giusti confini: che abbia in somma la custodia della Costituzione, e della Libertà. Esso farà rientrare il Potere Esecutivo nella sua linea, se mai l'abbia oltrepassata. Esso opporrà un *veto* al Corpo Legislativo, se in qualche caso usurpi l'esecuzione; e nel tempo stesso ecciterà l'uno, e l'altro Corpo, quando faccia di mestieri, all'adempimento de' suoi doveri, riparando insieme gli eccessi di commissione, e i difetti di omissione. Il Potere Tribunitio risiederà in questo Corpo, che noi abbiamo chiamato degli Efori.

Ma perché sia baluardo di Libertà, e non già seme d'arbitrario potere, ei conviene, che sia spogliato d'ogni altra funzione legislativa, esecutiva, e giudiziaria, acciocché non abbia interesse alcuno d'inceppare le altrui funzioni per estendere le proprie. Né per altra ragione i Tribuni in Roma, e gli Efori a Sparta sollevarono talora delle politiche tempeste, se non perché mescolavansi ne' giudizi, nella legislazione, e nell'esecuzione.

Il riguardo medesimo ci ha fatto stabilire, che non potessero costoro dopo spirate le loro funzioni passare in Senato, o in Consiglio prima di tre anni. Imperocché l'interesse per quel Corpo, ove potrebbero aspirare, li potrebbe agevolmente travolgere.

Egli è stato di mestieri di limitare i poteri di questo imponente Collegio il più che fosse possibile. E però vieta la Costituzione, che

i suoi membri potessero prima di cinque anni essere rieletti, e richiede ancora l'età matura di anni quarantacinque compiuti. La durata delle sue funzioni non eccederà l'anno. Le sue sessioni si terranno una sola volta nell'anno, né la durata di quelle potrà oltrepassare lo spazio di 15 giorni: le più frequenti unioni potrebbero più turbare, che riordinare; poiché gli uomini vogliono sempre fare qualche cosa o che ella sia a proposito, o no, quando sono riuniti per fare. Verranno finalmente eletti nel modo istesso, che i Membri del Corpo Legislativo. Le di loro decisioni avranno nome di decreti, e non di leggi, e questi decreti saranno sacrosanti, ed inviolabili: e potranno giudicare tanto ad istanza de' Poteri per terminare le loro controversie, quanto *ex officio*.

Cittadini Rappresentanti, son queste le considerazioni sopra i pochi cangiamenti fatti alla Costituzione della Repubblica Madre, che il Comitato di Legislazione vi propone. Ponderatele co' vostri rari lumi, esaminatele colla vostra acce attenzione, adottatele, o rigettatele, secondo che il bene della Patria lo richiede.

Dichiarazione dei dritti,
e doveri dell'Uomo, del Cittadino,
del Popolo, e de' suoi Rappresentanti.

L'immobile base di ogni libera Costituzione è la dichiarazione de' dritti, e doveri dell'Uomo, del Cittadino, e quindi del Popolo. Perciocché il principale oggetto d'ogni regolare Costituzione dev'essere di garantire sì fatti dritti, e di prescrivere tali sacri doveri. Perciò la Provvisoria Rappresentanza della Repubblica Napoletana alla presenza dell'Essere Supremo, e sotto la sua garanzia proclama i dritti, e i doveri dell'Uomo, del Cittadino, del Popolo, e fa le seguenti dichiarazioni.

1. Tutti gli uomini sono eguali, e in conseguenza tutti gli uomini hanno dritti eguali. Quindi la Legge nelle pene, e nei premj senza altra distinzione, che delle qualità morali, gli deve egualmente considerare.

Dritti dell'Uomo.

2. Ogni uomo ha dritto di conservare, e migliorare il suo essere, e perciò tutte le sue facoltà fisiche, e morali.

3. Ogni uomo ha dritto di esercitare tutte le sue facoltà fisiche, e morali, come più gli attalenta colla sola limitazione, che non impedisca agli altri di far lo stesso, e che non disorganizzi il corpo politico, cui appartiene. Quindi la libertà, che si è per appunto l'anzidetta facoltà di adoperare tutte le sue forze, come gli piace coll'enunciata limitazione, è il secondo dritto dell'uomo. Questa distrutta, è distrutto l'uomo morale, poichè le facoltà, che non si possono esercitare, divengono nulle.

4. La Libertà di opinare è un dritto dell'uomo. La principale delle sue facoltà è la ragionatrice. Quindi ha il dritto di svilupparla in tutte le possibili forme; e però di nutrire tutte le opinioni, che gli sembrano vere.

5. La libertà delle volizioni è la conseguenza del libero dritto di opinare. La sola limitazione della volontà sono le regole del vero, che prescrive la ragione.

6. Il sesto dritto dell'uomo è la facoltà di adoperare l'azione del suo corpo secondo i suoi bisogni, purché non impedisca agli altri di far lo stesso.

7. Quindi deriva il dritto di estrinsecare colle parole, cogli scritti, ed in qualunque maniera le sue opinioni, e volizioni, purché non si turbino i dritti degli altri, e quelli del corpo sociale.

8. Nasce benanche dal sesto dritto quello della proprietà. L'uomo, che impiega le sue facoltà nella terra, la rende propria. Perciò il prodotto delle facoltà è così proprio di ciascuno, come le facoltà medesime.

9. La resistenza a colui, che impedisce il libero esercizio delle proprie facoltà, è un dritto dell'uomo. Senza di questa è precario ogni altro dritto.

L'anzidetta resistenza è un dritto dell'uomo nello stato fuorsociale. Nello stato sociale la individuale resistenza è permessa soltanto contro le Autorità perpetue, ed ereditarie, tiranniche sempre.

Dritti del Cittadino.

10. Ogni Cittadino ha il dritto di essere garantito dalla pubblica forza in tutti i suoi dritti naturali, e civili.

11. Ogni Cittadino dev'essere premiato, o punito a proporzione de' meriti, e de' delitti, senza distinzione alcuna di persone.

12. Ogni Cittadino ha il dritto di eleggere, e di essere eletto pubblico Funzionario, purché abbia le qualità morali richieste dalla Legge.

Dritti del Popolo.

13. Il fondamentale dritto del Popolo è quello di stabilirsi una libera Costituzione, cioè di prescrivere le regole, colle quali vuol vivere in corpo politico.

14. Quindi deriva il dritto di potersi cangiare, quando lo stimi a proposito, la forma del Governo, purché si dia una libera Costituzione: poiché niuno ha il dritto di fare ciò, che gli nuoce. La Sovranità è un dritto inalienabile del Popolo, e perciò o da per sé, o

per mezzo de' suoi Rappresentanti può farsi delle Leggi conformi alla Costituzione, che si ha stabilita, e può farle eseguire, da che senza l'esecuzione le Leggi rimangono nulle.

15. Il Popolo ha il dritto di far la guerra. Questo dritto scaturisce da quello della resistenza, ch'è il baloardo di tutti i dritti.

16. Ha il dritto d'imporre le contribuzioni necessarie alle pubbliche spese. Gli uomini unendosi in società siccome hanno ceduto l'esercizio delle loro forze fisiche per la conservazione della medesima, così hanno ipotecata quella parte de' loro beni, che sia necessaria al mantenimento dell'ordine, che la fa sussistere.

Doveri dell'Uomo.

I doveri dell'uomo sono obbligazioni, o sia necessità morali, che nascono dalla forza morale di un principio di ragione. Questo è il medesimo, che quello, donde abbiamo derivati i dritti, vale a dire la somiglianza, e l'uguaglianza degli uomini.

17. Il fondamentale dovere dell'uomo è di rispettare i dritti degli altri. L'uguaglianza importa, che tanto valgono i nostri, quanto i dritti degli altri.

18. Ogni uomo deve soccorrere gli altri uomini, e sforzarsi di conservare, e migliorare l'essere de' suoi simili; perciocché per la somiglianza di natura ciascun uomo dev'essere affetto verso gli altri, come verso se stesso.

19. Quindi è sacro dovere dell'uomo di alimentare i bisognosi.

20. È obbligato ogni uomo d'illuminare, e d'istruire gli altri.

Doveri del Cittadino.

Il principio de' doveri civili si è, che la società vien composta dall'aggregato delle volontà individuali. Quindi la volontà generale, o sia la legge deve dirigere le volontà individuali.

21. Ogni Cittadino deve ubbidire alle leggi emanate dalla volontà generale, o da' legittimi Rappresentanti del popolo.

22. Ogni Cittadino deve ubbidire alle autorità costituite dal popolo.

23. Ogni Cittadino deve conferire colle opere, e colle contribuzioni al mantenimento dell'ordine sociale.

E perciò ogni Cittadino dev'essere militare.

24. Ogni Cittadino deve denunziare alle autorità costituite i tentativi degli scellerati contro la pubblica sicurezza, e proporre le accuse de' delitti commessi innanzi ai Magistrati competenti.

Doveri de' pubblici Funzionarj.

25. I pubblici Funzionarj debbono garantire ogni Cittadino contro l'interna, ed esterna violenza.

26. Ogni pubblico Funzionario deve consecrare sé, i suoi talenti, la sua fortuna, e la sua vita per la conservazione e per lo vantaggio della Repubblica.

COSTITUZIONE.

ARTICOLO I.

1. La Repubblica Napoletana è una, ed indivisibile.
2. L'Universalità de' Cittadini della Repubblica è il Sovrano.

TITOLO I.

3. Il territorio continentale della Repubblica Napoletana è diviso per ora in diciassette Dipartimenti, li quali sono:

1. Gran Sasso - 2. Aterno - 3. Majella - 4. Liri - 5. Vesuvio - 6. Biferno - 7. Gargano - 8. Calore - 9. Sele - 10. Palinuro - 11. Bradano - 12. Vulture - 13. Leuca - 14. Polino - 15. Crati - 16. Lacinio - 17. Leucopetra.

4. Il Corpo Legislativo può cambiare, o rettificare i limiti, ed il numero de' Dipartimenti: purché la superficie di un Dipartimento non sia più estesa...

5. Ciascun Dipartimento è diviso in Cantoni: e ciascun Cantone in Comuni. I limiti de' Cantoni possono ancora esser rettificati, o cambiati dal Corpo Legislativo, ma in guisa, che la distanza di ogni Comune dal Capoluogo del Cantone non sia più di sei miglia.

TITOLO II.

Stato Politico de' Cittadini.

6. Ogni uomo nato, e dimorante nel territorio della Repubblica della età di 23 anni compiti, ed ascritto sul registro civico del suo Cantone, e domiciliato per un anno intero sul territorio della Repubblica, pagando una contribuzione diretta, è Cittadino della Repubblica.

7. Que' Naturali, che avran fatta una, o più campagne per la difesa della Repubblica sono Cittadini senza veruna condizione di contribuzione.

8. Il Forestiere diventa Cittadino della Repubblica, allorquando, dopo aver compiuti gli anni 23, ed aver dichiarato di volersi fissare nel territorio della Repubblica, vi sia poi dimorato per sette anni consecutivi: purché paghi una contribuzione diretta, e possenga in proprietà un fondo, o uno stabilimento di agricoltura, o di commercio, o che abbia sposata una donna della Repubblica.

9. Nelle Assemblee primarie i Cittadini della Repubblica soltanto possono votare: ed essi soli possono esser chiamati alle funzioni dalla Costituzione stabilite.

10. Si perde l'esercizio de' dritti di Cittadino, soltanto:

1. Per la naturalizzazione in Paese straniero.
2. Per l'associazione a qualunque corpo straniero, che richiede distinzione di nascita, o voto religioso.

3. Per accettazione di funzioni, o pensioni offerte da un Governo straniero.

4. Per condanna di pena afflittiva, o infamante fino alla restituzione.

11. I dritti di Cittadino restano sospesi soltanto:

1. Per interdetto giudiziario a cagion di furore, di demenza, o d'imbecillità.

2. Per lo stato di debitore fallito, o di erede immediato, detentore, o donatario di tutta, o di parte della successione di un fallito.

3. Per lo stato di familiare stipendiato, addetto al servizio della persona, o della casa.

4. Per accusa ammessa dal giurato di accusa.

5. Per condanna di contumacia, finché la sentenza non sia annullata.

6. Per decreto de' Censori.

12. Ogni Cittadino, che sarà dimorato sette anni consecutivi fuori del territorio della Repubblica senza missione, o licenza a nome della Nazione, si ha come forestiere: Egli non riacquista la Cittadinanza, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte all'articolo ottavo.

13. Non possono i giovani essere ascritti sul registro Civico, se non provano di saper leggere, scrivere, esercitare un mestiere, e render conto del Catechismo Repubblicano.

Le operazioni manuali dell'agricoltura si appartengono a' mestieri.

Questo articolo comincerà ad avere la sua piena esecuzione dopo un decennio.

TITOLO III. *Assemblee primarie.*

14. Si compongono le Assemblee primarie da Cittadini domiciliati nel medesimo Cantone.

Il domicilio richiesto per aver dritto di votare in queste Assemblee dee essere di un anno, e si perde il diritto per un anno di assenza.

Nelle grandi Comuni divise in più Cantoni ciascuno può votare nel Cantone, ove attualmente dimora, quantunque non vi sia domiciliato di un anno, purché però sia dimorato per detto tempo in qualunque altro luogo della Comune.

15. Non può alcuno sostituire per sé un altro nelle Assemblee primarie, né per lo stesso oggetto votare in più di una di dette Assemblee.

16. Non può esservi meno di un'Assemblea primaria in ogni Cantone.

Se più ve ne sono, è composta ciascuna almeno di quattrocentocinquanta Cittadini, e di novecento al più. S'intende questo numero de' Cittadini presenti, o assenti, che abbiano il dritto di votare.

17. Provisionalmente il più anziano presiede alle Assemblee primarie nel radunarsi: e le funzioni di Segretario si adempiono provisionalmente dal più giovine.

18. Definitivamente le Assemblee primarie sono costituite colla nomina a scrutinio di un Presidente, di un Segretario, e di tre Scrutatori.

19. Sorgendo difficoltà sulle qualità richieste per votare, l'Assemblea provisionalmente decide, dando luogo a ricorso al Tribunale Civile del Dipartimento. Ma l'elezioni seguite non saranno perciò alterate per le decisioni posteriori.

20. Il Corpo Legislativo è il solo, che decide sulla validità delle operazioni delle Assemblee primarie, in caso che siasi trasgredita una espressa determinazione della Costituzione.

21. Niuno può intervenire armato nelle Assemblee primarie.

22. Esse regolano la loro polizia.

23. Le Assemblee primarie si radunano

1. Per accettare, e rigettare li cambiamenti dell'atto costituzionale proposti dall'Assemblea di revisione.

2. Per fare l'elezioni, che loro appartengono secondo la Costituzione.

24. Esse si radunano ogni anno di pieno loro dritto il primo Germinale, e procedono secondo l'occorrente a nominare

1. I Membri dell'Assemblea elettorale.

2. I Giudici di pace, e li suoi Assessori.

3. Il Presidente dell'Amministrazione Municipale del Cantone, o gli Ufficiali Municipali nelle Comuni al di sopra di diecemila abitanti.

25. Immediatamente dopo questa elezione, si adunano nelle Comuni al di sotto di diecemila abitanti le Assemblee comunali, le quali eleggono gli Agenti di ciascuna Comune, e i loro aggiunti.

26. È nullo tutto ciò, che si faccia in un'Assemblea primaria, o comunale, oltre l'oggetto della loro convocazione, e contra le forme determinate dalla Costituzione.

27. Tutte l'elezioni si fanno a scrutinio segreto.

28. Qualunque Cittadino legalmente convinto di aver venduto, o comprato un suffragio, è escluso dalle Assemblee primarie, e comunali, e da ogni pubblica funzione per venti anni, ed in caso di recidiva per sempre.

TITOLO IV.

29. Ogni Assemblea primaria nomina un Elettore per ogni duecento Cittadini presenti, o assenti, che abbian dritto di votare in detta Assemblea.

Fino al numero di trecento inclusivamente non si nomina che un solo Elettore. Da trecento, e uno Cittadini fino a cinquecento se ne nominano due. Da cinquecento fino a settecento tre. E quattro da settecento fino a novecento.

30. I Membri delle Assemblee elettorali sono nominati ogni anno, e non possono essere rieletti, primaché sieno passati tre anni.

31. Niuno può esser nominato Elettore, se non abbia l'età di venticinque anni compiuti, e se alle qualità necessarie per esercitare li dritti di Cittadino non aggiunga una delle seguenti condizioni.

Nelle Comuni al di sopra di seimila abitanti, quella di esser proprietario, o usufruttuario, o locatario di beni, o di un fondo, o

di una casa della rendita uguale al valore locale di giornate dugento di lavoro di campagna.

Nelle Comuni al di sotto di seimila abitanti, quella di esser proprietario, usufruttuario, o locatario di una casa, o di un fondo, che gli renda il valore locale di cento cinquanta giornate di lavoro di campagna.

Nei Villaggi quella di esser proprietario, o usufruttuario di beni, la di cui rendita si eguagli al valore di cento cinquanta giornate di lavoro di campagna, o di esser fittajuolo, o socio di beni della rendita di duecento giornate di lavoro di campagna.

La rendita richiesta dalla Legge può cumulativamente esser composta da tutti gli enunciati prodotti.

32. Ogni anno il dì venti Germinale si riuniscono le Assemblee elettorali in ogni Dipartimento, e in dieci giorni senza proroga terminano tutte l'Elezioni, che si hanno a fare; dopo di che ella è disciolta di pieno dritto.

33. Le Assemblee elettorali di altr'oggetto non possono occuparsi, che delle sole elezioni, di cui sono incaricate; né possono inviare, né ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

34. Esse non possono avere tra loro niuna corrispondenza.

35. I Cittadini, che sono stati Membri di un'Assemblea elettorale non possono prendere più il titolo di Elettore, né unirsi con questa qualità a coloro, che con lui sono stati Membri di detta Assemblea.

La controvenzione di questo articolo è uno attentato alla sicurezza generale.

36. Gli articoli quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventesimo, ventunesimo, vigesimosecondo, vigesimosesto, vigesimosettimo, vigesimottavo del titolo precedente sulle Assemblee primarie sono comuni alle Assemblee elettorali.

37. Le Assemblee elettorali secondo l'occorrente eleggono

1. I Membri del Corpo Legislativo, cioè i Membri del Senato, e del Consiglio.

2. I Membri del Tribunale di Cassazione.

3. Gli alti giurati.

4. Gli Amministratori del Dipartimento.

5. Il Presidente, l'Accusator pubblico, il Cancelliere ed i Giudici del Tribunal Criminale.

6. I Giudici del Tribunal Civile.

7. Gli Efori.

8. I Censori ne' Cantoni del Dipartimento.

38. Allorché uno è eletto dalle Assemblee elettorali a prender il luogo di un morto, di un dimesso, o destituito si considera eletto per quel tempo, che restava al Funzionario, cui è surrogato.

39. Il Commissario dell'Arcontato presso l'Amministrazione di ogni Dipartimento è tenuto sotto pena di destituzione di avvisare l'Arcontato dell'apertura, e chiusura delle Assemblee elettorali. Egli non può arrestarle, né sospenderne le operazioni, né entrare nel luogo delle Sessioni; ma egli ha dritto di farsi comunicare il processo verbale tra le 24 ore, che sieguono, ed è obbligato denunziare all'Arcontato le violazioni, che si fossero fatte alla Costituzione.

TITOLO V.
Potere Legislativo.
Disposizioni generali.

40. Il Corpo Legislativo si compone di un Senato, e di un Consiglio.

41. Non può giammai il Corpo Legislativo delegare ad uno, od a più de' suoi Membri, né a chicchesia alcuna funzione commessagli, ed attribuitagli dalla Costituzione.

42. Egli non può esercitare né per se stesso, né per mezzo de' Delegati il potere esecutivo, o giudiziale.

43. L'esercizio di altra funzione pubblica, eccettoché quello di Archivista della Repubblica, o di Membro dell'istituto Nazionale, è incompatibile colla qualità di Membro del Corpo Legislativo.

44. Il modo di surrogare definitivamente, o temporaneamente i Funzionarj pubblici a coloro, che vengono eletti Membri del Corpo Legislativo, è determinato dalla Legge.

45. Ogni Dipartimento concorre in proporzione della sua popolazione alla nomina de' Membri del Senato, e del Consiglio.

46. Il Corpo Legislativo su gli stati della popolazione, li quali dee richiedere a tutti li Dipartimenti, ogni decennio determina il numero de' Membri del Senato, e del Consiglio, che ogni Dipartimento dee nominare.

Durante questo intervallo non può farsi niun cambiamento su di questa ripartizione.

47. I Membri del Corpo Legislativo si reputano Rappresentanti della intera Nazione, e non già del Dipartimento, che gli ha nominati, né loro può esser dato alcun mandato.

48. Il Senato, ed il Consiglio si rinnovano ogni anno del terzo.

49. Niuno può esser rieletto Membro del Corpo Legislativo, se non tre anni dopo esserne uscito.

50. Se il Senato, o il Consiglio per straordinarie circostanze si trovi ridotto a meno di due terzi de' suoi Membri, ne dà l'avviso al Potere Esecutivo, il quale è obbligato di convocare senza dilazione le Assemblee primarie del Dipartimento, che debbono surrogare i Membri del Corpo Legislativo. Le Assemblee primarie nominano immantinenti gli Elettori, che procedono alle necessarie surrogazioni.

51. Se il Potere Esecutivo fra lo spazio di venti giorni manca di far convocare le Assemblee primarie, il Corpo Legislativo di pieno dritto può, e dee far egli convocarle, acciocché procedessero alla elezione.

52. I Membri novellamente eletti per la surrogazione debbono immediatamente unire al loro Corpo.

53. I Membri regolarmente eletti ogni anno per lo Senato, e per lo Consiglio si uniscono il primo Pratile di ciascun anno nella Comune indicata dal precedente Corpo Legislativo, o in quella stessa Comune, in cui egli ha tenute le sue ultime Sessioni, ove non ne avesse designata un'altra.

54. Il Senato, ed il Consiglio riseggono entrambi nella stessa Comune.

55. Il Corpo Legislativo è sempre permanente: nondimeno egli può aggiornare le sue Sessioni.

56. Non possono per niun caso il Senato, ed il Consiglio unirsi in una stessa sala.

57. Le funzioni di Presidente non possono oltrepassare la durata di un mese, e quelle di Segretario di mesi tre.

58. Il Senato, ed il Consiglio hanno rispettivamente il dritto di Polizia nel luogo delle loro Sessioni, e nel recinto esteriore da esso loro determinato.

59. Loro si appartiene il dritto di Polizia sopra li loro Membri: ma non possono condannargli a pena maggiore di un arresto in casa per giorni otto, e della prigione di giorni tre.

60. Sono pubbliche le Sessioni del Senato, o del Consiglio: non può il numero degli Assistenti eccedere la metà de' Membri.

61. I processi verbali del Senato, e del Consiglio sono impressi.

62. Tutti li suffragj si danno col sedersi, ed alzarsi: in caso, che la terza parte de' Membri domandi il suffragio nominale, si prendono i voti a scrutinio segreto.

63. Nel Senato, o nel Consiglio a domanda d'un terzo de' Membri si possono essi stringere in Comitato Generale, ma solamente per discutere, non per deliberare.

64. Né il Senato, né il Consiglio possono creare nel loro seno alcun Comitato permanente. Solamente essi hanno la facoltà, ove una materia merita di esser preparata, di nominare tra i loro Membri una speciale Commissione, che si restringa soltanto all'oggetto proposto, la quale si discioglie subitoché sia risoluto l'oggetto diviso.

65. I Membri del Corpo Legislativo ricevono uno indennizzamento annuale di ducati mille, e cinquecento.

66. L'Arcontato non può far passare, o soggiornare alcun Corpo di Truppe a distanza di quindici miglia dalla Comune, ove risiede il Corpo Legislativo senz'autorizzazione, o richiesta del medesimo.

67. Presso il Corpo Legislativo vi ha una Guardia di Cittadini scelta dalla Guardia Nazionale sedentaria di tutti i Dipartimenti, o di quelli, ch'egli stima a proposito, la quale non sia minore di settecento uomini di servizio attivo.

68. Il modo di questo servizio, e la sua durata si determina dal Corpo Legislativo.

69. In niuna cerimonia pubblica assiste mai il Corpo Legislativo, né vi manda alcuna Deputazione.

Del Senato.

70. Il Senato si compone di cinquanta Senatori.

71. Per essere eletto Membro del Senato si richieggono le seguenti condizioni

1. L'età di quarant'anni compiuti.
2. Esser maritato, o vedovo.
3. Essere stato domiciliato sul territorio della Repubblica durante un decennio precedente alla elezione.
4. Essere stato Membro di qualche Amministrazione Dipartimentale, o del Potere giudiziario.

La condizione degli anni quaranta di età non sarà richiesta prima di un decennio dallo stabilimento della Repubblica fino al qual tempo potrà bastare l'età di anni trenta. Le altre condizioni non si richiederanno, che dopo sette anni dallo stabilimento della Repubblica.

72. Il Senato non può deliberare, se la Sessione non è composta di trenta Membri almeno.

73. La proposta delle Leggi esclusivamente si appartiene al Senato.

74. Niuna proposta può esser deliberata, né risolta, se non osservandosi le forme seguenti:

Si fanno tre letture della proposta. L'intervallo tra due di queste letture non può esser meno di dieci giorni.

Si apre la discussione dopo ciascuna lettura. Il Senato dopo la prima, o la seconda può dichiarare esservi luogo all'aggiornamento, o non esservi luogo a deliberare.

Ogni proposta esser dee impressa, e distribuita tra i Membri almeno due giorni avanti la seconda lettura.

Dopo la terza lettura il Senato decide se debba o no aggiornarsi.

75. Ogni proposta sottomessa alla discussione, e definitivamente dopo la terza lettura rigettata, non può esser riproposta, se non dopo un anno compiuto.

76. Le proposte adottate dal Senato si chiamano determinazioni.

77. Il proemio d'ogni determinazione dee portare

1. Le date delle sedute, in cui le tre letture della proposta sono state fatte.

2. L'atto, col quale dopo la terza lettura è stato dichiarato non esservi luogo all'aggiornamento.

78. Non si richieggono le forme prescritte nell'Articolo settantesimo quarto per le proposte riconosciute urgenti con una precedente dichiarazione del Senato.

Questa dichiarazione espone i motivi dell'urgenza: e se ne dee fare menzione nel proemio della determinazione.

Del Consiglio.

79. Il Consiglio è composto di cento venti Membri.

80. Niuno può esser eletto Membro del Consiglio

1. S'egli non abbia l'età di trent'anni compiuti.

2. Se non sia stato domiciliato sul territorio della Repubblica per dieci anni immediatamente precedenti alla elezione.

3. Se non sia maritato, o vedovo.

4. Se non sia stato Membro di qualche Amministrazione Municipale almeno.

81. La Condizione della età dee correre dopo un decennio dalla Costituzione della Repubblica, fino al qual tempo può bastare l'età di venticinque anni: le altre condizioni ancora non debbono richiedersi, che dopo un decennio.

82. La condizione del domicilio, e quella dell'articolo settantunesimo non riguarda i Cittadini, che sono usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo.

83. Il Consiglio non può deliberare, se la Sessione non è composta almeno di ottantuno Membri.

84. Esclusivamente appartiene al Consiglio di approvare, o rigettare le determinazioni del Senato.

85. Immediatamente che una determinazione del Senato perviene al Consiglio, il Presidente ne fa leggere il proemio.

86. Il Consiglio ricuserà di approvare le determinazioni del Senato, che non sieno state fatte nelle forme prescritte dalla Costituzione.

87. Se la determinazione è stata dal Senato dichiarata urgente, il Consiglio delibera per approvare, o rigettare l'atto di urgenza.

88. Rigettato l'atto di urgenza, il Consiglio più non delibera sulla determinazione.

89. Se la determinazione non contiene atto di urgenza, se ne fanno tre letture. L'intervallo tra due di queste letture non può esser meno di cinque giorni.

La discussione si apre dopo ogni lettura.

Due giorni almeno prima della seconda lettura ogni determinazione è impressa, e distribuita.

90. Le determinazioni del Senato approvate dal Consiglio si chiamano Leggi.

91. Il proemio delle leggi porta la data delle Sessioni del Consiglio, nelle quali le tre letture si sono fatte.

92. Si dee inserire nel proemio della Legge il motivo del decreto, per cui il Consiglio ha riconosciuta l'urgenza della Legge.

93. La proposta, ossia la determinazione della Legge fatta dal Senato è individua. Il Consiglio dee rigettare, o approvare tutti gli articoli insieme.

94. L'approvazione del Consiglio sopra ogni determinazione di Legge si esprime con questa formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj: *Il Consiglio approva...*

95. Il rifiuto di accettare per causa di omissione delle forme divise nell'Articolo settantaquattresimo, si esprime con questa formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj: *La Costituzione annulla...*

96. Il rifiuto di accettare per altra causa la determinazione proposta sarà espresso con questa formola sottoscritta dal Presidente, e da' Segretarj: *Il Consiglio non può accettare ...*

97. Nel caso del precedente articolo non può la determinazione esser dal Senato di nuovo presentata, se non dopo scorso un anno.

98. Il Senato nondimeno può in qualunque tempo presentare una deliberazione, che contenga degli articoli, li quali facevano parte della determinazione rigettata.

99. Il Consiglio manda nel medesimo giorno le Leggi accettate così al Senato, che all'Arcontato.

100. La residenza del Corpo Legislativo può esser cambiata dal Consiglio, divisandogli un altro luogo, ed il tempo, in cui egli, ed il Senato vi si debban trasferire. Questo Decreto del Consiglio su tale oggetto è irrevocabile.

101. Dopo un tal Decreto né il Senato, né il Consiglio possono più deliberare nella comune, dove essi han risieduto infino allora. Sono rei di attentato contra la sicurezza della Repubblica quei Membri, che vi continuassero le loro funzioni.

102. I Membri dell'Arcontato, che ritardassero, o rifiutassero di suggellare, promulgare, e d'inviare il decreto della translazione del Corpo Legislativo, sono rei del medesimo delitto.

103. Se nel ventesimo giorno dopo quello fissato dal Consiglio la maggioranza e del Senato, e del Consiglio non abbian fatto conoscere alla Repubblica il loro arrivo nel novello luogo fissato, o la loro riunione in altro luogo qualunque, gli Amministratori del Dipartimento, e in mancamento loro i Tribunali civili del Dipartimento convocano le Assemblee primarie per nominare gli Elettori, che procederanno subito alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo colla elezione de' cinquanta, e de' centoventi.

104. Gli Amministratori del Dipartimento, che nel caso dell'articolo precedente indugiano a convocare le Assemblee primarie, si rendono rei di alto tradimento, e di attentato contra la sicurezza della Repubblica.

105. Son dichiarati rei del medesimo delitto tutti i Cittadini, che mettono ostacolo alla convocazione delle Assemblee primarie, ed Elettorali nel caso dell'articolo precedente.

106. I Membri del nuovo Corpo Legislativo si raduneranno nel luogo, dove il Consiglio avea trasferito le sue Sessioni.

Se essi non vi si possono riunire, in qualunque altro luogo, che essi si trovino in maggioranza, quivi risiede il Corpo Legislativo.

107. Niuna proposta di Legge, eccettuato il caso dell'articolo centesimo, può cominciare a farsi nel Consiglio.

Della Garanzia de' Membri del Corpo Legislativo.

108. Non possono i Cittadini, che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo, essere citati, accusati, o giudicati in niun tempo per quel che essi han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; purché non sia a favore de' poteri ereditarj, e perpetui.

109. Essi immediatamente dopo la loro nomina fino al trentesimo giorno dopo spirate le di loro funzioni, non possono esser sottoposti a giudizio, fuorché nelle forme prescritte negli articoli seguenti.

110. Possono essi essere arrestati in flagranti del delitto, ma se ne dee immediatamente dar notizia al Corpo Legislativo, ed il processo non può esser continuato se non dopo che il Senato avrà dichiarato di ammettersi l'accusa, e che il Consiglio l'avrà decretato.

111. Fuori del caso del flagrante delitto i Membri del Corpo Legislativo non possono esser menati dinanzi agli Officiali di Polizia, né posti in istato d'arresto, se prima il Senato non abbia dichiarato di ammettersi l'accusa in giudizio, e che il Consiglio non l'abbia decretato.

112. Niun Membro del Corpo Legislativo dai casi dei due articoli precedenti in fuori può esser tradotto dinanzi alcun altro Tribunale, che all'alta Corte di giustizia.

113. Essi son tradotti avanti la stessa Corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la Costituzione, e di attentato contra la sicurezza interiore della Repubblica.

114. Non può dar luogo a processo niuna denuncia contra un Membro del Corpo Legislativo, se non è posta in iscritto, e sottoscritta, ed indirizzata al Senato.

115. Se dopo essersi deliberato secondo la forma descritta nell'articolo settantesimoquarto, il Senato ammette la denuncia, egli la dichiara in questi termini:

“La denuncia contro N.N. per lo fatto di ... colla data di ... sottoscritta da ... è ammessa”.

116. L'incolpato allora è chiamato, il quale per comparire ha tre giorni interi di dilazione: egli comparendo è inteso nell'interno del luogo delle Sessioni del Senato.

117. Si sia, o no l'incolpato presentato dopo l'anzidetta dilazione il Senato dichiara, se vi è luogo, o no all'esame della sua condotta.

118. Se il Senato dichiara, che vi sia luogo all'esame, l'incolpato è chiamato dal Consiglio. Egli per comparire ha una dilazione di due giorni interi: e comparendo è inteso nell'interno del luogo delle Sessioni del Consiglio.

119. O che l'imputato si sia, o no presentato, il Consiglio dopo questa dilazione, e dopo avervi deliberato nelle forme prescritte dall'articolo ottantesimonono pronunzia, se vi ha luogo all'accusa, ed invia l'accusato avanti l'alta Corte di giustizia, la quale è obbligata d'istruire il processo senz'alcun ritardamento.

120. Ogni discussione così del Senato, come del Consiglio riguardante l'imputazione, o l'accusa di un Membro del Corpo Legislativo, si fa in Comitato generale. Ed ogni deliberazione su li medesimi oggetti si prende a suffragio nominale, ed a scrutinio segreto.

121. L'accusa pronunziata contra un Membro del Corpo Legislativo porta seco sospensione. S'egli è assoluto da decreto dell'alta Corte di giustizia, riprende le sue funzioni.

Relazione del Senato, e del Consiglio fra di loro.

122. Allorché il Senato, ed il Consiglio sono definitivamente costituiti, se ne danno essi vicendevolmente avviso per mezzo d'un Messaggiere di Stato.

123. Ciascuno di essi nomina due Messaggieri di Stato addetti a sé.

124. I Messaggieri portano al Senato, al Consiglio ed allo Arcontato le leggi, e gli atti del Corpo Legislativo: e per questo oggetto loro è permesso di entrare ne' rispettivi luoghi delle Sessioni: hanno essi ancora due Portieri, che loro precedono.

125. Né il Senato, né il Consiglio può sospendere al di là di cinque giorni le sue Sessioni, senza il vicendevole consenso.

Promulgazione delle Leggi.

126. L'Arcontato appone il suggello, e pubblica le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo fra lo spazio di due giorni, dacché gli ha ricevuti.

127. Egli dee apporre il suggello, e promulgare in un giorno le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo, che sono preceduti da un decreto di urgenza.

128. La promulgazione delle Leggi, e degli atti del Corpo Legislativo viene ordinato nella seguente formula:

“A nome della Repubblica Napoletana (legge ... o atto del Corpo Legislativo...) L'Arcontato ordina, che la Legge, o l'atto Legislativo suddetto sia pubblicato, ed eseguito, e munito del suggello della Repubblica”.

129. Le Leggi, il proemio delle quali non esprime l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo settantesimoquarto, e ottantesimonono non possono essere promulgate dall'Arcontato, e la sua responsabilità, rispetto a questo, dura sei anni.

Sono eccettuate le Leggi, per le quali l'atto di urgenza è stato approvato dal Consiglio.

TITOLO VI. *Potere Esecutivo.*

130. Il Potere Esecutivo è delegato a un Corpo, denominato Arcontato, di cinque Membri eletti dal Corpo Legislativo, che in questo caso fa le veci dell'Assemblea Elettorale a nome della Nazione.

131. Il Senato forma a scrutinio segreto una lista di quattro persone per ciascun Membro dell'Arcontato da eleggersi, e la presenta al Consiglio, il quale parimenti a scrutinio segreto ne sceglie uno dall'anzidetta lista.

132. Gli Arconti debbono avere compiti quarant'anni di età.

133. Non possono essere scelti, che tra que' Cittadini, i quali sono stati Membri del Corpo Legislativo, o Ministri.

La disposizione di questo articolo avrà il suo pieno effetto dopo il settimo anno dallo stabilimento della Repubblica.

134. Dopo il sesto anno dallo stabilimento della Repubblica i Membri del Corpo Legislativo non potranno essere eletti né Membri dell'Arcontato, né Ministri, mentreché sono nell'esercizio delle loro funzioni legislative, né due anni appresso, che corre dopo aver terminate le stesse funzioni.

135. In ciascun anno l'Arcontato si rinnova in parte colla elezione di due de' suoi Membri il primo anno, e di tre nell'anno appresso.

Deciderà la sorte nel primo anno dello stabilimento della Repubblica l'uscita successiva di que' Membri nominati la prima volta.

136. Niuno de' Membri, che sia uscito dall'Arcontato, può esser rieletto primaché sieno scorsi cinque anni.

137. L'Ascendente, e il Discendente in linea retta, i Fratelli, il Zio, il Nipote, i cugini in primo grado, ed i congiunti a questi diversi gradi non possono essere nel medesimo tempo Arconti, né loro succedere, che dopo l'intervallo di cinque anni.

138. Un Cittadino, che sia stato Generale in Capo di Armata, non potrà esser eletto Arconte, che tre anni dopo di esser cessato dal comando militare.

139. In caso di vacanza per morte, dimissione, od altro di un Arconte, il Corpo Legislativo elegge il suo successore dieci giorni al più tardi dal momento della vacanza.

Il Senato è obbligato di proporre i Candidati tra li primi cinque giorni: ed il Consiglio dee terminare l'elezione negli ultimi cinque.

Il nuovo eletto dee compire il tempo di quello, ch'è mancato.

Ma se il tempo da compirsi non ecceda i mesi sei, il nuovo eletto dopo aver compito il tempo, che rimaneva a compirsi dal mancato, continua per gli anni appresso a tenore di quello, che viene ordinato nell'articolo cento trentacinque.

140. Ogni Arconte a vicenda fa da Presidente soltanto per tre mesi.

Il Presidente ha la sottoscrizione, e la custodia del suggello.

Le Leggi, e gli atti del Corpo Legislativo sono indirizzati all'Arcontato sotto il nome del suo Presidente.

141. L'Arcontato non può deliberare, se non v'intervengono almeno tre Membri.

142. Esso sceglie fuori del suo seno un Segretario, che aggiunge la sottoscrizione alle spedizioni, e forma il registro delle determinazioni, in cui ogni Membro ha il dritto di far notare il suo voto ragionato.

143. Può l'Arcontato, parendogli a proposito, deliberare senza l'assistenza del Segretario; nel qual caso le determinazioni si scrivono sopra un particolar registro da uno degli stessi Membri.

144. L'Arcontato provvede a norma delle Leggi alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica.

Egli può far de' proclami conformi alle Leggi, e per l'esecuzione di quelle.

Egli dispone della forza armata: ma non può mai l'Arcontato in niun caso o tutto, o per alcuno de' suoi Membri comandarla, né in tempo delle sue funzioni, né due anni dopo dal giorno, che le avrà terminate.

145. Essendo l'Arcontato informato, che si trama cospirazione contra la sicurezza interna, od esterna della Repubblica, può egli decretare ordini, o mandati di arresti, o di condurre dinanzi a sé coloro, che si presumono autori, o complici; e può interrogargli: ma è obbligato sotto le pene stabilite contra il delitto di detenzione arbitraria di mandarli fra lo spazio di due giorni innanzi all'Ufficiale di Polizia, perché si proceda a norma delle Leggi.

146. L'Arcontato nomina i Generali in capo: ma non può sceglierli fra li parenti, o congiunti de' suoi Membri ne' gradi espressi dall'articolo centotrentasettesimo.

147. Esso invigila, e procura l'esecuzione delle Leggi nelle amministrazioni, e ne' Tribunali per lo mezzo de' Commissarj, che vi destina.

148. Nomina egli fuori del suo seno i Ministri, e parendogli a proposito gli destituisce.

Non può sceglierli di età minore di trent'anni, né tra parenti, e congiunti nei gradi espressi nell'articolo centotrentasettesimo.

149. I Ministri corrispondono immediatamente colle autorità loro subordinate.

150. Il numero de' Ministri, che non possono essere meno di quattro, né più di sei, è determinato dal Corpo Legislativo.

151. I Ministri non formano Consiglio.

152. Sono essi rispettivamente responsabili della inesecuzione tanto delle Leggi, quanto degli arresti dell'Arcontato.

153. Il Ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun Dipartimento si nomina dall'Arcontato.

154. Nomina egli ancora i Soprintendenti alla *direzione* delle contribuzioni dirette, ed all'amministrazione de' beni Nazionali.

155. Niun Arconte può uscire dal territorio della Repubblica, se non due anni dopo aver terminate le sue funzioni.

156. Egli è obbligato durante questo tempo di far noto al Corpo Legislativo la sua residenza.

157. L'articolo cento e dieci, e li seguenti sino all'articolo centotrentunesimo inclusivamente riguardanti la garanzia del Corpo Legislativo, sono comuni agli Arconti.

158. Il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie a surrogare provisionalmente fino al decreto finale quegli Arconti, li quali sono stati messi in giudizio.

159. Dai casi in fuori divisati negli articoli centodiciassettesimo, e centodiciannovesimo né l'Arcontato, né alcuno de' suoi Membri può esser chiamato, né dal Senato, né dal Consiglio.

160. I conti, ed i rischiarimenti richiesti dal Senato, o dal Consiglio all'Arcontato si danno in iscritto.

161. È obbligato l'Arcontato di presentare ogni anno in iscritto al Senato, ed al Consiglio il prospetto delle spese, la situazione delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crede aversi a stabilire.

Dee anche indicare gli abusi, che sono a sua notizia.

162. È permesso all'Arcontato d'invitare in ogni tempo per iscritto il Senato a prendere un oggetto in considerazione: può egli ancora proporgli de' provvedimenti, ma non già de' progetti distesi in forma di Leggi.

163. Niun Arconte può appartarsi più di tre giorni, senza l'espresso autorizzazioni del Corpo Legislativo, né allontanarsi dal luogo della Residenza più di miglia ventiquattro.

164. Gli Arconti non possono né fuori, né nell'interno delle loro case comparire in esercizio delle funzioni loro, se non coll'abito designato.

165. L'Arcontato ha la sua guardia propria, e continua a spese della Repubblica, la quale è composta di centoventi uomini a piedi, ed altrettanti a cavallo.

166. Esso è accompagnato dalla sua guardia nelle cerimonie, e comparse pubbliche, dove prende sempre il primo luogo.

167. Ogni Arconte si fa al di fuori accompagnare da due guardie.

168. All'Arcontato, ed a ciascuno de' suoi Membri dee ogni posto di forz'armata gli onori militari superiori.

169. L'Arcontato ha due Messaggieri di Stato, ch'egli stesso nomina, e può dimettere.

Costoro portano, e nel Senato, e nel Consiglio le lettere, e le memorie dell'Arcontato, e però hanno l'entrata nel luogo delle loro rispettive Sessioni, e sono preceduti da due Portieri.

170. L'Arcontato risiede nella stessa Comune, in cui risiede il Corpo Legislativo.

171. Gli Arconti sono alloggiati in una medesima casa a spese della Repubblica.

172. Il mantenimento di ciascuno di essi è di ducati seimila l'anno.

TITOLO VII.

Corpi Amministrativi, e Municipali.

173. In ogni Dipartimento vi ha un'Amministrazione Centrale, e in ogni Cantone almeno un'Amministrazione Municipale.

174. Ogni Membro di Amministrazione Dipartimentale, o Municipale dee essere dell'età almeno di anni venticinque.

175. Non possono essere nel medesimo tempo Membri di una stessa Amministrazione, né succedersi, se non dopo lo spazio di due anni, gli ascendenti, e discendenti in linea retta, i fratelli, il zio, i nipoti, o i congiunti negli stessi gradi.

176. Ogni Amministrazione Dipartimentale è composta di cinque Membri, i quali per lo quinto si rinnovano ogni anno. Ne' primi quattro anni dal giorno della istallazione della Costituzione decide la sorte della uscita de' Membri.

177. Vi ha in ogni Comune, la di cui popolazione trapassa i diecimila abitanti fino a centomila, una Municipalità per sé sola.

178. In ogni Comune, la di cui popolazione è inferiore a diecimila abitanti vi ha un Agente Municipale, e tre Aggiunti. In quelle inferiori a cinquemila abitanti infino a mille vi ha un Agente Municipale, e due Aggiunti. Nelle Comuni al di sotto di mille abitanti vi ha un Agente Municipale, ed un solo Aggiunto.

179. La riunione degli Agenti Municipali di ogni Comune forma la Municipalità del Cantone.

180. Vi ha parimenti un Presidente dell'Amministrazione Municipale scelto in tutto il Cantone.

181. Nelle Comuni, la cui popolazione oltrepassa i diecimila abitanti fino a cinquantamila, vi sono cinque Officiali Municipali.

In quelle di cinquanta fino a centomila ve ne sono sette.

Nelle Comuni, di cui la popolazione oltrepassa centomila abitanti, vi hanno almeno tre Amministrazioni Municipali.

In così fatte Comuni la divisione delle Municipalità si fa in maniera, che la popolazione del circondario di ciascuna non oltrepassi centomila individui, né sia minore di trentamila.

La Municipalità di ogni circondario è composta di sette Membri.

182. Nelle Comuni divise in più Municipalità vi ha un Dicastero Centrale per gli oggetti stimati indivisibili dal Corpo Legislativo.

Il Dicastero è composto di tre Membri nominati dall'Amministrazione del Dipartimento, e confermati dall'Arcontato.

183. I Membri di ogni Amministrazione Municipale sono nominati per due anni, e rinnovati per metà ogni anno: il primo anno si rinnovano per la metà con uno di meno, il secondo anno con uno di più.

184. Gli Amministratori Dipartimentali, ed i Membri delle Amministrazioni Municipali possono per una sola volta essere rieletti senza intervallo.

185. Ogni Cittadino, che fosse stato due volte di seguito eletto Amministratore Dipartimentale, o Municipale, e che ne abbia esercitate le funzioni, non può esser di nuovo eletto, se non dopo lo spazio di due anni.

186. Mancando per caso di morte, dimissione, o altrimenti, uno, o più Membri di un'Amministrazione Dipartimentale, o Municipale, i rimanenti possono surrogare degli Amministratori temporanei, i quali fino alle seguenti elezioni esercitano le funzioni de' mancanti.

187. Le Amministrazioni Dipartimentali, e Municipali non possono alterare gli atti del Corpo Legislativo, né quei dell'Arcontato, né sospenderne l'esecuzione: né possono mischiarsi negli oggetti dipendenti dall'ordine giudiziario.

188. Gli Amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della soprintendenza delle rendite pubbliche del loro territorio.

Le regole, ed il modo delle loro funzioni vien determinato dal Corpo Legislativo, tanto sopra i divisati oggetti, quanto sulle altre parti dell'Amministrazione interna.

189. L'Arcontato nomina un Commissario presso ogni Amministrazione Dipartimentale, o Municipale, il quale egli destituisce, quando stima conveniente. Questo Commissario invigila per l'esecuzione delle Leggi.

190. Il Commissario presso di ciascuna Amministrazione, dee esser preso tra i Cittadini domiciliati da un anno nel Dipartimento, dove quest'Amministrazione è stabilita.

Egli dee avere almeno l'età di venticinque anni.

191. Le Amministrazioni Municipali sono subordinate alle Amministrazioni del Dipartimento, e queste a' Ministri.

I Ministri perciò possono annullare ciascuno nel suo carico gli atti delle Amministrazioni del Dipartimento, e queste gli atti delle Amministrazioni Municipali, ove questi atti sieno contrarj alle Leggi, od agli ordini delle Autorità Superiori.

192. Possono i Ministri eziandio sospendere gli Amministratori del Dipartimento, i quali abbiano contravvenuto alle Leggi, od agli ordini delle Autorità Superiori: e le Amministrazioni Dipartimentali hanno lo stesso dritto su i Membri delle Amministrazioni Municipali.

193. Senza la formale conferma dell'Arcontato, niuna sospensione, o niuno annullamento diviene definitivo.

194. L'Arcontato può bene immediatamente annullare gli atti delle Amministrazioni Dipartimentali, o Municipali. Egli può, credendolo necessario, sospendere, o destituire gli Amministratori, così del Dipartimento, che del Cantone, ed in caso di delitto inviargli a' Tribunali del Dipartimento.

195. Ogni decreto di cassazione di atti, sospensione, o destituzione di Amministratori dee esser motivato.

196. Essendo i cinque Membri d'un'Amministrazione Dipartimentale destituiti, l'Arcontato ne surroga degli altri fino alla elezione seguente: ma non può scegliere i surrogandi provvisori, se non degli Amministratori antichi del medesimo Dipartimento.

197. Non possono fra loro corrispondere le Amministrazioni tanto del Dipartimento, quanto del Cantone; senonché su gli affari loro disegnati dalla Legge, e non già su degli interessi generali della Repubblica.

198. Ogni Amministrazione dee della sua Amministrazione annualmente render conto.

Sono stampati i conti renduti dalle Amministrazioni Dipartimentali.

199. Tutti gli atti de' Corpi Amministrativi si rendono pubblici descrivendosi in un registro, che tutti possono osservare.

Questo registro si compie ogni sei mesi, e si deposita nel giorno che vien compito.

200. L'Arcontato può secondo le circostanze prorogare il tempo fissato per questo deposito due mesi al più.

TITOLO VIII.
Potere giudiziario.
Disposizioni generali.

201. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate né dal Potere Esecutivo, né dal Corpo Legislativo.

202. I Giudici non possono mescolarsi nell'esercizio del Potere Legislativo, né fare alcun regolamento.

Non possono arrestare, o sospendere l'esecuzione di niuna Legge, né citare dinanzi a loro gli Amministratori per ragioni delle loro funzioni.

203. Non può niuno esser deviato dai Giudici dalla Legge stabiliti, per alcuna commissione, né per altre attribuzioni, se non sono determinate da una Legge anteriore.

204. La Giustizia si amministra gratuitamente.

205. Non possono i Giudici esser destituiti, se non per prevaricazione legalmente giudicata, né sospesi, se non per una accusa ammessa.

206. L'ascendente, e il discendente in linea retta, i Fratelli, il Zio, il Nipote, ed i Cugini nel primo grado, od i Congiunti in questi gradi non possono essere simultaneamente Membri nel medesimo Tribunale.

207. Le Sessioni de' Tribunali sono pubbliche: i Giudici deliberano in segreto: i giudizj sono enunciati ad alta voce: vi sono divisati i motivi, ed i termini della Legge applicata.

208. Non può niun Cittadino, se non abbia compita l'età di anni venticinque esser eletto Giudice di un Tribunale del Dipartimento, né Giudice di pace, né Assessore del Giudice di pace, né Giudice di un Tribunale di commercio, né Membro del Tribunale di cassazione, né Giurato, né Commissario dell'Arcontato presso dei Tribunali.

Della Giustizia Civile.

209. Non può esser impedito alle parti il diritto di far decidere le controversie dagli Arbitri scelti da loro.

210. Dalle decisioni degli Arbitri non vi è appello, né ricorso al Tribunale di cassazione, se le parti espressamente non se l'abbiano riserbato.

211. In ogni circondario determinato dalla Legge vi ha un Giudice di pace, e più Assessori.

212. I Giudici di pace sono eletti per due anni, e possono essere immediatamente rieletti.

213. La Legge determina gli oggetti, de' quali i Giudici di pace co' loro Assessori giudicano inappellabilmente, e definisce gli altri, ne' quali giudicano, dando luogo all'appello.

214. Vi sono de' Tribunali particolari per lo commercio di terra, e di mare. La Legge determina i luoghi, dove è utile di stabilirli, i casi, e le somme, per le quali possono giudicare inappellabilmente.

215. Gli affari, di cui il giudizio non appartiene a' Tribunali di commercio, né a' Giudici di pace, né in ultima istanza, né coll'appello, sono portati immediatamente dinanzi al Giudice di pace, ed a' suoi Assessori per esser conciliati.

Se il Giudice di pace non può le parti conciliare, le rimette al Tribunale Civile.

216. Vi ha un Tribunale Civile per ogni Dipartimento.

Ogni Tribunale Civile è composto almeno di quindici Giudici, a' quali è aggiunto un Commissario, ed un Sostituto nominati, e deponibili dall'Arcontato, ed un Cancelliere.

Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i Membri del Tribunale, i quali possono essere consecutivamente rieletti.

217. Nella elezione de' Giudici si nominano altresì cinque per supplemento.

218. Il Tribunale Civile giudica in ultima istanza in tutti i casi determinati dalla Legge, su gli appelli de' decreti de' Giudici di pace, de' Tribunali di commercio, e degli Arbitri.

219. L'appello de' decreti del Tribunale Civile si porta dall'una all'altra Sezione del Tribunale.

Una Sezione per giudicare non può esser minore di cinque Giudici.

220. I Giudici riuniti nominano tra loro a scrutinio segreto il Presidente di ciascuna Sezione.

Della Giustizia Criminale.

221. Niuno può essere arrestato, se non per esser condotto avanti l'Ufficiale di Polizia: e niuno può esser posto in arresto, o detenuto, se non per un decreto degli Ufficiali di Polizia, o dell'Arcontato nel caso dell'articolo centoquarantacinquesimo, o di un ordine di cattura, o di un Tribunale, o del Direttore del giurì di accusa, o per un decreto di accusa del Corpo Legislativo, in caso, che a questo appartenga di pronunziarlo, o per un decreto di condanna alla prigione, o detenzione.

222. Per essere eseguito l'atto, che ordina l'arresto, bisogna

1. Che esprima formalmente il motivo dell'arresto, e la legge, per cui è ordinato.

2. Che sia stato notificato, e che ne sia stata lasciata copia all'incolpato.

223. La Persona arrestata, e condotta dinanzi all'Ufficiale di Polizia, sarà all'istante esaminata, o al più tardi nello stesso giorno.

224. Se contra di essa dall'esame risulta, che non sussista l'imputazione, sarà rimessa tosto in libertà, o se dovrà inviarsi al luogo della detenzione, vi sarà condotta nel più breve spazio, che in niun caso potrà eccedere tre giorni.

225. Niuna Persona arrestata può esser detenuta, se dà bastevole cauzione in que' casi, che la legge permette di restar libero sotto la mallevaria.

226. Nel caso, in cui la detenzione è autorizzata dalla legge, niuna Persona può esser condotta, o detenuta, se non ne' luoghi legalmente, e pubblicamente designati per servire di casa di arresto, di carcere, e di qual siasi detenzione.

227. Niun Custode, o Carceriere può ricevere, o ritenere Persona alcuna, se non in virtù di un ordine di arresto, secondo le forme prescritte negli Articoli ducentoventunesimo, e ducentoventiduesimo, di un ordine di carcerazione, di decreto di condanna alla prigione, o alla detenzione; e senza farne annotazione nel registro.

228. Ogni Custode, o Carceriere senza poter esser da alcun ordine dispensato, è obbligato di presentare la persona detenuta all'Ufficiale Civile incaricato dalla polizia della casa di detenzione, essendone da questo Ufficiale richiesto.

229. Non si può ricusare di presentare la Persona detenuta a' suoi Parenti, ed Amici, che portano un ordine dell'Ufficiale Civile, il quale è obbligato ogni ora di accordarlo; purché il Custode, o Carceriere non presenti un ordine del Giudice trascritto sul suo registro di tenere la Persona arrestata nella segreta.

230. Chiunque non autorizzato dalla legge, in qualsiasi carica, che si trovi, darà, soscriverà, eseguirà, o farà eseguire ordine di arrestare un Individuo; o chiunque, in caso ancora di arresto autorizzato dalla legge, condurrà, riceverà, o riterrà un Individuo in luogo di detenzione non designato pubblicamente, e legalmente, e tutti i Custodi, e Carcerieri, i quali controvverranno ai tre Articoli precedenti, saranno rei del delitto di arbitraria detenzione.

231. Ogni rigore negli arresti, detenzioni, o esecuzioni eccedente, o diverso da quel, che la legge prescrive, è un delitto.

232. La conoscenza de' delitti, la di cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro, o l'imprigionamento di tre giorni, è delegata al Giudice di Polizia, che pronunzia in ultima istanza.

233. Niuna persona può esser giudicata, se non per un'accusa ammessa da' giurati, o decretata dal Corpo Legislativo, nel caso che gli appartenga di decretarlo.

234. Un primo Giury dichiara se l'accusa dee essere ammessa, o rigettata. Il fatto viene appurato da un secondo Giury, e la pena dalla legge determinata è applicata da' Tribunali criminali.

235. I giurati votano a scrutinio segreto.

236. In ogni Dipartimento vi sono de' Giury di accusa, e di giudizio.

237. Il Corpo Legislativo stabilirà i Presidenti de' Giury d'accusa, quanti il bisogno ne richiede.

238. Presso il Direttore del Giury d'accusa vi sarà un Commissario del Potere Esecutivo, ed un Cancelliere.

239. Ogni Direttore del Giury d'accusa ha l'immediata sorveglianza di tutti gli Uffiziali di Polizia del suo circondario.

240. Il Direttore del Giury d'accusa, come Ufficiale di Polizia sopra le denunce, che di ufficio, o per ordine dell'Arcontato gli fa l'accusatore pubblico, procede

1. Per li delitti contra la libertà, e la sicurezza individuale de' Cittadini.

2. Per quelli commessi contra il diritto delle genti.

3. Per quelli di resistenza ai decreti, od agli atti esecutivi emanati dalle autorità costituite.

4. Per quelli di turbolenze mosse, e per quelli di violenze commesse per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione delle sussistenze, e degli altri oggetti di commercio.

241. In ogni Dipartimento vi sarà un Tribunale Criminale composto di un Presidente, d'un Accusatore pubblico, di quattro Giudici, del Commissario del Potere Esecutivo, e di un Cancelliere.

242. Il Presidente, l'Accusatore pubblico, i quattro Giudici, ed il Cancelliere sono eletti dalle Assemblee Elettorali, durano due anni, e posson sempre esser rieletti.

243. L'Accusatore pubblico è incaricato

1. Di perseguire i delitti su gli atti d'accusa ammessi da' primi giurati.

2. Di trasmettere agli Uffiziali di Polizia le denunce, che loro direttamente sono indirizzate.

3. D'invigilare gli Uffiziali di Polizia, ed agire contro di essi secondo la legge in caso di negligenza, o di misfatti più gravi.

244. Il Commissario del Potere Esecutivo ha l'incarico di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, pri-

ma della sentenza per l'applicazione della legge: d'invigilare l'esecuzione delle sentenze pronunciate dal Tribunale criminale.

245. Non possono i Giudici proporre ai giurati niuna questione complicata.

246. Il Giury del giudizio è composto almeno di dodici giurati. L'accusato ha facoltà di ricusarne senza addurre i motivi, un numero, che la legge determina.

247. Il Processo dinanzi al Giury del giudizio è pubblico: né si può agli accusati negare l'assistenza d'un Difensore scelto da esso loro, o loro nominato per ufficio.

248. Ogni persona assoluta da un Giury legale, non può esser ripresa, né accusata per lo medesimo delitto.

Del Tribunale di Cassazione.

249. In tutta la Repubblica vi ha un solo Tribunale di cassazione, che decide.

1. Le domande di cassazione dei decreti senza appello emanati dai Tribunali.

2. Le dimande di rimettersi la giudicatura da un Tribunale all'altro per causa di legittimo sospetto, o di sicurezza pubblica.

3. Il regolamento de' Giudici, e le sospesioni contro un Tribunale intiero.

250. Il Tribunale di cassazione non può mai giudicare del merito delle cause: ma egli annulla i decreti su i processi, ne' quali le forme sono state violate, o che contengono qualche controvensione espressa alla legge; e le rimette per rifare il giudizio al Tribunale competente.

251. Se dopo una cassazione il secondo giudizio nella essenza è attaccato per le medesime ragioni, che il primo, la questione non può esser agitata di nuovo nel Tribunale di cassazione, senza essere stata sottomessa al Corpo legislativo, che pronunzia una legge, alla quale il Tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

252. È obbligato in ogni anno questo Tribunale di mandare così al Senato, che al Consiglio una deputazione, che loro presenti lo stato de' decreti proferiti colla indicazione al margine del testo della legge, che ha determinato il decreto.

253. Il numero de' Giudici del Tribunale di cassazione non può eccedere i tre quarti del numero de' Dipartimenti.

254. Questo Tribunale si rinnova ogni anno per la quarta parte.

Le Assemblee Elettorali dei Dipartimenti nominano successivamente, ed alternativamente i Giudici, che debbono surrogarsi a coloro, ch'escono dal Tribunale di cassazione.

255. I Giudici di questo Tribunale possono esser sempre rieletti.

256. Ogni Giudice del Tribunale di cassazione ha un supplementario nominato dalla medesima Assemblea Elettorale.

257. Presso di questo Tribunale vi ha un Commissario nominato, e deponibile dall'Arcontato.

258. A questo Tribunale, senza pregiudizio del dritto delle parti interessate, l'Arcontato per mezzo del suo Commissario denuncia gli atti, onde i Giudici hanno ecceduto i loro poteri.

259. Il Tribunale di cassazione annulla questi atti. E se vi ha prevaricazione, il fatto si denuncia al Corpo Legislativo, il quale pronunzia il decreto di accusa, avendo prima intesi, o chiamati gl'incolpati.

260. Non può il Corpo Legislativo annullare i giudizj di questo Tribunale; può per altro procedere contro le persone de' Giudici incorsi nella prevaricazione.

Alta Corte di Giustizia.

261. Vi ha un'alta Corte di giustizia per le accuse ammesse dal Corpo Legislativo tanto contra i suoi proprj membri, quanto contra quei del Potere Esecutivo.

262. Ella è composta di cinque Giudici, e due Accusatori Nazionali presi dal Tribunale di cassazione, e di alti giurati nominati dalle Assemblee Elettorali dei Dipartimenti.

263. L'alta Corte di giustizia non si unisce, che in virtù di un proclama del Corpo Legislativo scritto, e pubblicato dal Consiglio.

264. Si forma essa, e tiene le sue sessioni nel luogo designato da un proclama del medesimo Consiglio. Questo luogo non può esser vicino più di ventiquattro miglia a quello, dove risiede il Corpo Legislativo.

265. Come il Corpo Legislativo ha proclamata la formazione dell'alta Corte di giustizia, così il Tribunale di cassazione tira a sorte otto de' suoi membri in pubblica sessione: e quindi nella stessa sessione a scrutinio secreto ne nomina cinque di questi otto.

I cinque Giudici così nominati formano l'alta Corte di giustizia, i quali si scelgono tra loro un Presidente.

266. Il Tribunale di cassazione nomina nella stessa sessione a scrutinio per maggioranza assoluta due de' suoi membri per fare presso l'alta Corte di giustizia le funzioni di Accusatori Nazionali.

267. Gli atti di accusa sono diretti, e *redatti* dal Consiglio.

268. In ogni anno le Assemblee Elettorali di ciascun Dipartimento nominano un giurato per l'alta Corte di giustizia.

269. L'Arcontato fa stampare, e pubblicare, un mese dopo l'elezioni, la lista de' giurati nominati per l'alta Corte di giustizia.

TITOLO IX.

Della forza Armata.

270. È stabilita la forz'Armata per difesa dello Stato contro ai nemici esterni, e per sicurezza interna, per lo mantenimento dell'ordine, e per esecuzione delle leggi.

271. La forza pubblica è essenzialmente ubbidiente. Niun corpo armato può deliberare.

272. Ella si distingue in Guardia Nazionale sedentaria, ed in Guardia Nazionale attiva.

Della guardia Nazionale Sedentaria.

273. La guardia Nazionale sedentaria è composta di tutti i Cittadini, e loro figli in istato di portar le Armi.

274. La sua organizzazione, e la sua disciplina sono le stesse per tutta la Repubblica: e sono determinate dalla Legge.

275. Niuno individuo della Repubblica può esercitare i dritti di Cittadino, se non è ascritto nel ruolo della Guardia Nazionale sedentaria.

276. Non sussistono se non relativamente al servizio, e nel tempo della sua durata le distinzioni di grado, e la subordinazione.

277. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale sedentaria sono eletti a tempo da' medesimi Cittadini, che la compongono, né posson esser rieletti, se non dopo un tempo determinato dalla Legge.

278. Il comando della Guardia Nazionale sedentaria di un Dipartimento intero non può essere affidato continuamente ad un sol Cittadino.

279. Se si giudica necessario di radunare tutta la Guardia Nazionale di un Dipartimento, può l'Arcontato nominare un Comandante temporaneo.

280. In una Città di dieci, o più mila abitanti non può il comando della Guardia Nazionale sedentaria essere continuamente confidato ad un sol Cittadino.

Della Guardia Nazionale attiva.

281. La Repubblica mantiene a sue spese, anche in tempo di pace, sotto il nome di Guardia Nazionale in attività un'Armata di terra, e di mare.

282. L'Armata si forma per uno arrollamento volontario, ed in caso di bisogno nel modo dalla Legge determinato.

283. Niun Forestiere, che non abbia acquistati i dritti di Cittadino, può essere ammesso nelle Armate della Repubblica.

284. I Generali in capo di terra, e di mare si nominano nel solo caso della guerra.

Ricevono essi dal Potere Esecutivo commissioni revocabili ad arbitrio.

La durata di queste commissioni termina con una sola campagna: ma possono essere talora prolungate.

285. Il comando generale delle Armate della Repubblica non può essere affidato ad un solo Cittadino.

286. L'Armata di terra, e di mare per la disciplina, per la forma delle Leggi, e per la natura delle pene è sottomessa a stabilimenti particolari.

287. Niuna porzione della Guardia Nazionale o attiva, o sedentaria, può agire per lo servizio interno della Repubblica, se non a richiesta per iscritto dell'autorità civile nelle forme dalla Legge divise.

288. Non può dalle autorità civili esser richiesta la forza pubblica, se non nella estensione del suo territorio.

Ella non può trasportarsi da un Cantone all'altro, senza essere autorizzata dall'Amministrazione del Dipartimento, né può senza ordine dell'Arcontato trasportarsi da uno in altro Dipartimento.

289. Non pertanto il Corpo Legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza pubblica l'esecuzione de' giudizj, e la procedura contra gli accusati su tutto il territorio della Repubblica.

290. In caso d'imminenti pericoli può l'Amministrazione Municipale di un Cantone chiamare la Guardia Nazionale de' Cantoni vicini. Ma l'Amministrazione, che l'ha richiesta, e i Capi della Guar-

dia Nazionale richiesti sono tenuti ugualmente di renderne conto all'istante all'Amministrazione Dipartimentale.

291. Senza il previo consenso del Corpo Legislativo non può niuna Truppa straniera essere introdotta sul territorio della Repubblica Napoletana.

TITOLO X.

Della educazione, ed istruzione pubblica.

292. L'educazione è fisica, morale, ed intellettuale.

293. L'educazione fisica, morale, ed intellettuale privata, che debbono i Padri di famiglia dare a' loro Figliuoli fino alla età di sette anni, è prescritta dalla Legge.

294. L'educazione pubblica comincerà alla età di sette anni compiti.

295. In ogni Comune vi saranno de' luoghi pubblici, e ginnasj, e campi di Marte destinati a varj esercizi ginnastici, e guerrieri.

296. Saranno a scrutinio scelti i Soprastanti, e gl'Istruttori dalle Municipalità.

I Soprastanti debbono avere almeno cinquant'anni compiti.

297. Ogni Padre di famiglia è responsabile della educazione de' suoi Figliuoli.

298. In ogni giorno festivo i Giovanetti maggiori di sette anni intervengono ne' luoghi dalla Legge stabiliti a sentire la spiega del Catechismo Repubblicano.

Essi si conformeranno a tutte le pratiche morali, che la Legge stabilisce.

290¹. Vi sono de' Teatri Repubblicani, in cui le rappresentazioni son dirette a promuovere lo spirito della Libertà.

291. Vi sono ancora stabilite le Feste Nazionali per eccitare le virtù Repubblicane.

292. Vi sono delle Scuole primarie, nelle quali i Giovanetti apprendono a leggere, a scrivere, e gli elementi dell'Aritmetica, ed il Catechismo Repubblicano.

293. La Repubblica s'incarica delle spese per l'abitazione degl'Istitutori.

¹ Errore di numerazione già nell'originale del Progetto di Costituzione.

294. In diverse parti della Repubblica vi sono delle Scuole superiori alle Scuole primarie, il cui numero sarà sì fattamente regolato, che ve ne sia almeno una per ogni Dipartimento.

295. Per tutta la Repubblica vi è un istituto Nazionale incaricato di raccogliere le nuove scoperte, e di perfezionare le arti, e le scienze, e di sorvegliare, e dirigere tutte le Scuole.

296. I diversi stabilimenti di educazione, e d'istruzione pubblica non hanno fra di loro alcun rapporto di subordinazione, né di corrispondenza amministrativa.

297. I Cittadini hanno il diritto di formare degli stabilimenti particolari di educazione, e d'istruzione, ma conformi alle Leggi della Repubblica, come ancora delle libere Società per concorrere a' progressi delle lettere, delle scienze, e delle arti.

Della Censura.

298. In ogni Cantone vi è un Tribunale di Censura composto di cinque Membri, i quali a scrutinio si eleggono un Segretario.

299. I Membri di questo Tribunale si eleggono dalle Assemblee Elettorali conformemente all'articolo trentesimosettimo.

300. Niuno può esser eletto Membro della Censura, se non abbia almeno cinquant'anni compiti, e non sia Cittadino domiciliato nel Cantone, almeno cinque anni consecutivi avanti l'elezione.

301. Le loro funzioni finiscono coll'anno, dopo del quale più non si potranno riunire in qualità di Censori.

302. I Membri usciti non possono essere rieletti, se non dopo un triennio.

303. Essi si radunano ogni tre Mesi nel capoluogo del Cantone. Le loro Sessioni non si prolungano più di otto giorni.

304. Giudicano essi de' costumi de' Cittadini tanto per officio, quanto per denuncie ricevute dai Giudici di pace.

305. Se taluno viverà poco democraticamente, cioè da dissoluto, e voluttuoso, darà una cattiva educazione alla sua Famiglia, userà de' modi superbi, ed insolenti, e contro l'uguaglianza, sarà da' Censori privato del dritto attivo, o passivo di cittadinanza, secondo la sua colpa. In qualunque caso non potrà la pena eccedere il triennio: ma per nuove colpe potrà esser notato, e castigato di nuovo.

306. Non possono i Censori infliggere la pena censoria a coloro, che si trovano costituiti in autorità: ma sibbene dopo terminate

le loro pubbliche funzioni possono punirli per li vizj, ch'essi avran-
no manifestati anche nel corso delle loro cariche.

307. I Censori debbono altresì vegliare sulla educazione pub-
blica, e possono punire tutti i Funzionarj a quella destinati così per
ommissione, che per commissione.

308. I decreti di questo Tribunale sono inappellabili, si debbo-
no stampare, leggere, ed affiggere in tutti i luoghi pubblici.

309. L'articolo centesimottavo, e i seguenti fino all'articolo cen-
toventunesimo sono comuni ai Membri del Tribunale di Censura.

TITOLO XI. *Delle Finanze.*

310. Le contribuzioni pubbliche sono in ogni anno fissate
dal Corpo Legislativo. Solo a lui si appartiene lo stabilirle. Non
possono esse durare più di un anno, se non sono espressamente
rinnovate.

311. Il Corpo Legislativo può fissare quella specie di contribu-
zione, ch'egli crede necessaria: ma egli dee ogni anno stabilire una
imposizione prediale, ed una imposizione personale.

312. Le contribuzioni di ogni maniera sono compartite tra tut-
ti i Cittadini a ragguaglio delle loro facoltà.

313. L'Arcontato dirige, ed invigila la percezione, e l'incassa-
mento delle contribuzioni, ed a questo effetto dà tutti gli ordini ne-
cessarj.

314. I conti distinti della spesa de' Ministri, sottoscritti, e docu-
mentati da essoloro si pubblicano in sul cominciamento di ogni anno.

Lo stesso si dee fare dell'introito delle diverse contribuzioni, e
di tutte le rendite pubbliche.

315. Le liste di queste spese, ed entrate sono distinte secondo
la loro natura, ed esprimono le somme ricevute, e spese di anno in
anno in ogni parte d'Amministrazione generale.

316. Sono similmente pubblicati tutti i conti delle spese parti-
colari ne' Dipartimenti, relativi a' Tribunali, alle Amministrazioni,
al progresso delle scienze, a tutti i lavori, e stabilimenti pubblici.

317. Non possono le Amministrazioni dipartimentali, e muni-
cipali ripartire per imposizione somme maggiori di quelle fissate dal
Corpo Legislativo; né deliberare, o permettere senza di lui autoriz-
zazione alcuno imprestito locale a carico de' Cittadini del Diparti-
mento, del Comune, e del Cantone.

318. Al solo Corpo Legislativo si appartiene il dritto di regolare la coniazione e l'emissione di ogni specie di moneta, di fissarne il valore, ed il peso, e determinarne l'impronto.

319. L'Arcontato invigila sulla coniazione delle monete, e nomina gli Ufficiali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria Nazionale, e Contabilità.

320. Vi sono tre Commissarj della Tesoreria Nazionale nominati dal Consiglio sopra una lista tripla presentata dal Senato.

321. Tre anni durano le loro funzioni. Uno di essi si rinnova ogni anno, ma può esser rieleto senza intervallo, e indefinitamente.

322. I Commissarj della Tesoreria sono incaricati

1. D'invigilare la riscossione di tutti i danari Nazionali.

2. Di ordinare il giro de' fondi, ed il pagamento di tutte le spese pubbliche approvate dal Corpo Legislativo.

3. Di tenere un conto aperto d'introito, ed esito col Ricevitore delle contribuzioni dirette d'ogni Dipartimento, colle diverse Agenzie Nazionali, e con i Pagatori stabiliti nei Dipartimenti.

4. Di mantenere con detti Ricevitori, e Pagatori, colle Agenzie, ed Amministrazioni la corrispondenza per assicurare l'incassamento preciso, e regolare le pubbliche rendite.

323. Non possono essi far seguire niun pagamento sotto pena di esser trattati come rei di peculato; se non in virtù.

1. Di un decreto del Corpo Legislativo, fino allo adempimento della somma da lui decretata sopra ciascuno oggetto.

2. Di una decisione del Potere Esecutivo.

3. Della sottoscrizione di un Ministro, che ordina la spesa.

324. Non possono eziandio, senza incorrere nel delitto di peculato, approvare niun pagamento, se il mandato sottoscritto dal Ministro, cui spetta tal genere di spesa, non porta la data tanto della decisione dell'Arcontato, quanto de' decreti del Corpo Legislativo, i quali autorizzano il pagamento.

325. I Ricevitori delle contribuzioni dirette di ciascun Dipartimento, e le diverse Agenzie Nazionali, e i Pagatori dei Dipartimenti rimettono alla Tesoreria Nazionale i loro rispettivi conti. La Tesoreria li verifica, e provvisionalmente gli ammette.

326. Vi sono tre Commissarj della Contabilità Nazionale eletti dal Corpo Legislativo nello stesso tempo, e colle stesse forme, e condizioni, che i Commissarj della Tesoreria.

327. Il conto generale dell'entrate, e spese della Repubblica documentato da conti particolari, e giustificativi, vien presentato dai Commissarj della Tesoreria a quei della Contabilità, i quali lo verificano, e l'approvano.

328. Da' Commissarj della Contabilità si dà conto al Corpo Legislativo degli abusi, delle malversazioni, e di tutti i casi di responsabilità, ch'essi scoprono nel corso delle loro operazioni. Essi per parte loro propongono le misure convenienti agl'interessi della Repubblica.

329. Il risultato de' conti ammessi dai Commissarj della Contabilità, si stampa, e si pubblica.

330. I Commissarj così della Tesoreria Nazionale, come della Contabilità, non possono essere né sospesi, né dimessi, se non dal Corpo Legislativo.

Ma durante l'aggiornamento del Corpo Legislativo, l'Arcontato provvisoriamente può sospendere, e surrogare un Commissario della Tesoreria Nazionale coll'obbligo di riferire al Corpo Legislativo subito che questo ha riprese le sue Sessioni.

TITOLO XII.

Relazioni Estere.

331. Non può esser decisa la guerra, se non dal Corpo Legislativo sulla proposizione formale, e di necessità del Potere Esecutivo.

332. Il Corpo Legislativo diviene nelle forme ordinarie a decidere la guerra.

333. In caso di cominciate, od imminenti ostilità, di minacce, o di preparativi di guerra contro la Repubblica, l'Arcontato è obbligato d'impiegare per la difesa dello Stato tutti i mezzi a sua disposizione; ma egli dee prevenirne senza niuna dilazione il Corpo Legislativo.

Può egli ancora proporre in questo caso l'accrescimento delle forze, e le nuove disposizioni Legislative, che le circostanze potrebbero richiedere.

334. Il solo Arcontato può mantenere relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuire le forze di terra, e di mare, come gli pare conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

335. Egli è autorizzato a fare le stipulazioni preliminari di armistizio, e di neutralità: e può eziandio stabilire delle convenzioni segrete.

336. L'Arcontato conchiude, sottoscrive, o fa sottoscrivere colle Potenze straniere tutti i trattati di pace, d'alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che gli pajono necessarie al bene dello Stato.

Questi trattati, e convenzioni si negoziano a nome della Repubblica dagli Agenti Diplomatici nominati dal Potere Esecutivo, ed incaricati delle sue istruzioni.

337. Contenendo un trattato degli articoli segreti, le disposizioni di questi articoli non possono essere distruttive degli articoli palesi, né contenere alcuna alienazione del territorio della Repubblica, né cosa, che direttamente minaccia la libertà.

338. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati, e ratificati dal Corpo Legislativo: pur tuttavia le segrete condizioni possono provvisionalmente ricevere la loro esecuzione nel punto, che sono state concluse dall'Arcontato.

339. Né il Senato, né il Consiglio delibera sulla guerra, o sulla pace, se non in Comitato Generale.

340. I Forestieri o che sieno, o no stabiliti nel territorio della Repubblica, succedono a' loro parenti forestieri, o Cittadini della Repubblica. Essi possono contrattare, acquistare, e ricevere beni situati nel territorio della Repubblica, e disporne al pari, che ogni altro Cittadino con tutti i mezzi autorizzati dalla Legge.

Titolo XIII.

Custodia della Costituzione.

341. Vi ha un Corpo di tanti Membri, quanti sono i Dipartimenti della Repubblica, nominati ogni anno dalle Assemblee Elettorali. Questo Corpo si chiama degli Efori: non interviene ad alcuna funzione pubblica, né riceve onori fuori del palazzo ove risiede.

342. Il Corpo degli Efori non può egli medesimo esercitare, né per mezzo de' suoi delegati il Potere Legislativo, Esecutivo, o Giudiziario. Ciascun Membro si reputa Rappresentante dell'intera Nazione, e non già del Dipartimento, che l'ha nominato.

343. Gli articoli cinquantottesimo, e i seguenti fino all'articolo sessantaquattresimo sono comuni al Corpo degli Efori.

344. Vi ha una Guardia di Cittadini presi dalla Guardia Nazionale sedentaria presso il Corpo degli Efori, uguale a quella dell'Arcontato: il servizio della quale è determinato dallo stesso Corpo.

345. La qualità di Membro del Corpo degli Efori, e l'esercizio di qualsiasi funzione pubblica, eccettuata quella dell'Istituto Nazionale, sono incompatibili.

346. Niun Dipartimento, qualunque sia la diversità della sua popolazione, può eleggere più di un Membro di questo corpo.

347. Saranno nominati da' rispettivi Dipartimenti altrettanti surrogandi, i quali in caso di mancamento dell'Eforo del suo Dipartimento, o per infermità, o per morte, o per sospensione per accusa, prenda il suo luogo.

348. Ogni anno il Corpo degli Efori si rinnova tutto intiero.

349. I Membri, che n'escono, non possono essere rieletti, se non dopo lo spazio di cinque anni da contare dall'anno appresso la loro uscita: e per lo spazio di tre anni da contare dal medesimo tempo, non possono essere Membri né dell'Arcontato, né del Corpo Legislativo.

350. I Membri del Corpo degli Efori si uniscono il dì venti Floreale di ogni anno nella Comune destinata per la residenza del Corpo Legislativo.

351. Le Sessioni si tengono in una casa diversa da quella del Corpo Legislativo, e dell'Arcontato.

352. Le funzioni di Presidente, scelto a scrutinio non possono eccedere la durata di cinque giorni: e quelle di Segretario finiscono colla disunione del Corpo.

353. Le Sessioni durano soli quindici giorni consecutivi, eccetto il primo giorno della riunione del Corpo.

354. Finiti i giorni quindici delle Sessioni il Corpo è disciolto di pieno diritto. Niun Cittadino, che sia stato Membro del Corpo degli Efori può dal giorno del discioglimento prendere il titolo di Eforo, né unirsi in questa qualità a coloro, che con lui sono stati Membri di questo Corpo. La controvenzione al presente articolo è un attentato contro la Costituzione.

355. I Membri del Corpo degli Efori ricevono una indennità di ducati trecento il mese per soli due mesi dal giorno della loro elezione.

356. Niuno può esser eletto Membro del Corpo degli Efori.

1. Se non ha quarantacinque anni compiuti.

2. Se non è ammogliato, o vedovo.

3. Se non è stato almeno una sola volta Membro del Corpo Legislativo, o del Potere Esecutivo.

4. Se non è stato domiciliato sul territorio della Repubblica dieci anni immediatamente precedenti alla elezione.

357. Tali condizioni s'intendono da osservarsi dieci anni dopo lo stabilimento della Costituzione, eccetto la condizione della età.

La condizione del domicilio non riguarda i Cittadini usciti dal territorio della Repubblica con missione del Governo.

358. Il Corpo degli Efori non può deliberare, se la Sessione non è composta almeno di due terzi de' suoi Membri.

359. Appartiene esclusivamente al corpo degli Efori di esaminare.

1. Se la costituzione è stata conservata in tutte le sue parti.

2. Se i Poteri hanno osservato i loro limiti costituzionali, oltrepassando, o trascurando cioè la Costituzione stabilisce.

3. Di richiamare ciascun Potere ne' limiti, e doveri rispettivi, cassando, ed annullando gli atti di quel Potere, che gli avesse esercitati oltre le funzioni attribuitegli dalla Costituzione.

4. Di proporre al Senato la revisione di qualche articolo della Costituzione, se per esperienza non si trovasse conveniente.

5. Di rappresentare al Corpo Legislativo l'abrogazione di quelle leggi, che sono opposte ai principj della Costituzione.

360. Questo Corpo ha il potere di farsi presentare tutte le carte, e tutti i registri, che saranno necessarj.

361. I decreti del Corpo degli Efori sono stampati, letti, e pubblicati in tutti i Cantoni della Repubblica, e nell'anno vegnente sono riletti alle Assemblee primarie, ed elettorali nel tempo delle loro solite Sessioni.

362. Questi decreti dal giorno della loro pubblicazione hanno il loro pieno effetto.

363. Il proemio de' medesimi esprime la data della Sessione del Corpo degli Efori, e gli Articoli della Costituzione trasgrediti.

364. L'annullamento di qualche atto contro la Costituzione si esprime con questa formola sottoscritta da due terzi almeno degli Efori intervenuti alla sessione: *la Costituzione riprova, ed annulla l'atto del potere ec.*

365. Il corpo degli Efori manda nel giorno medesimo il suo decreto al Corpo Legislativo, ed allo Arcontato, i quali sono tenuti di uniformarvisi.

366. L'atto annullato per decreto degli Efori non ha più forza di obbligare niun Cittadino, il quale non è più tenuto in niun caso di ubbidirvi.

367. Quando il corpo degli Efori è definitivamente costituito ne dà subito l'avviso per mezzo di un Messaggiere al Corpo Legislativo, ed al Potere Esecutivo.

368. Egli si nomina due Messaggieri per suo servizio, i quali portano al Corpo Legislativo, ed all'Arcontato le sue decisioni, ed hanno perciò l'ingresso nel luogo delle sessioni del Corpo Legislativo, e dell'Arcontato; essendo preceduti da due Uscieri.

369. Il corpo degli Efori non può neppure di un giorno sospendere le sue sessioni.

370. Egli appone il suo particolar suggello a' suoi decreti, e per mezzo de' Presidenti delle Municipalità ne fa la pubblicazione nella forma seguente: *In nome della Repubblica Napoletana Decreto del Corpo degli Efori.*

371. Gli articoli centesimottavo, ed i seguenti fino al centoventunesimo inclusivamente sulla garanzia de' Membri del Corpo Legislativo, sono comuni a' Membri del Corpo degli Efori: senonché quel, che quivi è detto delle accuse prodotte nel Corpo Legislativo, qui s'intende delle accuse nel Corpo degli Efori, il quale esclusivamente giudica egli solo delle accuse de' suoi membri.

TITOLO XIV.

Revisione della Costituzione.

372. Se l'esperienza facesse sentire l'inconveniente di qualche articolo della Costituzione, e se il Senato non ne avesse ricevuto invito dal Corpo degli Efori, può egli da se medesimo proporre la revisione.

373. Nell'uno, e nell'altro caso la proposizione del Senato va sottomessa alla ratifica del Consiglio.

374. Allorché fra lo spazio di nove anni la proposizione del Senato ratificata dal Consiglio, vien riproposta in tre differenti epoche distanti l'una dall'altra tre anni almeno: si convoca una Assemblea di revisione.

375. Questa Assemblea si compone di due Membri di ciascun Dipartimento, eletti nella stessa maniera del Corpo Legislativo, e sotto le stesse condizioni, richieste per lo Senato.

376. Il Senato destina per l'unione della Assemblea di Revisione un luogo distante da quello del Corpo Legislativo trentasei miglia almeno.

377. L'Assemblea di Revisione ha il diritto di mutare il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta nell'articolo precedente.

378. L'Assemblea di Revisione non esercita niuna funzione legislativa, né di Governo: limitandosi solamente alla revisione de' soli articoli Costituzionali, che gli sono stati indicati dal Corpo Legislativo.

379. Tutti gli Articoli della Costituzione, niuno eccettuato, continuano ad essere in vigore infino a tanto che i cangiamenti proposti dalla Assemblea di Revisione non sieno stati dal Popolo accettati.

380. I Membri dell'Assemblea di Revisione deliberano in comune.

381. Niuno, essendo Membro del Corpo Legislativo nel tempo, in cui si convoca una Assemblea di Revisione, può esser eletto Membro di questa Assemblea.

382. L'Assemblea di Revisione indirizza immediatamente alle Assemblee Primarie il progetto della riforma stabilito, e subito resta disciolta.

383. La durata dell'Assemblea di Revisione non può in caso veruno prolungarsi più di tre mesi.

384. I Membri dell'Assemblea di Revisione non possono essere citati, accusati, né giudicati in niun tempo per quel che han detto, o scritto nell'esercizio delle loro funzioni, purché non sia a favore de' poteri ereditarj e perpetui. Nel tempo di queste funzioni non possono essi essere arrestati, e condotti in giudizio per oggetti criminali, se non dinanzi l'alta Corte di giustizia, e per decisione degli stessi Membri dell'Assemblea di Revisione.

385. L'Assemblea di Revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica. I suoi Membri ricevono lo stesso indennizzamento, che i Membri del Corpo Legislativo.

386. Ella ha il diritto di esercitare, e far esercitare la polizia nella Comune, in cui risiede.

Titolo XV.

Disposizioni generali.

387. Fra Cittadini non esiste niuna superiorità, se non quella de' pubblici Funzionarj, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

388. Sarà dalla Legge stabilito per tutti i Cittadini senza distinzione il modo, onde le nascite, i matrimonj, e le morti dovranno costare.

389. Niuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare, o pubblicare i suoi pensieri.

Gli scritti non possono esser sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione.

Non può esser niuno responsabile di quel, che ha scritto, o pubblicato, se non ne' casi dalla Legge divisati.

390. Non vi è privilegio, né maestranza, né dritto di corporazione, né limitazione alla libertà della stampa, del commercio, all'esercizio della industria, e delle arti di ogni specie.

Ogni legge proibitiva su di questi particolari, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provvisoria, né può avere effetto al di là di un anno, se non sia formalmente rinnovata.

391. La Legge invigila particolarmente le professioni, che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute de' Cittadini. L'ammissione all'esercizio di così fatte professioni non può farsi dipendere da alcuna prestazione pecuniaria.

392. Dee la Legge provvedere alla ricompensa degl'Inventori, o al mantenimento di proprietà esclusiva delle loro scoperte, o delle loro produzioni.

393. L'invulnerabilità delle proprietà è garantita dalla Costituzione, come ancora l'indennizzamento di quelle, di cui la pubblica necessità legalmente provata, n'esiga il sacrificio.

394. La casa di ciascun Cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha dritto di entrarvi, salvo se non sia per incendio, inondazione, o reclamazione proveniente dall'interno della medesima.

Non vi si può fare niuna visita domiciliare, se non in virtù di una legge per la persona, o per l'oggetto espressamente designato nell'ordine della visita.

395. Non possono formarsi corporazioni, né associazioni contrarie all'ordine pubblico.

396. Niuna Assemblea de' Cittadini può qualificarsi per società popolare.

397. Niuna Società particolare, occupandosi in quistioni politiche può tener corrispondenza con alcun'altra, né affiliarsi a quella, né tenere delle sessioni pubbliche composte di associati, e di assistenti distinti gli uni dagli altri, né imporre condizioni di ammis-

sione, né di eligibilità, né arrogarsi dritti di esclusione, né far portare a' suoi Membri alcun segno esteriore della loro associazione.

398. I Cittadini non possono esercitare i loro dritti politici, che nell'Assemblea primaria, o comunale.

399. Tutti i Cittadini han la libertà d'indirizzare alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse debbono essere individuali. Nessuna associazione può presentarne delle collettive; eccetto le autorità costituite, e soltanto per oggetti proprj delle loro incombenze.

I Petizionarj non debbono giammai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite.

400. Ogni attruppamento armato è un attentato alla Costituzione: egli dev'essere sul momento dissipato dalla forza.

401. Ogni attruppamento non armato dev'essere egualmente dissipato, prima per via di comando verbale, e poi, s'è necessario, colla forza armata.

402. Non possono più autorità costituite mai riunirsi per deliberare insieme. Niun atto emanato da una tal riunione può essere eseguito.

403. Nessuno può portare insegne, che ricordino funzioni anteriormente esercitate, o servizj prestati.

404. I Membri del Corpo Legislativo, e tutti i Funzionarj pubblici portano nell'esercizio delle loro funzioni l'abito, ed il segno dell'autorità, di cui sono rivestiti: la Legge ne determina la forma.

405. Niun Cittadino può rinunziare né in tutto, né in parte all'indennizzamento, o al trattamento, che gli è assegnato dalla Legge a ragione delle funzioni pubbliche.

406. Vi è nella Repubblica uniformità di pesi, e di misure.

407. L'Era Repubblicana, che incomincia il ventidue Settembre 1792, giorno della fondazione della Repubblica Francese, è comune alla Repubblica Napoletana.

408. La Nazione Napoletana dichiara, che in niun caso soffrirà il ritorno di quei Nazionali, che avendo abbandonata la loro Patria, sono stati dalla Legge dichiarati emigrati, ed interdice al Corpo Legislativo di fare delle eccezioni su questo punto.

I beni degli Emigrati sono irrevocabilmente a profitto della Repubblica.

409. La Nazione Napoletana proclama similmente sotto la garanzia della fede pubblica, che dopo un'alienazione legalmente fatta di beni nazionali, qualunque ne sia l'origine, l'acquirente legittimo non può esserne spogliato, salvo il dritto del reclamante di essere indennizzato, essendovi luogo, dal Tesoro Nazionale.

410. Niun Funzionario stabilito dalla presente Costituzione ha il dritto di cangiarla nella sua totalità, né in alcuna delle sue parti, salvo le riforme, che potrebbono esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo decimoquarto.

411. I Cittadini si ricorderanno per sempre, che dalla bontà delle scelte nelle Assemblee primarie, ed elettorali è che dipende principalmente la durata, la conservazione, e la prosperità della Repubblica Napoletana.

412. La Nazione Napoletana rimette il deposito della presente Costituzione alla fedeltà del Corpo Legislativo, dell'Arcontato, degli Amministratori, e dei Giudici, alla vigilanza dei padri di Famiglia, alle spose, ed alle madri, al zelo dei giovani cittadini, ed al coraggio di tutta la Nazione Napoletana.

INDICE

PREFAZIONE	pag.	V
PREMESSA	»	1
PARTE PRIMA		
<i>L'istoria dei progressivi avanzamenti della potestà sovrana</i>	»	5
PARTE SECONDA		
<i>Dai Saggi Politici alle Considerazioni sul processo criminale</i>	»	45
PARTE TERZA		
<i>La storia dell'inquisizione e i fondamenti della riforma ...</i>	»	97
PARTE QUARTA		
<i>Costituzione e giurisdizione</i>	»	111
NOTE	»	146
<i>Antologia Politica: De' Saggi Politici</i>	»	197
Lettera di Francesco Mario Pagano avverso le imputazioni fatte a' Saggi Politici	»	447
Considerazioni sul processo criminale	»	465
Progetto di costituzione della Repubblica napoletana ...	»	545

